

# **CARNIACQUE SPA**



## **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE**

*settembre 2010*

*(versione finale con recepimento osservazioni ARPA di cui al  
parere prot. 5046/10/SA/PA/12 del 04.06.2010 ed altre  
osservazioni dei Comuni)*

## **INDICE**

### **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1** - Finalità
- Art. 2** - Ambito di applicazione
- Art. 3** - Obbligo di osservanza
- Art. 4** - Normativa di riferimento
- Art. 5** - Definizioni
- Art. 6** - Compiti del Gestore
- Art. 7** - Proprietà dei manufatti
- Art. 8** - Limiti di intervento del Gestore
- Art. 9** - Competenza degli altri Enti
- Art. 10** - Allacciamento alla fognatura
- Art. 11** - Servitù di passaggio

### **CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI**

- Art. 12** - Criteri generali
- Art. 13** - Scarichi vietati
- Art. 14** - Acque reflue domestiche
- Art. 15** - Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche
- Art. 16** - Situazioni esistenti
- Art. 17** - Acque reflue industriali
- Art. 18** - Acque di raffreddamento
- Art. 19** - Acque meteoriche non contaminate
- Art. 20** - Acque meteoriche contaminate
- Art. 21** - Acque di lavaggio piazzali
- Art. 22** - Scarichi particolari
- Art. 23** - Acque parassite

### **CAPO III – NORME TECNICHE**

- Art. 24** - Applicabilità
- Art. 25** - Utilizzo della rete fognaria
- Art. 26** - Allacciamento alla rete fognaria
- Art. 27** - Attraversamento altre reti tecnologiche
- Art. 28** - Ripristini e dismissioni degli allacciamenti

### **CAPO III – NORME TECNICHE (segue...)**

- Art. 29** - Manutenzione e riparazione degli allacciamenti
- Art. 30** - Allacciamenti vietati
- Art. 31** - Punto di consegna (pozzetto di ispezione finale)
- Art. 32** - Punto di misurazione (pozzetto fiscale)
- Art. 33** - Dispositivi di coronamento
- Art. 34** - Configurazione e caratteristiche delle canalizzazioni interne
- Art. 35** - Riunione di più scarichi
- Art. 36** - Materiali
- Art. 37** - Impianti di pretrattamento (acque reflue industriali)
- Art. 38** - Trattamenti primari (acque reflue domestiche)
- Art. 39** - Impianti di sollevamento
- Art. 40** - Bacini degrassatori
- Art. 41** - Misuratori dell'approvvigionamento idrico
- Art. 42** - Misuratori di portata e strumenti di controllo in automatico

### **CAPO IV – AUTORIZZAZIONI**

- Art. 43** - Principi generali
- Art. 44** - Termini di presentazione delle domande
- Art. 45** - Modalità di presentazione
- Art. 46** - Domanda di nulla osta all'allacciamento ed allo scarico
- Art. 47** - Nulla osta all'allacciamento ed allo scarico in rete fognaria
- Art. 48** - Esecuzione dei lavori
- Art. 49** - Fognature di lottizzazione
- Art. 50** - Visite tecniche
- Art. 51** - Insediamenti preesistenti non allacciati (avviso, ordinanza, esecuzione d'ufficio)
- Art. 52** - Autorizzazione allo scarico
- Art. 53** - Richiesta di autorizzazione allo scarico
- Art. 54** - Istruttoria per il rilascio
- Art. 55** - Attivazione dello scarico
- Art. 56** - Modifiche agli scarichi

#### **CAPO IV – AUTORIZZAZIONI (segue...)**

- Art. 57** - Cambio di titolarità (utenze industriali)
- Art. 58** - Cessazione delle attività
- Art. 59** - Stabilimenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale
- Art. 60** - Pareri tecnici
- Art. 61** - Oneri per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 62** - Tutela della privacy
- Art. 63** - Accesso a dati e documenti

#### **CAPO V – CONTROLLI**

- Art. 64** - Attività di controllo
- Art. 65** - Prelievo di campioni
- Art. 66** - Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico
- Art. 67** - Obbligo di autocontrollo
- Art. 68** - Sversamenti accidentali
- Art. 69** - Guasti
- Art. 70** - Danni e responsabilità
- Art. 71** - Situazioni particolari
- Art. 72** - Sanzioni

#### **CAPO VI – CORRISPETTIVI PER I SERVIZI**

- Art. 73** - Tariffe
- Art. 74** - Determinazione del volume
- Art. 75** - Denunce periodiche
- Art. 76** - Modalità di fatturazione
- Art. 77** - Rimborso per rottura tubazioni
- Art. 78** - Richiesta di esenzione corrispettivi di fognatura e depurazione
- Art. 79** - Casi particolari

#### **CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 80** - Interruzioni temporanee dei servizi di fognatura e/o depurazione
- Art. 81** - Disposizioni transitorie
- Art. 82** - Entrata in vigore
- Art. 83** - Abrogazioni
- Art. 84** - Pubblicità

## **CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (segue...)**

**Art. 85** - Documenti gestionali di attuazione

**Art. 86** - Foro competente

**Art. 87** - Rinvio

## **A L L E G A T I**

**Allegato 1** - Limiti di emissione per acque reflue industriali

**Allegato 2** - Normativa tecnica di riferimento

**Allegato 3** - Schemi “tipo”

**Allegato 4** - Modulistica ed istruzioni per la compilazione delle domande

**Allegato 5** - Criteri di calcolo dei corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione per le utenze industriali

## CAPO I – Principi Generali

### Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento (di seguito: Regolamento) disciplina l'uso della reti fognarie facenti parte del servizio idrico integrato di cui alla L.R. 13/2005 ricadenti nel territorio di competenza di Carniacque SpA (di seguito: Gestore) e degli scarichi di qualsiasi natura in esse recapitati.
2. Il Regolamento ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei limiti di accettabilità degli scarichi, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo da parte delle autorità competenti, delle modalità di gestione delle utenze.
3. Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Regolamento.

### Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il Regolamento espleta la sua efficacia nel territorio dei seguenti Comuni nei quali il servizio idrico integrato è di competenza del Gestore: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Bordano, Cavazzo Carnico, Chiusaforte, Dogna, Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tarvisio, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Venzona, Verzegnis, Villa Santina e Zuglio.
2. L'applicazione del Regolamento nei Comuni di Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri e Ligosullo è condizionata dagli esiti del ricorso giurisdizionale avverso l'affidamento al Gestore del servizio per opera dell'Autorità d'Ambito Ottimale Centrale Friuli (di seguito: AATO) e pertanto sino alla definizione delle controversie il Regolamento non è operativo nei citati Comuni.

### Art. 3 - Obbligo di osservanza

1. I titolari di scarichi di qualsiasi tipo e natura in essere e di futura realizzazione che s'immettono nelle reti fognarie in carico al Gestore, sono tenuti in base all'art. 107 del D.Lgs. n. 152/2006<sup>(1)</sup> all'osservanza delle norme, dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, dalla data di approvazione dello stesso da parte dell'Autorità d'Ambito.

### Art. 4 - Normativa di riferimento

Il presente Regolamento è predisposto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 152/2006 e dell'art. 5 della convenzione<sup>(2)</sup> di salvaguardia ex art. 16 e 17 della L.R. n. 13/2005<sup>(3)</sup> sottoscritta dal Gestore e dall'AATO per la disciplina del servizio di fognatura e depurazione nei territori indicati all'art. 2.

### Art. 5 - Definizioni

1. Ai fini del Regolamento si definiscono:

- a) acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- b) acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- c) acque reflue assimilate alle domestiche:** ai fini del Regolamento, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle individuate dall'art. 101, c. 7, lett. a), b), c), d) del D.Lgs n. 152/2006 e quelle previste dalla specifica disciplina regionale (art. 18, c. 25 e 26, L.R. n. 13/2002<sup>(4)</sup>);
- d) acque meteoriche:** acque piovane raccolte da superfici permeabili ed impermeabili (strade, piazzali, tetti, terrazze, ecc.) e canalizzate verso un corpo ricettore;
- e) acque meteoriche non contaminate:** acque meteoriche provenienti da qualsiasi insediamento che non presentano contaminazione significativa;
- f) acque meteoriche contaminate:** acque meteoriche provenienti dal dilavamento di piazzali, depositi a cielo aperto o aree esterne impermeabili degli stabilimenti, venute a contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate;

**g) acque di “prima pioggia”:** frazione delle acque meteoriche contaminate che trasporta con sé, per trascinamento o solubilizzazione, il maggior carico inquinante dovuto al dilavamento delle sostanze presenti sulle superfici impermeabili adibite allo svolgimento di attività produttive (come individuate, per esclusione, all’art. 1, c. 3-ter della L. 28.07.2004, n. 192). Per acque di “prima pioggia” si intendono i primi 5 mm di ogni evento di pioggia indipendente, uniformemente distribuiti sull’intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti. I coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superfici impermeabilizzate e pari a 0,3 per le superfici inghiaiate o, comunque, parzialmente drenanti. Restano escluse dal computo suddetto le superfici destinate a verde e le superfici di qualsiasi tipo il cui utilizzo non sia connesso con l’attività svolta nell’insediamento;

**h) acque di “seconda pioggia”:** frazione di acque meteoriche che eccede quella di “prima pioggia”;

**i) acque di raffreddamento:** acque utilizzate esclusivamente per lo scambio termico indiretto che non subiscono alcun processo di trattamento chimico o contaminazione durante l’utilizzo;

**l) rete fognaria:** un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane (nel Regolamento con il termine di rete fognaria si intendono esclusivamente le fognature pubbliche assegnate in carico al Gestore dall’Autorità d’Ambito Ottimale Friuli Centrale);

**m) fognatura separata:** la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento (denominata “fognatura meteorica” o “bianca”), e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di “prima pioggia”, e la seconda (denominata “fognatura nera”) adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di “prima pioggia”;

**n) fognatura mista:** rete fognaria che raccoglie le acque di pioggia di aree urbanizzate, le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali, attraverso un’unica canalizzazione;

**o) acque reflue urbane:** il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato<sup>(\*)</sup>;

**p) scarico:** qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all’art. 114 del D.Lgs n. 152/2006;

**q) acque di scarico:** tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

**r) stabilimento industriale, stabilimento:** tutta l’area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui all’Allegato 8 alla parte terza del D.Lgs n. 152/2006, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

**s) valore limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’impianto, senza tener conto dell’eventuale diluizione; l’effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell’ambiente;

**t) allacciamento:** impianto su proprietà pubblica e/o privata che permette l’immissione in fognatura di acque reflue e/o meteoriche di un insediamento e che comprende, tra l’altro, la tubazione d’allacciamento a valle del pozzetto d’ispezione e l’innesto con la rete fognaria;

**u) Utente:** soggetto che usufruisce del servizio di fognatura e depurazione reso alla propria Utenza

dalle infrastrutture fognarie e depurative assegnate al Gestore; l'Utente coincide di norma con il titolare dello scarico ai sensi dell'art. 124, c. 2, del D.Lgs n. 152/2006 e con il titolare del contratto di fornitura idrica;

**v) Utenza:** insediamento, edificio, impianto o installazione collegato alla rete fognaria; le Utenze possono essere classificate in funzione delle acque recapitate nella rete fognaria: domestica, assimilata a domestica, industriale, meteorica, mista.

**z) Autorità d'Ambito** (o semplicemente **AATO**): la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato; nel presente Regolamento con il termine **AATO** si identifica l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Centrale Friuli" individuato con L.R. n. 13/2005 e formalmente costituito in data 18 ottobre 2006;

**z) "Convenzione del servizio idrico integrato" o "convenzione"**<sup>(3)</sup>: atto tra il Gestore del servizio idrico integrato e l'Autorità d'Ambito per il conferimento del servizio idrico integrato.

## **Art. 6 - Compiti del Gestore**

**1.** Fermo il vincolo primario di attuazione di tutti gli impegni ed obblighi derivanti dalla convenzione, al Gestore spettano in particolare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti fognarie e degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, compresi gli adempimenti connessi (smaltimento fanghi, analisi di autocontrollo, verifiche funzionali, ecc.) nonché i rapporti commerciali ed amministrativi con gli Utenti (contratti, istruttorie tecniche per il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri tecnici, sopralluoghi, sorveglianza durante l'esecuzione dei lavori, fatturazione, ecc.).

**2.** Il Gestore effettua l'attività di controllo prevista dagli artt. 128 e 129 del D.Lgs n. 152/2006 e valuta preliminarmente, per quanto di competenza, l'ammissibilità dei nuovi scarichi in funzione della capacità delle infrastrutture gestite.

## **Art. 7 - Proprietà dei manufatti**

**1.** Tutti i manufatti che costituiscono le reti fognarie (collettori, camere di ispezione, chiusini, griglie e caditoie di raccolta delle acque meteoriche, stazioni di sollevamento, scaricatori di piena, ecc.) realizzati dai Comuni su sedime di proprietà, o su aree private per motivi di interesse pubblico o per comprovate necessità tecniche, sono di proprietà dei Comuni e sono affidate al Gestore unitamente agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (depuratori).

**2.** Fatto salvo quanto diversamente specificato negli accordi tra Autorità d'Ambito, Gestore ed altri Soggetti istituzionali nel caso di infrastrutture realizzate da Enti diversi dal Gestore, sono di proprietà comunale le reti fognarie costruite:

**a)** da privati o da altri Enti con finanziamenti di qualsiasi forma poste su suolo pubblico;

**b)** da privati come opere di urbanizzazione ed acquisite dai Comuni dopo collaudo e formale presa in carico (gli interventi direttamente realizzati dal lottizzante o a qualsiasi altro titolo, a scomputo di oneri di urbanizzazione e/o a fronte di oneri determinati in convenzioni urbanistiche o simili, restano di proprietà comunale).

## **Art. 8 - Limiti di intervento del Gestore**

**1.** La manutenzione, pulizia e riparazione delle reti fognarie comunali sono a carico del Gestore secondo quanto stabilito nella convenzione con l'AATO. Le reti fognarie di competenza del Gestore sono quelle individuate dai Progetti Generali di Fognatura dei Comuni, quelle che risultano dai rilievi del Gestore e/o del Comune competente, ad esclusione delle condotte avulse dalla rete fognaria realizzate, anche con finanziamenti pubblici, per altri scopi ("tombinature" di fossati o di canali, canalizzazioni per lo scarico di acque reflue di immobili di proprietà pubblica e simili, fognature "improprie", ecc.) e dei sistemi/manufatti di drenaggio non ricompresi nella gestione del servizio idrico integrato (es. caditoie e griglie stradali).

**2.** Sono inoltre di competenza del Gestore i tratti di rete fognaria realizzati da privati nell'ambito di opere di urbanizzazione regolarmente assentite dal Comune competente dopo il formale collaudo e presa in carico del Gestore, secondo quanto stabilito dalla convenzione di gestione.

3. I lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti di scarico privati (condotte, impianti di pretrattamento, stazioni di pompaggio, misuratori, ecc.), sia all'interno che all'esterno degli insediamenti, rimangono a carico degli Utenti che le dovranno effettuare a propria cura e spese. L'allacciamento alla rete fognaria costituisce pertinenza essenziale di ciascun fabbricato pertanto la manutenzione ordinaria del manufatto, indipendentemente dal soggetto che lo ha realizzato, è a carico degli Utenti che lo utilizzano per lo scarico delle acque originate presso il proprio insediamento. L'Utente provvede inoltre alla manutenzione dei pozzetti di ispezione e misura garantendone la costante accessibilità ai fini del controllo da parte dei Soggetti competenti.
4. Gli oneri a carico del Gestore e/o dell'Utente per la manutenzione straordinaria della condotta di allacciamento sono stabiliti caso per caso in base alla causa che ha dato origine al malfunzionamento del manufatto secondo quanto stabilito all'art. 29.

#### **Art. 9 - Competenze degli altri Enti**

1. Sono dei Comuni indicati all'art. 2, per quanto di rispettiva competenza territoriale, le funzioni amministrative in materia edilizia, ambientale ed igienico sanitaria, di sicurezza della circolazione (Codice della Strada) nonché tutte le specifiche attribuzioni previste dalla vigente normativa, compreso il rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi di acque reflue domestiche *e assimilate alle domestiche*<sup>(\*\*)</sup> che non recapitano in reti fognarie ai sensi dell'art. 22 della L.R. 7/2001<sup>(5)</sup> e la verifica della posizione amministrativa pregressa delle nuove Utenze allacciate alla rete fognaria.
2. La Provincia di Udine è competente al rilascio delle autorizzazioni per le acque reflue industriali non recapitanti in reti fognarie.

#### **Art. 10 - Allacciamento alla fognatura**

1. Nelle aree servite da reti fognarie, i titolari degli scarichi sono tenuti, per motivi di igiene e sanità pubblica, ad allontanare le acque reflue mediante allacciamento alla rete fognaria, con spese a proprio carico e secondo le modalità e prescrizioni del Regolamento.
2. Fatta salva diversa disposizione comunale, l'obbligo di allacciamento alla rete fognaria sussiste quando la distanza tra il confine di proprietà e la rete fognaria non supera:
- a) **50,00 m** per insediamenti residenziali ad uso abitativo di tipo singolo o comunque per insediamenti fino a 5 abitanti;
  - b) **70,00 m** per insediamenti residenziali ad uso abitativo plurifamiliare o condominiale con un numero di abitanti compreso tra 6 e 15, nonché per gli insediamenti aventi scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche diverse da quelle dei servizi igienico-sanitari;
  - c) **100,00 m** per insediamenti residenziali ad uso abitativo plurifamiliare o condominiale compresi tra 15 e 25 abitanti;
  - d) **150,00 m** per gli insediamenti aventi scarichi di acque reflue industriali e per gli insediamenti residenziali con oltre 25 abitanti.
3. La distanza indicata al c. 2 corrisponde al tracciato di allacciamento minimo tecnicamente fattibile dal confine di proprietà dell'insediamento alla condotta fognaria più vicina. Nelle ipotesi sopra indicate l'obbligo di allacciamento può decadere qualora il dislivello tra la quota media del piano sul quale insiste l'insediamento da allacciare e la condotta fognaria più vicina, posta ad una quota superiore all'insediamento, risulti maggiore di 10 m.
4. L'obbligo di allacciamento può essere derogato nei casi in cui sia necessario l'attraversamento di ferrovie, autostrade, strade statali o provinciali, fiumi, torrenti, sottoservizi interferenti, canali ed in presenza di particolari difficoltà tecniche e costi eccessivi. La valutazione dell'obbligatorietà sarà di volta in volta effettuata dal Gestore, eventualmente sentito il Comune competente per territorio.
5. In caso di inerzia o inadempienza degli interessati (mancato allacciamento), i relativi obblighi sono fatti attuare con specifiche ordinanze dell'Autorità locale competente.
6. Per insediamenti che fronteggiano vie o altre aree non servite da rete fognaria potrà comunque essere stabilito ugualmente l'obbligo di allacciamento delle acque nere al più vicino collettore di fognatura nera o mista, quando tale allacciamento costituisca un'alternativa tecnicamente ed economicamente proponibile rispetto ad altri sistemi regolari di smaltimento degli scarichi quali

quelli previsti dall'Allegato 5 alla Delibera del Comitato Interministeriale Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4 febbraio 1977<sup>(6)</sup> e ritenuti idonei dagli organismi tecnici competenti per territorio.

7. L'obbligo di allacciamento di cui al c. 1 sussiste anche per i titolari di insediamenti ubicati in strade e corti private i cui scarichi devono essere allacciati alla rete fognaria, di norma mediante unico collettore comune ad uso di tutte le utenze presenti nella strada/corte privata, qualora sussista la possibilità di collegamento secondo quanto stabilito nel presente articolo.

## **11. Servitù di passaggio**

1. Nel caso in cui una nuova Utenza non abbia la possibilità di scaricare le proprie acque nella rete fognaria, se non attraversando l'altrui proprietà, può richiedere all'Autorità Giudiziaria, in caso di mancato accordo con il proprietario del fondo interessato al passaggio, l'istituzione di una servitù coattiva secondo quanto stabilito dal Codice Civile (art. 1043 e seguenti).

2. Nell'ipotesi di allacciamenti a reti fognarie passanti su proprietà private, il proprietario del fondo sul quale è posata la condotta pubblica è tenuto a consentire il passaggio delle canalizzazioni dell'Utente interessato secondo quanto stabilito negli atti di asservimento o negli accordi con l'Amministrazione competente, fermo restando quanto previsto al c. 1.

3. Qualora fosse necessario intervenire su condotte della rete fognaria esistenti all'interno di proprietà private e nel caso in cui la servitù non sia stata istituita per l'esecuzione di lavori di rifacimento, rinnovamento, restauro e manutenzione, il proprietario del fondo è obbligato a norma dell'art. 843 del Codice Civile ad autorizzare il passaggio di persone, mezzi e materiali per l'esecuzione degli interventi sopra indicati. Conseguentemente il Gestore riconoscerà al privato la quantificazione dei danni subiti a norma di legge.

### **Note Capo I:**

(1) Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" (il richiamo si riferisce al testo vigente a seguito delle successive modifiche ed integrazioni).

(2) Atto sottoscritto tra le Parti in data 23.12.2008, rogito n. 17440 di repertorio, n. 7791 di raccolta, a cura della d.ssa Lucia Peresson, notaio in Udine.

(3) Legge regionale 23.06.2005, n. 13, relativa all' "*Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)*."

(4) Legge regionale 15.05.2002, n. 13, recante "*Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002*" (art. 18 "*Disposizioni in materia di gestione faunistica venatoria, di pesca nelle acque interne, di ambiente, di protezione civile e di parchi*").

(5) Legge regionale L.R. 26.02.2001, n. 7, recante "*Modifiche alla legge regionale 19.11.1991, n. 52, recante <Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica> e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed ambientale*". (art. 22 "*Scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria*").

(6) Delibera del Comitato Interministeriale Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4 febbraio 1977: "*Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento*". (allegato 5: "*Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in otosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc*").

(\*) Definizione introdotta a seguito recepimento osservazioni ARPA di cui al parere prot. n. 5046/10/SA/PA/12 del 04.06.2010.

(\*\*) Parte in corsivo introdotta a seguito recepimento osservazioni ARPA di cui al parere prot. n. 5046/10/SA/PA/12 del 04.06.2010.

## **CAPO II - Disciplina degli scarichi**

### **Art. 12 - Criteri generali**

1. Fatte salve le situazioni esistenti disciplinate dal Regolamento, tutte le Utenze che recapitano acque reflue di qualsiasi origine nelle reti fognarie sono soggette a preventivo atto abilitativo.

2. Gli scarichi di acque reflue industriali, domestiche ed assimilate alle domestiche sono consentiti unicamente in fognatura "mista" e in fognatura "nera".

3. Non sono ammessi nuovi scarichi di acque reflue in reti fognarie prive di depuratore terminale. Nel caso di scarichi preesistenti al Regolamento recapitati in reti fognarie prive di impianto terminale, si applicano le condizioni fissate per lo scarico in acque superficiali ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 16/2008<sup>(1)</sup>.

4. Tutti gli scarichi, anche quelli di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche, sono resi e mantenuti accessibili per il campionamento e il controllo nei pozzetti di ispezione dell'allacciamento dell'Utenza e, ove previsto, nel punto di misurazione ai fini del controllo.
5. Il Gestore, può richiedere che scarichi parziali contenenti Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati), Pesticidi fosforati, composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e "pericolose per l'ambiente acquatico (R50, R51 e R53) ai sensi del D.Lgs n. 52/1997 <sup>(2)</sup> [trattasi delle sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs n. 152/2006, riportata in tabella 2 dell'allegato 1 al Regolamento] subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale dell'insediamento.
6. I valori limite di emissione, ove previsti, non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali indicati al c. 5 prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti di emissione previsti dal Regolamento.
7. L'autorizzazione allo scarico per le acque reflue industriali, predisposta sulla base dell'istruttoria tecnica del Gestore:
- a) prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, o impiegate per la produzione di energia sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze riportate al c. 5;
  - b) può prescrivere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs n. 152/2006 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti ai sensi della parte IV del decreto medesimo.
8. Non è ammesso lo scarico in fognatura di acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs n. 152/2006, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella.

### **Art. 13 - Scarichi vietati**

1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di emissione, è tassativamente vietato scaricare in rete fognaria acque reflue potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto alla manutenzione, per i manufatti fognari, per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e per i ricettori finali.
2. In particolare è vietato immettere nella rete fognaria:
- a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
  - b) ogni quantità di petrolio o prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
  - c) sostanze che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
  - d) sostanze che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
  - e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
  - f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 °C e i 38 °C, possano precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
  - g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, sabbia, inerti, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali;

- h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costruire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
  - i) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento;
  - j) reflui ad azione disinfettante e conservante con concentrazioni superiori a quelle riportate nel Regolamento e/o a quelle fissate nell'autorizzazione o nel nulla osta allo scarico;
  - k) le acque di cui all'art. 23 del Regolamento.
3. L'inosservanza dei divieti sopra elencati espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Gestore e di eventuali terzi coinvolti, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

#### **Art. 14 - Acque reflue domestiche**

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi dal Gestore qualora la capacità idraulica delle reti fognarie e quella depurativa dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane risultino idonee e siano rispettate le prescrizioni fissate dal Regolamento.
2. Per gli scarichi di acque reflue domestiche il Gestore, in relazione alla tipologia ed alla funzionalità delle infrastrutture gestite ed alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, può prescrivere l'adozione di opportuni pretrattamenti per il contenimento dei grassi e/o per la riduzione dei materiali grossolani (es. fosse Imhoff, ecc.), qualora lo ritenga necessario ai fini della buona conduzione della rete ovvero ciò sia espressamente richiesto dalla normativa di settore o dalle determinazioni dirigenziali di autorizzazione allo scarico della Provincia di Udine.
3. Nel caso di insediamenti preesistenti non collegati alla rete fognaria il Gestore può richiedere il mantenimento dei bacini di pretrattamento, ferma restando la dismissione dei sistemi di restituzione delle acque nell'ambiente (pozzi perdenti, tubazioni, ecc.).
4. L'ammissione al servizio di fognatura e depurazione è disciplinata dall'apposito nulla osta allo scarico, rilasciato -previa richiesta dell'Utente interessato- anche unitamente all'autorizzazione ed alle prescrizioni tecniche per la realizzazione dell'allaccio fognario.

#### **Art. 15 -Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche**

1. Gli scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche sono ammessi nelle medesime condizioni delle acque reflue domestiche.
2. Per scarichi particolari il Gestore può richiedere l'esecuzione di specifiche analisi attestanti le caratteristiche qualitative delle acque, anche ai fini dell'adozione di ulteriori pretrattamenti. E' in ogni caso obbligatoria l'adozione di bacini degrassatori adeguatamente dimensionati nei casi previsti dall'art. 40.
3. L'ammissione al servizio di fognatura e depurazione è disciplinata dall'apposito nulla osta allo scarico rilasciato previo accertamento di assimilazione delle acque reflue su specifica istanza dell'Utente interessato. Per acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche aventi particolari caratteristiche quali-quantitative, anche in funzione della rete fognaria recepitrice e dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, e per circostanze eccezionali individuate dal Gestore, può essere rilasciata un'autorizzazione di durata quadriennale in sede del nulla osta allo scarico.
4. Per le acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche di cui all'art. 101, c. 7, lett. a), b), c), d) del D.Lgs n. 152/2006 aventi reflui diversi da quelli provenienti da servizi igienico sanitari e cucine, il Gestore può richiedere l'adozione di idonei trattamenti depurativi prima dello scarico in rete fognaria o prescrivere specifici valori limite di emissione in funzione delle caratteristiche dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane. E' comunque vietata l'immissione in rete fognaria di effluenti di allevamento e liquami di origine zootecnica, compresi i liquidi di sgrondo e le acque meteoriche scolanti sui predetti materiali.

#### **Art. 16 - Situazioni esistenti**

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono disciplinati dai provvedimenti rilasciati dai Soggetti competenti, fermo restando

il rispetto delle prescrizioni del Regolamento.

2. Gli Utenti di scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche sono tenuti a presentare apposita comunicazione al Gestore con le modalità previste all'art. 49.

3. E' fatto salvo quanto prescritto all'art. 81 che disciplina il regime transitorio per l'adeguamento delle situazioni non conformi al Regolamento e dall'art. 47, c. 5, in caso di modifiche che possano comportare variazioni qualitative e quantitative dello scarico recapitato in rete fognaria.

#### **Art. 17 - Acque reflue industriali**

1. Gli scarichi di acque reflue industriali sono accettati in rete fognaria quando l'autorizzazione allo scarico terminale dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane ne consenta l'acquisizione da parte del Gestore e qualora le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture di raccolta, di trasferimento e di depurazione. I limiti di emissione sono assegnati secondo i criteri indicati nell'allegato 1 del Regolamento.

2. I nuovi scarichi di acque reflue industriali sono soggetti ai valori limite di emissione riportati nell'allegato 1 del Regolamento in base alla tipologia dell'impianto finale di trattamento delle acque reflue urbane e di eventuali specifiche prescrizioni dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico del predetto dell'impianto.

3. Gli scarichi di acque reflue industriali preesistenti al Regolamento sono soggetti al rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 1, colonna A dell'allegato 1 del Regolamento (coincidenti con quelli fissati dalla tabella 3, allegato 5, parte III del D.Lgs n. 152/2006, colonna "scarico in rete fognaria"). Per gli scarichi di acque reflue industriali recapitati in sezioni della fognatura servite da impianti primari, in sede di istruttoria per il rilascio od il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, possono essere adottati, in relazione alle caratteristiche qualitative quantitative dello scarico, limiti più restrittivi, anche sulla base di un eventuale parere collaborativo richiesto all'A.R.P.A. In ogni caso, per le situazioni esistenti nelle quali è prescritta la riduzione dei valori limite di emissione per uno o più parametri, l'autorizzazione stabilisce un periodo di allineamento ai nuovi limiti non inferiore a dodici mesi.

4. Le acque reflue provenienti dai servizi igienici, bagni, docce, mense, abitazioni e comunque di natura domestica, purché convogliate con collettori distinti, sono ammesse in rete fognaria nel rispetto delle disposizioni riguardanti le acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche.

5. Tutti gli scarichi di acque reflue industriali sono dotati di idonei pozzetti di prelievo per il campionamento delle acque di scarico secondo quanto stabilito nelle norme tecniche del Regolamento e dei prescritti presidi depurativi e di controllo richiesti dal Gestore.

6. Per gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui alla tabella 5, allegato 5, parte III, del D.Lgs n. 152/2006 si applicano le specifiche disposizioni dell'art. 108 del medesimo decreto legislativo.

#### **Art. 18 - Acque di raffreddamento**

1. Le acque di raffreddamento possono essere scaricate nella rete fognaria entro i limiti di portata fissati dal Gestore in funzione della capacità ricettiva del sistema fognario-depurativo, nel rispetto dei limiti di emissione per le acque reflue industriali riportati nell'allegato 1.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 101, c. 5, del D.Lgs n. 152/2006, in sede di istruttoria per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico oppure di rilascio o revisione del nulla osta allo scarico delle Utenze esistenti, il Gestore può prescrivere la separazione delle acque di raffreddamento dalle altre acque reflue originate presso l'insediamento e richiederne anche la destinazione a distinto corpo ricettore, riservandosi la facoltà di individuare *e prescrivere altre forme di scarico, prescrivendo, se del caso, l'adozione di sistemi di ricircolo, riutilizzo delle acque o particolari accorgimenti* <sup>(\*)</sup>.

#### **Art. 19 - Acque meteoriche non contaminate**

1. Le acque meteoriche non contaminate scolanti sulle aree verdi, nelle zone non pavimentate, sulle coperture, sui piazzali non adibiti ad attività produttiva, sono raccolte da tubazioni separate dalle

altre acque di scarico, convogliate e destinate a ricettori diversi dalla rete fognaria nel rispetto della normativa vigente. Tali acque devono essere di regola recapitate nel reticolo dei corpi idrici superficiali (fossi, canali e simili) ovvero infiltrate nel terreno a mezzo di dispositivi appropriati.

2. In assenza di idoneo ricettore il Gestore può consentire l'immissione delle acque meteoriche non contaminate nella rete fognaria meteorica (bianca), ove esistente, e solo in caso di ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, nella rete fognaria mista.

3. I tratti di fognatura destinati alla raccolta delle acque "nere" non possono in ogni caso ricevere acque meteoriche a meno di specifica autorizzazione da parte del Gestore.

#### **Art. 20 - Acque meteoriche contaminate**

1. Le acque meteoriche di dilavamento delle superfici esterne contaminate possono essere scaricate in fognatura "mista" o "nera", previa autorizzazione allo scarico, nel rispetto dei limiti di emissione e delle condizioni fissati dal Regolamento. L'Utente è comunque obbligato ad adottare le misure necessarie per evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, in particolare proteggendo dall'azione della pioggia eventuali cumuli di materie prime, prodotti, residui ovvero le aree destinate alle lavorazioni che possano essere causa di fenomeni di trascinamento o solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque meteoriche di dilavamento.

2. Per le acque meteoriche provenienti dal dilavamento di piazzali, depositi a cielo aperto o aree esterne impermeabili degli stabilimenti, potenzialmente contaminate e venute a contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate nello stabilimento, è prevista una specifica rete interna di raccolta provvista di appositi sistemi di gestione (accumulo, laminazione, trattamento, ecc.). In base alle caratteristiche delle superfici impermeabilizzate e degli inquinanti ivi presenti, il Gestore stabilirà l'entità della portata di acque da sottoporre al trattamento ("prima pioggia", altra frazione significativa ovvero l'intera portata).

3. Il sistema di raccolta, l'eventuale accumulo e/o trattamento delle acque meteoriche di dilavamento ("prima pioggia", "trattamento continuo", "vasca di laminazione", ecc.) sono approvati dal Gestore sulla base delle proposte progettuali dell'Utente.

4. Le acque meteoriche contaminate da idrocarburi (es. piazzali delle stazioni di rifornimento carburanti) possono essere gestite con sistemi di trattamento in continuo, dimensionati secondo la norma UNI EN 858-2, salvo diversa prescrizione del Gestore.

#### **Art. 21 - Acque di lavaggio dei piazzali**

1. Le acque di lavaggio dei piazzali dove hanno origine acque meteoriche contaminate sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 20 ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

#### **Art. 22- Scarichi particolari**

1. Gli scarichi provenienti da case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche ed attività affini che recapitano in rete fognaria, a richiesta del Gestore, possono essere sottoposti, su indicazione delle Autorità competenti, ad adeguati trattamenti preliminari prima di confluire in fognatura per evitare il diffondersi di eventuali batteri patogeni. Il Gestore, ove ritenuto necessario, prescrive la disinfezione anche nelle situazioni preesistenti nel più breve tempo possibile.

2. Il Gestore fissa caso per caso i limiti di concentrazione delle sostanze ad azione disinfettante o conservante per accettare in rete fognaria i reflui derivanti da servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico, piscine e stabilimenti idropinici ed idrotermali, fornendo le specifiche condizioni di scarico all'interno dell'autorizzazione.

#### **Art. 23 - Acque parassite**

1. Le acque derivanti da falde sotterranee e/o affioranti, drenaggi, sorgenti, fossati, tombinature stradali, canali di sgrondo e simili non possono essere collegate alla rete fognaria, ma devono essere destinate a diverso ricettore nel rispetto della vigente normativa in materia.

2. Il Gestore individua le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento

comunicando la loro presenza al titolare dell'immissione. Il Gestore, eventualmente sentito l'AATO e gli altri soggetti competenti (es. ARPA), fornisce al titolare dell'immissione adeguate prescrizioni per l'eliminazione delle acque parassite, anche sulla base delle proposte progettuali e dei cronoprogrammi operativi del titolare, fissando un termine di adeguamento.

**Note Capo II:**

(1) Legge regionale 05.12.2008, n. 16, recante “*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo*”.

(2) Decreto legislativo 03.02.1997, n. 52, recante “*Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose*”.

(\*) Parte in corsivo introdotta a seguito recepimento osservazioni ARPA di cui al parere prot. n. 5046/10/SA/PA/12 del 04.06.2010.

### **CAPO III – Norme tecniche**

#### **Art. 24 - Applicabilità**

1. Gli obblighi e le norme tecniche del presente Capo si riferiscono ai nuovi allacciamenti ed ai nuovi impianti di scarico, nonché alle situazioni esistenti oggetto di interventi di modifica sostanziale delle fognature interne o di interventi edilizi di ristrutturazione e restauro degli immobili che interessino le canalizzazioni di raccolta e/o gli impianti di trattamento delle acque reflue e meteoriche, secondo quanto stabilito dall'art. 81.
2. Il Gestore, in relazione a particolari condizioni tecniche o ambientali, potrà valutare l'emissione di diverse prescrizioni o specifiche deroghe, valutando caso per caso le singole situazioni e le caratteristiche degli interventi. In ogni caso, per l'adeguamento dei punti di misurazione non conformi alle norme del Regolamento, il Gestore, valutato il singolo caso e le eventuali proposte dell'Utente, fissa i termini di esecuzione dei lavori non superiori a **sei** mesi.
3. Le disposizioni del presente Capo possono essere integrate dal Gestore con i documenti tecnici di applicazione del Regolamento predisposti ai sensi dell'art. 85.

#### **Art. 25 - Utilizzo della rete fognaria**

1. Nelle zone servite da rete fognaria di tipo “misto”, l'Utente convoglia tutte le acque reflue e, nei casi consentiti dal Regolamento, anche le acque meteoriche, nel collettore pubblico attraverso un unico allacciamento.
2. Nelle zone servite da fognature di tipo separato:
  - a) nella condotta destinata alle acque reflue (fognatura “nera”) è ammessa l'immissione di acque reflue domestiche, acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche, acque reflue industriali, acque meteoriche contaminate e di “prima pioggia”;
  - b) nella condotta di fognatura “meteorica” (o “bianca”) può essere consentita la sola immissione di acque meteoriche non contaminate e di “seconda pioggia” qualora l'Utenza non disponga di un ricettore alternativo idoneo.
  - c) nella fognatura “meteorica” può essere concessa l'eventuale immissione del troppopieno di emergenza dei sistemi interni di dispersione delle acque meteoriche non contaminate nel suolo.

#### **Art. 26 - Allacciamento alla rete fognaria**

1. Il Gestore, stabilisce le norme, le modalità ed il punto di allacciamento alla rete fognaria da parte dell'Utenza.
2. Ogni Utenza può disporre di un unico collegamento alla fognatura (“nera” o “mista”) e, nei casi consentiti dal Gestore, di un unico allacciamento alla fognatura meteorica, ove presente.
3. Qualora non risulti possibile collegare alla fognatura tutti gli scarichi di una Utenza attraverso un unico allacciamento, per comprovate motivazioni di ordine tecnico legate all'estensione dell'insediamento e/o alla dislocazione interna dei punti da cui ha origine lo scarico, può essere ammesso un numero diverso di allacciamenti, su richiesta motivata dell'Utente.

4. Gli allacciamenti alla fognatura sono di norma realizzati direttamente sul “cielo” della condotta fognaria. In caso ciò non risultasse conveniente, in relazione alla presenza di vincoli od interferenze, il collegamento potrà essere effettuato in corrispondenza della camera di ispezione più vicina all’insediamento (allacciamento su pozzetto). Nell’ipotesi di imbocchi preesistenti, realizzati durante la posa della rete fognaria, l’Utente dovrà collegare il proprio scarico al predetto imbocco.
5. Il tracciato della tubazione di allacciamento è di norma perpendicolare all’asse stradale; in caso di comprovate difficoltà tecniche è ammessa la posa della tubazione con angolazioni diverse. E’ comunque vietata la realizzazione di allacciamenti con tracciato parallelo alle viabilità pubbliche.
6. Il tracciato dell’allacciamento è individuato tenendo conto che devono essere rispettate le prescritte distanze dalle reti tecnologiche, dalle alberature e dai confini di proprietà, secondo quanto stabilito dalle vigenti normative e dai Regolamenti locali.
7. Le tubazioni di allacciamento e i relativi pezzi speciali da collocare in sede stradale per la realizzazione del collegamento alla rete fognaria sono costituiti di norma da manufatti in PVC-U UNI EN 1401 UD (tipo SN 8- SDR34 o SN4 –SDR 41) con guarnizione elastomerica “a labbro” tipo UNI EN 681-1.
8. I diametri delle condotte di allacciamento sono rapportati alla portata idraulica dello scarico; per gli allacciamenti standard d’Utenza sono fissati i seguenti diametri di riferimento:
- a) allacciamento rete fognaria “nera” e “mista”: DN 200 (minimo accettabile: DN 160);
  - b) allacciamento fognatura meteorica: DN 250 (minimo accettabile: DN 200).
- Nel caso l’Utente proponga diametri superiori a quelli di riferimento, il Gestore, in fase di esecuzione dell’istruttoria dell’istanza di allacciamento, richiede specifica relazione idraulica di calcolo che giustifichi i maggiori diametri proposti.
9. La tubazione di allacciamento deve essere posata ripartendo la pendenza in modo tale da mantenere il più possibile costante la velocità di deflusso. La pendenza minima consentita è del 0,5% quella massima raccomandata non deve superare il 3%; il Gestore, in caso di pendenze superiori può prescrivere l’adozione di opportuni accorgimenti tecnici per la riduzione della velocità di scorrimento delle acque reflue nel tratto di allacciamento (pozzetti dissipatori, ecc.).
10. Per la realizzazione degli allacciamenti passanti in proprietà privata trova applicazione quanto previsto dal c. 2 dell’art. 11 del Regolamento. L’Utente interessato è tenuto a risarcire il proprietario del fondo degli eventuali danni causati dalla posa della condotta di allacciamento ed alla messa in pristino dello stato dei luoghi, salvo diverso accordo tra le parti.

#### **Art. 27 - Attraversamento altre reti tecnologiche**

1. La condotta di allacciamento dell’Utenza è realizzata in modo da sottopassare le altre reti tecnologiche interrate ed è posata di norma ad una profondità minima di 80 cm dal piano stradale, rispettando le distanze di sicurezza nei confronti di qualunque altra rete tecnologica interrata esistente sia per ragioni igienico-sanitarie che per eventuali successivi interventi di manutenzione sulla tubazione. Tale profondità risulta anche la minima raccomandata per limitare il rischio di congelamento dei liquami in caso di temperature esterne particolarmente rigide.
2. Le opere di protezione dei sottoservizi e di segnalazione della condotta di allacciamento, se richieste dai relativi Soggetti gestori o previste dalla vigente normativa, nonché le altre opere speciali funzionali alla realizzazione dell’allacciamento sono a carico dell’Utente.

#### **Art. 28 - Ripristini e dismissioni degli allacciamenti**

1. Il Gestore si assume l’onere di ripristinare gli allacciamenti alla fognatura, ogni qualvolta siano sostituiti oppure riparati tratti di collettori nell’ambito dei lavori di sua competenza. I titolari degli insediamenti interessati saranno opportunamente preavvisati ed invitati a fornire, per tempo, tutte le informazioni in loro possesso circa l’ubicazione degli allacciamenti.
2. Qualora a causa dei lavori di competenza dell’Utente, venga arrecato danno all’integrità ed alla funzionalità delle reti tecnologiche interrate, l’Utente o, per esso, l’Impresa esecutrice, è tenuto ad informare tempestivamente il Soggetto gestore che prenderà i provvedimenti necessari a ripristinare la piena funzionalità della rete e/o degli impianti danneggiati, a totale carico del responsabile.

## **Art. 29 - Manutenzione e riparazione degli allacciamenti**

**1.** Le riparazioni e gli altri interventi di manutenzione straordinaria necessari per garantire il buon funzionamento degli allacciamenti ai collettori della rete fognaria sono di norma eseguiti dal Gestore su segnalazione dell'Utente. Nel caso di malfunzionamenti riconducibili alla cattiva conduzione dello scarico (es. ostruzioni o danneggiamenti causati dall'immissione di materiali o sostanze non consentiti) il Gestore addebita la spesa dell'intervento all'Utente. In via eccezionale le operazioni di riparazione possono essere effettuate anche dall'Utente previo acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte dell'interessato che intende effettuare in proprio i lavori di riatto.

**2.** Il Gestore, in caso di malfunzionamento della rete fognaria, può intervenire anche su richiesta scritta dell'Utente interessato, al fine di accertare eventuali problemi di deflusso della condotta pubblica e provvedere per quanto di **sua** competenza. La richiesta dell'Utente deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'immobile interessato, la posizione dell'allacciamento e del pozzetto di consegna, in modo da rendere tempestivo ed efficace l'intervento del Gestore.

**3.** Nel caso l'inconveniente segnalato dall'Utente (es. ostruzione del proprio allacciamento e/o del pozzetto di consegna) derivi da problemi legati alle canalizzazioni interne dell'immobile o da un allacciamento realizzato in difformità dalle prescrizioni del Regolamento o da quelle impartite dal Gestore e non dalla rete fognaria, il Gestore può richiedere il rimborso delle spese sostenute riguardanti l'intervento, a consuntivo secondo apposito "elenco prezzi" dallo stesso approvato. Qualora abbiano a verificarsi danni al sistema fognario, addebitabili a negligenza nonché manomissione od altro a carico di un Utente e si configuri l'urgenza di provvedere immediatamente, il Gestore esegue direttamente ogni lavoro necessario, previa contestazione all'Utente, con addebito di spese a carico del responsabile.

## **Art. 30 - Allacciamenti vietati**

**1.** Gli allacciamenti alla rete fognaria per lo scarico di acque reflue di qualsiasi genere, provenienti da ogni tipo di insediamento, devono essere realizzati esclusivamente in conformità al presente Regolamento. Non possono essere predisposti nuovi allacciamenti alla rete fognaria:

- a) abusivamente o senza apposita autorizzazione;
- b) su caditoie stradali (comprese le griglie e le "bocche di lupo");
- c) sulle fognature prive di depuratore terminale, salvo nei casi autorizzati;
- d) su tratti fognari in pressione;
- e) su canali scaricatori di piena e sulle condotte dismesse della rete fognaria.

**2.** Il Gestore può richiedere all'Utente la dismissione degli allacciamenti, eseguiti in difformità al Regolamento o ricadenti nelle casistiche sopra elencate, qualora gli stessi cagionino malfunzionamento del sistema fognario ovvero diano luogo a problemi di carattere ambientale o igienico sanitario.

## **Art. 31 - Punto di consegna (pozzetto di ispezione finale)**

**1.** Tutti gli allacciamenti sono provvisti di un apposito pozzetto di ispezione collocato, salvo impedimenti tecnici, su suolo pubblico (all'esterno della recinzione), o comunque in posizione sempre accessibile da parte del personale addetto al controllo, per consentire le verifiche sul rispetto delle disposizioni del Regolamento.

**2.** Il manufatto di ispezione è sempre reso e mantenuto accessibile da parte dell'Utente e non coperto da terra, cemento, asfalto, detriti, piantumazioni, ecc.

**3.** Il pozzetto di ispezione esterno, salva diversa prescrizione del Gestore, è realizzato con manufatti a perfetta tenuta idraulica in calcestruzzo vibrato e armato, con chiusino in ghisa (tipo antiodore) di dimensioni minime pari a 50 x 50 cm.

**4.** E' ammesso anche l'impiego di pozzetti di ispezione prefabbricati in PEAD o altri materiali con caratteristiche tecniche equivalenti a quelle sopra descritte.

**6.** Nel caso il punto di consegna corrisponda con il punto di misurazione il pozzetto è realizzato tenendo conto di quanto prescritto all'articolo 32 del Regolamento.

### **Art. 32 - Punto di misurazione (pozzetto fiscale)**

1. Il punto di misurazione di uno scarico è il punto assunto a riferimento per il campionamento che, di norma, corrisponde ad un manufatto adatto al prelievo delle acque reflue (pozzetto fiscale) e che, di fatto, può non coincidere con il punto di consegna. Le Utenze con scarico di acque reflue industriali sono dotate di un manufatto adeguato al prelievo dei campioni per la verifica della conformità delle acque reflue ai limiti di emissione imposti nell'autorizzazione allo scarico.
2. Il pozzetto di ispezione che assume funzione di "pozzetto fiscale", è collocato:
  - a) di norma immediatamente a monte dell'immissione nella rete fognaria (punto coincidente con il punto di consegna); nell'ipotesi che sussistano a monte del punto di consegna diluizioni con acque non inquinate, il punto di misurazione è individuato in un pozzetto sistemato prima della miscelazione con tali acque. Tale disposizione si applica solo nel caso di situazioni preesistenti alla data di approvazione del Regolamento;
  - b) per le acque reflue contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs n. 152/2006 provenienti da stabilimenti che NON rientrano nell'ambito di applicazione del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs 152/2006<sup>(1)</sup>, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o all'uscita dell'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo;
  - c) per le acque reflue provenienti da stabilimenti che RIENTRANO nell'ambito di applicazione del sopra richiamato titolo III-bis, nel punto stabilito dall'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.).
3. Nel caso non fosse possibile realizzare il punto di misurazione (pozzetto fiscale) in un'area accessibile dall'esterno della proprietà, il posizionamento alternativo dovrà comunque consentire il diretto ed immediato svolgimento delle attività di controllo e prelievo di campioni (es. realizzando un portoncino di accesso dedicato all'ingresso del personale addetto al campionamento).
4. Il manufatto di campionamento deve consentire l'agevole prelievo d'acqua di scarico ed essere realizzato con dimensioni minime 60 x 60 cm, con un dislivello tra la condotta di ingresso e quella di uscita di almeno 20 cm ed il pelo libero dell'acqua nel pozzetto posto a una quota minima di 20 cm dal fondo. Le caratteristiche tecniche dei materiali che costituiscono il manufatto ed il relativo chiusino sono le stesse di quelle previste per i punti di consegna.
5. Il Gestore può richiedere anche la realizzazione di eventuali altri manufatti per il prelievo di acque in punti specifici del ciclo produttivo/depurativo e la realizzazione di appositi vani per la collocazione di campionatori automatici per il prelievo delle acque di scarico.

### **Art. 33 - Dispositivi di coronamento**

1. Il chiusino per accedere al pozzetto di consegna/misura deve essere, a meno di motivati impedimenti tecnici o diversa prescrizione del Gestore, in ghisa sferoidale a superficie quadrata, munito di telaio a tenuta. Il dispositivo sarà rispondente alle norme UNI EN 124, dimensionato secondo le specifiche classi di resistenza.
2. Per i pozzetti posati su suolo pubblico (marciapiedi, accessi carrai di insediamenti residenziali), salvo diversa prescrizione, è richiesta la classe minima C250.

### **Art. 34 - Configurazione e caratteristiche delle canalizzazioni interne**

1. Le acque originate presso ciascun insediamento sono convogliate all'esterno della proprietà con tubazioni separate, distinte per tipologie, fino allo specifico pozzetto di ispezione dopo il quale è ammessa la riunione degli scarichi in un unico pozzetto (punto di consegna), salvo nel caso di fognatura separata alla quale possono essere realizzati due distinti allacciamenti.
2. Le acque di raffreddamento, qualora ne sia concesso lo scarico in rete fognaria, sono convogliate alla fognatura "nera" o "mista" con canalizzazioni distinte dagli altri flussi di acque reflue industriali e sono dotate di un distinto punto di misurazione.
3. Nel caso di edifici a destinazione produttiva o commerciale le linee per la raccolta delle acque meteoriche dei piazzali e delle viabilità interne sono di norma distinte da quelle della copertura dell'edificio produttivo ed avviate a distinti ricettori.
4. Le condotte ed i manufatti sono realizzati in materiali idonei che garantiscano la perfetta tenuta idraulica e la durata nel tempo dell'impianto di scarico, anche in funzione della tipologia e delle

caratteristiche delle acque reflue in esse convogliate.

5. Le canalizzazioni interne dell'insediamento sono munite di adeguati sistemi di ventilazione per garantire la corretta aerazione, anche con l'ausilio di sistemi dedicati (sfiati, tubazioni, ecc.).

6. Nel caso di immissione in fognatura per gravità, nessun apparecchio di scarico della fognatura interna degli stabili, ivi compresi i pozzetti dei cortili e gli altri spazi privati, può avere la bocca di immissione ad un livello inferiore di 80 cm rispetto al piano stradale (o al piano campagna). Eventuali danni cagionati agli immobili ed a terzi a causa di scarichi posti ad un livello inferiore a quello sopra indicato restano comunque a carico del proprietario dello stabile o, se diverso, dell'Utente. In tali ipotesi devono essere adottati tutti gli opportuni accorgimenti tecnici atti ad evitare la fuoriuscita delle acque nel caso di sovraccarico del condotto nel quale avviene l'immissione e delle canalizzazioni interne dello stabile, come per esempio l'inserimento di una valvola contro il rigurgito (valvola tipo "clapet" o di altro tipo) immediatamente a monte dell'allacciamento. Il Gestore, sentito il Comune competente, soprattutto per eventuali situazioni esistenti, può consentire deroghe, su richiesta degli interessati e sotto loro responsabilità, a quanto previsto al primo periodo del presente comma.

7. Deve essere comunque garantita, con l'ausilio di opportuni accorgimenti tecnici, la sicurezza da ogni possibile invasione della proprietà da parte di acque fognarie (es. rigurgito) e/o dilavamento stradale in caso di anomalo funzionamento della rete fognaria, di momentanea inefficienza delle caditoie in sede stradale e qualora si verifichino eventi meteorici di particolare intensità. In particolare l'Utente è tenuto a mettere in atto opportuni presidi (es. valvole "clapet", sistemi di "troppopieno", drenaggi/invasi alternativi, ecc.) per la salvaguardia di cantine, scantinati, autorimesse e di ogni locale o impianto posto ad una quota inferiore al piano stradale o al piano campagna.

#### **Art. 35 - Riunione di più scarichi**

1. In via eccezionale può essere ammessa la riunione di scarichi di più Utenze prima dell'immissione nella rete fognaria attraverso un unico condotto di scarico "in comune", nei casi in cui particolari condizioni topografiche, urbanistiche e impiantistiche non consentano il convogliamento separato degli scarichi nella fognatura.

2. Ogni Utente è dotata di pozzetto di ispezione (punto di misurazione/punto di consegna) posizionato a monte del punto di confluenza nel condotto di scarico "in comune". Tale condotto, prima dell'innesto nella rete fognaria, è dotato di uno specifico pozzetto di ispezione (punto di consegna).

3. In merito agli adempimenti autorizzativi trova applicazione quanto stabilito al Capo IV del Regolamento, ferma restando la responsabilità di ogni singolo Utente in relazione ad eventuali immissioni irregolari o danni alle infrastrutture fognarie.

4. Per ragioni legate alla necessità di razionalizzazione il numero e la posizione degli allacciamenti fognari, specie nei casi di piccoli agglomerati o di insediamenti molto vicini tra loro o nei casi per i quali non siano individuabili valide soluzioni tecniche alternative, il Gestore può richiedere che due o più Utenze con scarichi di acque reflue domestiche e/o scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche, convoglino in rete fognaria le proprie acque reflue attraverso un unico allacciamento stradale adeguatamente dimensionato. Ogni Utente disporrà comunque di proprio punto di consegna a monte della confluenza.

5. Nel caso di più Utenti che utilizzano un unico allacciamento ed eventualmente del relativo pozzetto di ispezione finale, ove presente, la manutenzione dei manufatti è di competenza di tutti gli Utenti utilizzatori.

#### **Art. 36 - Materiali**

1. Le condotte ed i manufatti costituenti le reti di raccolta delle acque reflue e meteoriche dovranno essere realizzati con materiali conformi alle normative UNI EN di riferimento ed alle altre disposizioni applicabili.

### **Art. 37 - Impianti di pretrattamento (acque reflue industriali)**

1. Per impianto di pretrattamento si intende il complesso di opere civili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema finalizzato a permettere lo scarico in rete fognaria delle acque reflue industriali nel rispetto del Regolamento.
2. Le Utenze industriali, le cui acque reflue non rientrino nei limiti di accettabilità stabiliti dal Regolamento, hanno l'obbligo di provvedere, mediante l'installazione di un impianto di pretrattamento, all'abbattimento delle sostanze inquinanti entro le concentrazioni consentite e a rispettare eventuali ulteriori prescrizioni impartite nell'autorizzazione allo scarico.
3. Gli impianti di fognatura interna e di pretrattamento degli scarichi di acque reflue industriali sono progettati e sottoposti a collaudo funzionale da parte di un tecnico con specifica competenza ed iscritto all'albo professionale. Gli impianti sono realizzati conformemente agli elaborati di progetto approvati dal Gestore che effettua la relativa istruttoria tecnica.
4. L'Utente è l'esclusivo responsabile del proprio impianto di pretrattamento e ne assicura la gestione, manutenzione e più in generale il corretto funzionamento.

### **Art. 38 - Trattamenti primari (acque reflue domestiche)**

1. I trattamenti primari, nei casi previsti dal Regolamento e/o dalla vigente normativa regionale (art. 17, L.R. 16/2008<sup>2</sup>) oppure quando prescritti dal Gestore, sono realizzati mediante installazione di fossa tipo Imhoff, secondo quanto stabilito dalla delibera interministeriale del 4 febbraio 1977 e nel rispetto dei medesimi criteri dimensionali. Per garantire la migliore tenuta del manufatto e la facile installazione è preferibile l'impiego di prefabbricati preassemblati in materiale plastico (PEMD, PEAD) o composito (PRFV).

### **Art. 39 - Impianti di sollevamento**

1. Se per lo scarico in rete fognaria è necessaria l'adozione da parte dell'Utente di sollevamento meccanico per le acque, l'impianto di pompaggio da adottarsi è preventivamente approvato dal Gestore con parere tecnico contenente le eventuali prescrizioni del caso.
2. Lo scarico deve essere comunque recapitato in fognatura in gravità, almeno per il tratto dell'allacciamento posto a valle del punto di consegna, installando un pozzetto di "calma" nella posizione più appropriata in quota utile per il deflusso in gravità.
3. Per le modalità di realizzazione dei sistemi di sollevamento si rimanda alle norme UNI EN 12050-1 e UNI EN 12050-2 ed alle altre norme tecniche internazionali riconosciute.

### **Art. 40 - Bacini degrassatori**

1. L'installazione dei bacini degrassatori è obbligatoria per gli insediamenti all'interno dei quali sono presenti cucine (ristoranti e simili) con una produzione giornaliera superiore a 20 pasti e per le mense di insediamenti ed uffici aziendali con più di 20 utenti/giorno. Il Gestore, per gli insediamenti plurifamiliari o condominiali e nel caso di reti fognarie servite da impianti di tipo "primario", può prescrivere l'installazione dei bacini degrassatori o di adeguate trappole per il trattenimento dei grassi.
2. I bacini degrassatori (c.d. "condensagrassi") sono di norma dimensionati, realizzati ed installati secondo i criteri stabiliti dalla norma UNI EN 1825-1 e 2.

### **Art. 41 - Misuratori dell'approvvigionamento idrico**

1. Gli Utenti del servizio di fognatura e depurazione che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dall'acquedotto, sono tenuti all'installazione di idonei strumenti per la misurazione della portata delle acque prelevate secondo le prescrizioni tecniche fornite dal Gestore ed al rispetto delle specifiche disposizioni della concessione di derivazione idrica ex R.D. 1775/1933.

### **Art. 42 - Misuratori di portata e strumenti di controllo in automatico**

1. Per gli scarichi di acque reflue industriali il Gestore può richiedere l'installazione, a cura e spese dell'Utente, di appositi sistemi per la misura delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, di

campionamento in automatico delle acque reflue e di altre apparecchiature speciali (es. vasche di omogeneizzazione) per il monitoraggio e la gestione dello scarico secondo quanto previsto dal Regolamento e dalla vigente normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (art. 131 del D.Lgs n. 152/2006).

**Note Capo III:**

(1) Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs 152/2006, recante norme in materia di autorizzazione ambientale, come introdotto dall'art. 2, comma 24, del D.Lgs 29.06.2010, n. 128 abrogativo del decreto legislativo 18.02.2005, n. 59 recante "*Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.*"

(2) L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 "*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo*" (art. 17, "Scarichi da acque reflue urbane ad agglomerati con meno di 2000 a.e.").

## **CAPO IV – Autorizzazioni**

### **Art. 43 - Principi generali**

1. La manomissione del suolo pubblico e delle condotte delle reti fognarie è vietata senza lo specifico nulla osta rilasciato dal Gestore ai sensi del presente Regolamento e l'ottenimento di tutti gli atti abilitativi previsti dalla vigente normativa. Non è consentito altresì smuovere, guastare od asportare i chiusini della rete fognaria e dell'acquedotto pubblico.

2. Il Gestore, eventualmente sentita l'Amministrazione comunale competente, può autorizzare direttamente l'Utente interessato per l'esecuzione dei lavori di allacciamento a seguito di formale domanda. Nelle altre ipotesi, il Gestore provvede a sua cura alla realizzazione degli allacciamenti in sede stradale secondo apposito preventivo approvato dall'Utente.

### **Art. 44 - Termini di presentazione delle domande**

1. Le domande di nulla osta all'allacciamento ed allo scarico per l'ammissione al servizio di fognatura e depurazione sono presentate dai soggetti interessati:

a) per insediamenti esistenti da allacciare a seguito della realizzazione di nuove reti fognarie, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'apposito avviso redatto dal Gestore e contenente modalità e tempi di esecuzione;

b) nel caso di insediamenti esistenti in aree già dotate di rete fognaria entro 30 giorni dal ricevimento dell'apposito avviso redatto dal Gestore dopo la verifica dello stesso della mancanza di allaccio fognario, ferma restando la possibilità dell'interessato di provvedere alla tempestiva richiesta per la regolarizzazione dello scarico;

d) nel caso di ordinanza del Comune entro i termini fissati nel provvedimento.

2. Nel caso di costruzione di nuovi edifici o di ristrutturazione di edifici esistenti collocati su aree servite dalla rete fognaria, la richiesta di allacciamento è prodotta dall'Utente interessato contestualmente alla presentazione del progetto edilizio tendente ad ottenere il permesso di costruire e seguirne il medesimo iter amministrativo ovvero dopo l'ottenimento del permesso di costruire da parte del Comune competente.

3. L'allacciamento alla rete fognaria deve essere realizzato, di norma, entro 6 mesi dal rilascio del nulla osta, a spese dell'Utente autorizzato.

### **Art. 45 - Modalità di presentazione**

1. Le istanze di autorizzazione e nulla osta previste dal Regolamento sono di norma presentate dal richiedente al Gestore o, ove presente, allo Sportello Unico di cui alla L.R. n. 3/2001<sup>(1)</sup>.

2. Nel caso di allacciamenti la cui realizzazione è compresa all'interno di pratiche edilizie (nuovi edifici, ristrutturazioni, ecc.) l'interessato può allegare l'istanza alla richiesta di permesso di costruire, mentre per la denuncia di inizio attività (DIA) il richiedente è tenuto a fare riferimento alle specifiche procedure del Comune competente per territorio.

3. Nell'ipotesi di cui al c. 2 il Comune competente trasmette al Gestore, secondo appositi accordi stipulati con quest'ultimo, copia degli atti riguardanti la richiesta di nulla osta e la realizzazione

dell'allacciamento fognario.

#### **Art.46-Domanda di nulla osta all'allacciamento ed allo scarico**

1. La richiesta di nulla osta redatta su apposito modulo predisposto dal Gestore deve essere corredata dai seguenti documenti in duplice copia:

- a) corografia in scala 1:5000 (es. da C.T.R.) o in scala 1:10000 / 1:25000 (es. I.G.M.) con l'indicazione della posizione dell'immobile interessato dai lavori di allacciamento;
- b) estratto di mappa in carta semplice (in scala 1:1000 o 1:2000) comprensivo di un intorno di almeno 100 m dall'immobile interessato;
- c) planimetria in idonea scala (in scala 1:100, 1:200 o altra idonea in base all'estensione e delle caratteristiche dell'insediamento) riportante:

- c.1) il percorso di tutte le canalizzazioni interne distinte nei tracciati delle acque di ogni tipologia e delle condotte idriche (i tracciati dovranno comprendere tutto il percorso delle condotte dall'origine dello scarico, anche internamente all'edificio, sino al punto/i di collegamento alla rete fognaria);
- c.2) l'indicazione di tutti i manufatti connessi con la formazione delle acque di scarico (pozzetti, pozzetto di ispezione finale, pozzi perdenti, condensagrassi, vasche settiche, ecc.);
- c.3) l'ubicazione del punto di approvvigionamento idrico (contatore acquedotto, se esistente);
- c.4) gli edifici interessati all'allacciamento;
- c.5) le aree pavimentate/impermeabilizzate (es. parcheggi) servite da drenaggi per le acque meteoriche;
- c.6) la posizione di eventuali scarichi preesistenti non recapitati nella fognatura (su suolo, fossati, "tombinature" stradali, corsi d'acqua, ecc.);
- c.7) il tracciato e la posizione del collegamento fognario per il quale si richiede l'autorizzazione;
- c.8) quote planoaltimetriche dell'insediamento rispetto al punto di allacciamento;

d) ricevuta del versamento delle spese di istruttoria;

e) documentazione fotografica (facoltativa).

2. La domanda di allacciamento per l'ammissione al servizio costituisce richiesta di nulla osta allo scarico per le acque reflue domestiche e assimilate alle acque reflue domestiche.

3. Per le richieste di allacciamento riguardanti gli stabilimenti industriali, quanto sopra riportato dovrà essere integrato da una relazione tecnica dettagliata sullo stabilimento, con la descrizione delle lavorazioni (materie prime, processi lavorativi, prodotti, sottoprodotti e reflui con qualità e periodicità), della portata degli scarichi che dovrà essere separata su distinte canalizzazioni per la raccolta delle varie tipologie di acque originate nell'insediamento (servizi igienici, processo, piazzali, ecc.), le caratteristiche dell'eventuale specifico impianto di trattamento ed altre informazioni richieste nella specifica modulistica approntata dal Gestore. La documentazione del presente comma e la relazione tecnica dovranno essere firmati da un tecnico abilitato.

4. Il Gestore provvede alla conclusione dell'istruttoria entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le eventuali interruzioni per l'acquisizione di documentazione integrativa o di pareri di competenza di terzi.

#### **Art.47 - Nulla osta all'allacciamento ed allo scarico in rete fognaria**

1. Il nulla osta allo scarico con relativa autorizzazione all'allacciamento è rilasciato al proprietario o amministratore dell'insediamento da cui origina lo scarico per l'ammissione al servizio.

2. Con il nulla osta l'Utente può immettere nella rete fognaria acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche ed acque meteoriche non contaminate (ove ne sia permessa l'immissione in rete fognaria meteorica o mista). Il nulla osta può contenere le prescrizioni tecniche per la realizzazione dell'allacciamento fognario richiesto dall'Utente.

3. Il nulla osta allo scarico ha durata illimitata e può essere riesaminato d'ufficio e, se necessario, adeguato su iniziativa del Gestore, ferma restando la necessità di aggiornamento di consistenza dell'Utenza.

4. Per gli scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche (ed eventuali meteoriche) già in esercizio alla data di entrata in vigore del Regolamento il nulla osta è sostituito dalla sola comunicazione redatta secondo gli appositi moduli predisposti dal Gestore e corredata da una dichiarazione dell'Utente attestante l'assimilazione delle acque reflue. Il Gestore ha la facoltà di verificare, con appositi sopralluoghi e controlli, la natura dello scarico e la veridicità delle dichiarazioni fornite dal titolare dell'attività, che ha inviato la comunicazione, e può:

- a) richiedere documentazione/informazioni ad integrazione delle notizie ottenute dall'Utente;
- b) comunicare specifiche prescrizioni;
- c) richiedere la presentazione di una domanda di nulla osta allo scarico.

5. Il nulla osta si limita alle acque reflue ed allo stabile o agli stabili per i quali è stato richiesto e per quella consistenza di essi che risulta dalla documentazione presentata a corredo dell'istanza. Non possono allacciarsi altre parti degli stabili stessi e tanto meno stabili contigui, ancorché della stessa proprietà, senza aver ottenuto lo specifico nulla osta del Gestore a seguito di nuova domanda ed aggiornamento della documentazione presentata.

#### **Art. 48 - Esecuzione dei lavori**

1. Chiunque intenda realizzare o ripristinare in proprio un collegamento alla rete fognaria che comporti manomissioni di infrastrutture pubbliche o del piano viabile, oltre al nulla osta rilasciato dal Gestore, è tenuto a munirsi della specifica autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, fermo restando l'ottenimento degli altri titoli abilitativi eventualmente necessari presso le competenti Autorità (permessi di attraversamento, nulla osta, concessioni occupazione suolo pubblico, servitù di passaggio, ordinanze per la limitazione del traffico, depositi cauzionali, ecc.), secondo quanto stabilito dalla vigente normativa e dai regolamenti locali.

2. Prima dell'esecuzione dei lavori di allacciamento l'Utente interessato o, per esso l'Impresa incaricata, è tenuto a comunicare al Gestore, con almeno 10 giorni di anticipo, la data di esecuzione dei lavori affinché il personale incaricato del Gestore possa effettuare le verifiche di competenza. L'assenza di preavviso ed il conseguente mancato controllo di competenza del Gestore, comporterà l'obbligo, da parte dell'Utente, di fornire adeguata documentazione fotografica delle fasi esecutive delle opere prescritte. Il Gestore può richiedere la riapertura dello scavo per la verifica della conformità dei lavori di allacciamento a totale costo dell'Utente e/o dell'Impresa esecutrice.

3. Prima di effettuare lo scavo in sede stradale l'Utente richiede ai Soggetti gestori competenti la segnalazione delle reti tecnologiche interrato presenti nell'area dell'intervento.

4. La realizzazione degli allacciamenti da parte del Gestore, ove prevista, è subordinata all'ottenimento degli atti abilitativi di competenza dell'Utente ed al pagamento del contributo di allacciamento secondo apposito preventivo approvato dall'Utente interessato.

#### **Art. 49-Fognature di lottizzazione**

1. Gli interventi realizzati direttamente dal lottizzante o da altri soggetti con qualsiasi altro titolo, a scomputo di oneri di urbanizzazione e / o a fronte di oneri determinati in convenzioni urbanistiche o simili, restano di proprietà comunale dopo il formale collaudo e presa in carico da parte del Gestore.

2. All'atto della presentazione al Comune del progetto di costruzione, ampliamento e ristrutturazione e di nuove urbanizzazioni, ai fini dell'ottenimento del permesso di costruire o per la stipula di convenzione urbanistica, deve essere predisposto a cura del lottizzante un progetto di dettaglio delle aree da urbanizzare che saranno cedute al Comune a scomputo degli oneri concessori. Nelle more dell'emanazione di specifiche direttive tecniche da parte dell'AATO, gli elaborati, per quanto attiene ai servizi in capo al Gestore (rete fognaria e rete idrica), dovranno essere conformi alle linee guida fissate dal Gestore e risultare coerenti con le previsioni del Progetto Generale delle Fognature del Comune competente per territorio.

3. Il Gestore assume formale ruolo in sede di approvazione dei progetti e dei collaudi, ai fini della presa in carico delle nuove infrastrutture realizzate. Le nuove reti e impianti, per essere attivati dal Gestore, dovranno risultare completi, funzionanti, collaudati e dotati delle necessarie autorizzazioni,

della restituzione cartografica “come costruito” (as built) e delle specifiche tecniche relative ai materiali impiegati.

#### **Art. 50 - Visite tecniche**

1. Il Gestore, nel caso di esecuzione dei lavori di allacciamento da parte dell'Utente, effettua i controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità. Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dal Gestore su richiesta scritta.
2. Al sopralluogo di controllo o, in caso di esecuzione dei lavori da parte del Gestore, alle fasi di realizzazione del collegamento fognario dovrà presenziare il proprietario dell'insediamento e/o un suo delegato a disposizione del personale incaricato dal Gestore per tutte le verifiche tecniche che si rendessero necessarie. Il suddetto sopralluogo è finalizzato unicamente a verificare l'osservanza delle norme del Regolamento e la rispondenza agli elaborati progettuali approvati.
3. Il Gestore può accettare la relazione asseverata da un tecnico abilitato, eventualmente corredata da idonea documentazione fotografica, in merito all'esecuzione in conformità del Regolamento, evitando il sopralluogo tecnico di controllo.
4. In caso di esito non favorevole della visita tecnica, il richiedente è tenuto a adeguare le opere alle indicazioni e prescrizioni impartite. La constatazione della regolare esecuzione sarà eseguita dal Gestore, fatto salvo il caso ove ricorra l'asseverazione.

#### **Art.51-Insedimenti preesistenti non allacciati (avviso, ordinanza, esecuzione d'ufficio)**

1. Qualora il Gestore venga a conoscenza o rilevi, durante la sua attività di gestione e controllo della rete fognaria, la presenza di scarichi non allacciati provenienti da fabbricati siti in zone servite dalla rete fognaria, trasmette al titolare dello scarico, a mezzo di lettera raccomanda A/R, l'avviso dell'obbligo di allacciamento contenente le modalità ed i tempi per la presentazione della domanda di allacciamento alla rete fognaria e per la successiva realizzazione delle opere.
2. Il Gestore segnala al Comune competente per territorio i Soggetti che **non** hanno realizzato l'allacciamento nei tempi e nei modi richiesti nell'avviso di cui al c. 1, affinché il Comune- anche valutata la posizione amministrativa pregressa dell'immobile- provveda ad emettere un'ordinanza per ogni singolo caso determinando gli adempimenti da eseguire ed i relativi termini.
3. Trascorsi inutilmente i termini fissati nell'ordinanza di cui al c. 2, il Gestore, su richiesta del Comune, senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, può provvedere d'ufficio, a totali spese dei titolari inadempienti, alla chiusura dello scarico non conforme e all'esecuzione delle opere di allacciamento necessarie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal Regolamento.

#### **Art. 52 - Autorizzazione allo scarico**

1. Ogni scarico di acque reflue industriali in rete fognaria deve essere autorizzato. Qualsiasi altro scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle sanzioni previste dalla vigente normativa. La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo.
3. L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli

scarichi di sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs n. 152/2006, il rinnovo deve essere concesso entro sei mesi dalla data di scadenza, trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

4. L'autorizzazione allo scarico può essere soggetta in qualsiasi momento all'imposizione di prescrizioni speciali, anche ad integrazione di quelle contenute nel Regolamento e nell'autorizzazione stessa, qualora fossero intervenute variazioni allo scarico, all'utilizzo del collettore o alla capacità ricettiva della rete fognaria che possano comportare danni a persone o cose, pregiudizio per l'igiene pubblica, serio aggravio degli oneri manutentivi e di gestione della rete fognaria o dell'impianto di depurazione al servizio della rete fognaria.

5. L'autorizzazione può essere altresì modificata, integrata o revocata in qualsiasi momento in applicazione di nuove norme statali o regionali rilevanti per il servizio oggetto del Regolamento.

#### **Art. 53 - Richiesta di autorizzazione allo scarico**

1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, presentata sugli appositi moduli predisposti dal Gestore e contenente gli allegati tecnici ivi previsti, deve essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dall'indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.

#### **Art. 54 - Istruttoria per il rilascio**

1. Le autorizzazioni allo scarico sono rilasciate, a seguito di istanza dell'Utente ed istruttoria del Gestore, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, fatte salve le eventuali interruzioni del predetto termine per esigenze legate al perfezionamento della documentazione da parte dell'Utente (integrazioni documentali volontarie o richieste dal Gestore) o nel caso che l'acquisizione del nuovo scarico comporti la necessità di modificare dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane. Il medesimo termine si applica alle modifiche dello scarico di acque reflue industriali che comportano il rilascio di una nuova autorizzazione.

2. La domanda di autorizzazione e la documentazione ad essa allegata sono redatte in conformità alle istruzioni riportate nel Regolamento e ai successivi aggiornamenti/integrazioni predisposti dal Gestore. L'istanza è sottoscritta dall'Utente (titolare o legale rappresentante della persona giuridica oppure persona da questi incaricata con formale delega).

3. La richiesta di autorizzazione è accompagnata da una relazione dettagliata sui processi di lavorazione e su tutti gli altri elementi che danno origine a scarichi o possono influire su di essi, compresa la descrizione del sistema di depurazione previsto, nonché le relative modalità di conduzione, manutenzione ed autocontrollo.

4. Nel corso dell'istruttoria e durante le operazioni di controllo, il Gestore, si riserva la più ampia possibilità di verifica sulle informazioni e sui dati forniti dall'Utente anche con visite alle installazioni ed agli impianti. Prima di predisporre il parere tecnico e la proposta di autorizzazione, il Gestore verifica la compatibilità delle acque con il sistema fognario interessato e, sulla scorta degli elementi tecnici acquisiti, formula le specifiche condizioni e prescrizioni che l'Utente dovrà rispettare per la conduzione dello scarico di acque reflue industriali.

5. L'autorizzazione allo scarico può essere negata qualora la documentazione allegata alla domanda di scarico risulti incompleta o evidenzii condizioni tecniche o amministrative di motivata inaccettabilità. In caso di esito negativo dell'istruttoria trova applicazione quanto disposto dall'art. 10<sup>bis</sup> della L. 241/1990<sup>(2)</sup>, e successive modifiche. L'autorizzazione potrà essere rilasciata ad avvenuta rimozione delle cause ostative che hanno determinato il diniego.

#### **Art. 55 - Attivazione allo scarico**

1. Ogni nuovo scarico di acque reflue industriali si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico. Gli scarichi di altra natura si intendono in esercizio dalla data di realizzazione dell'allacciamento alla rete fognaria.

#### **Art. 56 - Modifiche agli scarichi**

1. Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta preventivamente una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse deve essere data comunicazione al Gestore, il quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

2. In tutti i casi nei quali venga apportata una modifica alla situazione degli impianti di scarico autorizzati, l'Utente è tenuto a trasmettere al Gestore la documentazione tecnica aggiornata riguardante la modifica (es. planimetrie "as built", specifiche tecniche impianti e manufatti, ecc.).

#### **Art. 57 - Cambio di titolarità (utenze industriali)**

1. In caso di variazione dell'Utente titolare dell'autorizzazione allo scarico, l'interessato (subentrante) è tenuto a presentare al Gestore la richiesta di voltura dell'autorizzazione in essere allegando apposita dichiarazione attestante l'assenza di modifiche alla preesistente situazione degli scarichi autorizzati.

2. Il Gestore, acquisita la documentazione fornita dall'interessato, effettua le specifiche verifiche del caso, a garanzia, dell'effettiva osservanza, da parte dell'interessato, delle prescrizioni imposte dalla vigente normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e dalla vigente autorizzazione allo scarico, valutando anche la possibilità di formulare nuove prescrizioni o rilasciare una nuova autorizzazione allo scarico adeguata all'attuale situazione dell'insediamento.

#### **Art. 58 - Cessazione delle attività**

1. In caso di cessazione di qualsiasi scarico (chiusura attività, dismissione allacciamenti, trasferimento, demolizione edificio, ecc.) l'Utente è tenuto a darne comunicazione al Gestore che disporrà per i conseguenti provvedimenti di competenza, compresa la rimozione/disattivazione (es. mediante occlusione) dell'allacciamento.

#### **Art. 59 - Stabilimenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale**

1. Nel caso di Utenze soggette ad autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 29-sexies del D.Lgs 152/2006, il Gestore, di concerto con i Soggetti istituzionali che partecipano alla conferenza di servizi, fissa le prescrizioni tecniche per la disciplina degli scarichi recapitati nella fognatura, per quanto di sua competenza, nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale.

#### **Art. 60 - Pareri tecnici**

1. Il Gestore, può rilasciare specifici nulla osta tecnici o pareri di fattibilità riguardanti valutazioni sulla compatibilità delle acque di scarico con le potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione, sull'allacciamento alla fognatura e, più in generale, sulla rispondenza dei progetti proposti alle norme del Regolamento.

2. Nel caso di impianti di trattamento delle acque reflue industriali, il Gestore approva il progetto presentato, con eventuali prescrizioni. L'approvazione dell'impianto non esonera il progettista e/o l'Utente dalla responsabilità e dalla garanzia circa il rispetto delle disposizioni del Regolamento e dei valori limite di emissione prescritti.

#### **Art. 61 - Oneri per il rilascio delle autorizzazioni**

1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli, le analisi, i sopralluoghi

necessari per l'istruttoria delle richieste di pareri tecnici, autorizzazioni e nulla osta regolamentari, sono a carico del richiedente.

2. Il Gestore determina, preliminarmente all'istruttoria ed in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda; completata l'istruttoria il Gestore provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di specifico tariffario. Sono a carico dell'Utente le spese di notifica e le imposte di bollo.

#### **Art.62-Tutela della privacy**

1. Il trattamento dei dati personali dell'Utenza da parte del Gestore avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003<sup>(3)</sup>. Il Gestore, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 13 di tale decreto, consegnerà all'Utenza la specifica informativa. Il conferimento dei dati al Gestore è essenziale per l'identificazione dell'Utente, per la stipula dell'eventuale convenzione e per la successiva gestione del rapporto tecnico, amministrativo e commerciale, che risulterebbe materialmente impossibilitato in carenza, o parziale difetto, delle informazioni richieste.

#### **Art. 63 - Accesso a dati e documenti**

1. E' riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi inerenti i servizi disciplinati dal Regolamento. Il diritto si esercita secondo quanto disposto dall'art. 22 e seguenti della L. 241/1990, e dall'art. 2 e seguenti del D.P.R. n. 352/1992<sup>(4)</sup>.

2. Il Gestore è tenuto a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 195/2005<sup>(5)</sup>, riguardanti i servizi disciplinati dal presente Regolamento, a chiunque ne faccia richiesta, senza che questo debba dimostrare il proprio interesse, secondo modalità, procedure e limitazioni fissate dal citato decreto.

3. La visione e l'esame delle informazioni e della documentazione sono disposte a titolo gratuito. Il rilascio di copie di atti e la duplicazione dei materiali sono subordinate al rimborso dei costi relativi alla riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, di diritti di ricerca e visura. Su richiesta dell'interessato le copie possono essere autenticate.

#### **Note Capo IV:**

(1) Legge regionale 12.02.2001, n. 3. *“Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale”*.

(2) Legge 07.08.1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.

(3) Decreto legislativo 23.06.2003, n. 196. *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*.

(4) Decreto del Presidente della Repubblica 27.06.1992, n. 352. *“Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”*

(5) Decreto legislativo 19.08.2005, n. 195, *“Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”*.

### **CAPO V - CONTROLLI**

#### **Art. 64 - Attività di controllo**

1. Il Gestore organizza ed attua un diffuso ed imparziale sistema di controllo degli scarichi sulla base di quanto stabilito dalla convenzione di gestione.

2. Il Gestore, nell'ambito dell'attività di controllo, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, in ottemperanza a quanto previsto agli artt. 128 e 129 del D.Lgs n. 152/2006.

3. Durante le operazioni di controllo il titolare dello scarico (Utente) è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare o ostacolare le attività di verifica e controllo. In tal

senso il personale addetto al controllo è tenuto alla massima riservatezza circa ogni informazione raccolta nell'adempimento della propria attività.

4. Per le attività di vigilanza e controllo, il Gestore si avvale di proprio personale tecnico, di personale esterno e/o laboratori incaricati e/o dell'ARPA, che sono abilitati a compiere sopralluoghi o ispezioni all'interno degli opifici, alla presenza dell'Utente (titolare dello scarico) o di suo delegato, al fine di verificare l'osservanza delle norme vigenti in materia.

5. Nell'esecuzione dei controlli il Gestore può richiedere al titolare dello scarico, anche preliminarmente all'esecuzione dei controlli presso l'insediamento, la presentazione di specifiche relazioni tecniche sullo stato di avanzamento delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico e sulle modalità di conduzione degli impianti. In ogni caso l'attività di controllo è svolta in modo tale da non consentire la prevedibilità da parte dell'Utente.

#### **Art. 65 - Prelievo di campioni**

1. Ai sensi del punto 1.2.2. dell'Allegato 5 parte III del D.Lgs.152/2006, il controllo sullo scarico delle acque reflue industriali è di norma riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. Il Gestore, qualora lo giustifichino esigenze e/o cicli di lavorazione/scarico particolari, potrà procedere all'acquisizione di un campione significativo prelevato in tempi diversi, tramite motivazione espressa nel verbale di campionamento. Tale operazione verrà effettuata al fine di ottenere il campione più significativo a rappresentare lo scarico. Sono considerate esigenze particolari quelle derivanti da prescrizioni presenti nell'atto di autorizzazione allo scarico, da caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso, dal tipo di accertamento (routine, emergenza, ecc.).

2. Il Gestore ha sempre facoltà di richiedere all'Autorità competente o direttamente all'ARPA, con istanza documentata e motivata, di effettuare controlli specifici, qualora dagli accertamenti compiuti dai propri tecnici emergano violazioni alle disposizioni del Regolamento.

#### **Art. 66 - Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico**

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 72 del Regolamento, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, si procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino elementi che possano incidere sulla corretta funzionalità delle reti fognanti dell'impianto di depurazione e ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che possano incidere sulla corretta funzionalità delle reti fognanti dell'impianto di depurazione e che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente. La riattivazione degli scarichi può avvenire solo a seguito della revoca del provvedimento che dispone la chiusura, e dietro presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.

2. Le diffide di cui ai punti a) e b) possono contenere inoltre specifiche prescrizioni finalizzate alla regolare conduzione dello scarico ed alla maggiore efficienza dell'autocontrollo da parte dell'Utente.

3. Se il Gestore rileva, nell'ambito della propria attività di controllo, immissioni irregolari parte di Utenti di scarichi di acque reflue domestiche ed acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche, è tenuto a contestare per iscritto all'Utente quanto rilevato, indicando il termine entro il quale l'Utente deve eliminare le irregolarità. Resta ferma l'applicazione delle specifiche sanzioni, ove previste, e l'eventuale risarcimento del danno secondo quanto stabilito nel Regolamento. In caso di mancato adempimento il Gestore provvederà con oneri a carico dell'Utente.

### **Art. 67 - Obbligo di autocontrollo**

1. Gli Utenti titolari di scarichi di acque reflue industriali sono tenuti a verificare periodicamente la funzionalità dei propri impianti e le caratteristiche delle acque reflue scaricate nella fognatura, mediante l'esecuzione di specifici accertamenti analitici a propria cura e spese.
2. L'Utente è tenuto ad effettuare un numero sufficiente di autocontrolli delle proprie acque reflue industriali per verificare periodicamente il corretto funzionamento dei propri impianti e per controllare la conformità dello scarico rispetto ai limiti di emissione prescritti. I parametri analitici da controllare ed il numero di analisi di autocontrollo sono fissati nell'autorizzazione allo scarico.
3. In caso di mancata presentazione delle analisi di autocontrollo da parte dell'Utente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni del caso, il Gestore provvede all'esecuzione dei prelievi e delle relative analisi a mezzo di laboratorio di fiducia, salvo il diritto di rivalsa sull'Utente (addebito dei costi sostenuti all'interno della fattura del servizio idrico integrato).

### **Art. 68 - Sversamenti accidentali**

1. Chiunque sia responsabile di immissioni accidentali o involontarie nella rete fognaria, è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'accaduto al Gestore e a mettere in atto idonei interventi per limitare i fenomeni di inquinamento. Le spese per eliminare l'immissione abusiva/involontaria e le sue conseguenze, o impedirla, nel caso in cui sia incombente, sono a totale carico del responsabile.

### **Art. 69 - Guasti**

1. In caso di grave guasto o blocco dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali dal quale consegue il mancato rispetto dei limiti di emissione imposti, l'Utente deve sospendere immediatamente lo scarico sino al ripristino delle normali condizioni di esercizio.
2. Qualora non fosse possibile agire tempestivamente, l'Utente deve informare senza ritardo il Gestore, relazionando sugli interventi che si intendono attuare per limitare i fenomeni di inquinamento. Il Gestore, acquisite le informazioni del caso, provvede a fornire all'Utente specifiche istruzioni per la gestione della situazione di emergenza e si attiva per quanto di propria competenza.

### **Art. 70 - Danni e responsabilità**

1. Chiunque provochi danni alle condotte fognarie, all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane ed ai processi depurativi, a qualunque manufatto della rete fognaria (chiusini, pozzetti, ecc.) o ai ricettori dello scarico terminale della rete fognaria, a causa di guasti dei propri impianti o a seguito di sversamenti abusivi/accidentali, è tenuto a risarcirli secondo quanto disposto dalla vigente normativa, provvedendo al rimborso delle spese relative all'esecuzione di tutti gli interventi necessari (ripristini, sostituzioni, risanamento, bonifica, messa in sicurezza, ecc.).

### **Art. 71 - Situazioni particolari**

1. Qualora situazioni particolari (presenza di sversamenti accidentali, scarichi irregolari, messa in esercizio di nuovi impianti, ecc.) possano comportare disfunzioni impiantistiche che richiedano una riduzione dei carichi influenti all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, il Gestore può imporre agli Utenti la riduzione temporanea della portata delle acque reflue industriali, recapitate in rete fognaria, sino al ripristino delle normali condizioni di funzionalità della fognatura e dell'impianto medesimo.

### **Art. 72 - Sanzioni**

1. L'inosservanza delle disposizioni del Regolamento e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico è punita con le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 133 e 137 del D.Lgs. n. 152/2006 e, nel caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, da quelle contenute nell'art. 29 quattordicesimo del medesimo decreto legislativo.
2. Per la violazione delle disposizioni del Regolamento possono trovare applicazione anche le sanzioni previste in materia ambientale, di edilizia, di sicurezza della circolazione, del Codice Penale e, per quanto applicabili, le sanzioni previste dai Regolamenti comunali.

3. La mancata osservanza dei termini e delle prescrizioni contenute nell'ordinanza sindacale di obbligo di allacciamento alla rete fognaria comporta l'esecuzione d'ufficio delle opere da parte del Gestore su espresso incarico del Comune ed il recupero da parte di quest'ultimo delle spese sostenute ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639, ferme restando le altre sanzioni applicabili.

## **CAPO VI – Corrispettivi per i servizi**

### **Art. 73 - Tariffe**

1. Per il servizio di fognatura e depurazione è prevista la corresponsione al Gestore degli importi determinati in relazione alla tipologia di scarico ed al volume scaricato, nel rispetto della vigente normativa e di quanto previsto nella convenzione tra il Gestore e l'Autorità d'Ambito Friuli Centrale. I titolari degli insediamenti che, senza motivata ragione, non rispettano quanto imposto all'art. 10 del Regolamento sono comunque tenuti al pagamento della tariffa.

2. L'importo della tariffa di ciascun servizio è definito dall'AATO tenendo conto dei criteri e metodi di cui agli artt. 154, 155 e 156 del D.Lgs n. 152/2006 e sulla base del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 01.08.1996. Le tariffe vigenti sono quelle indicate nella convenzione di gestione sottoscritta tra il Gestore e l'AATO, fatti salvi eventuali adeguamenti applicati con le modalità ivi previste.

3. Per le acque reflue industriali la tariffa di depurazione è determinata in base alle caratteristiche qualitative denunciate dall'Utente e/o accertate e verificate dal Gestore, secondo i criteri fissati nella convenzione con l'Autorità d'Ambito (allegato n. 5 al Regolamento).

4. Prima della stipula del contratto di Utenza, il Gestore può richiedere all'Utente che effettua scarichi industriali il deposito di una cauzione e/o di una polizza assicurativa a garanzia della copertura di eventuali danni derivanti dal mancato rispetto del presente regolamento e/o del contratto di Utenza.

### **Art. 74 - Determinazione del volume**

1. Nel caso di Utenze con scarico di acque reflue domestiche o acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche, il volume d'acqua scaricata è determinato in misura pari al 100% dell'acqua fornita, derivata o comunque accumulata.

2. Per le Utenze industriali, il volume è determinato sulla base del misuratore/i posto allo scarico/i dell'Utenza e secondo quanto denunciato dall'Utente. Nei casi per i quali non siano documentabili perdite d'acqua nelle lavorazioni effettuate presso l'insediamento (es. per evaporazione, inglobamento nel prodotto, ecc.) e/o in assenza di un idoneo sistema di misurazione diretta delle acque scaricate, lo scarico sarà conteggiato pari al volume d'acqua prelevato.

### **Art. 75 - Denunce periodiche**

1. Gli Utenti che si approvvigionano del tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misura e fare denuncia al Gestore della quantità di acqua prelevata. Fino all'installazione di idonei strumenti di misura, il consumo presunto di acqua, per la determinazione tariffaria sarà conteggiato un consumo idrico presunto di 200 (duecento) litri / abitante / giorno.

2. Le Utenze industriali devono comunicare annualmente al Gestore le caratteristiche qualitative e quantitative dei propri scarichi immessi nella rete fognaria, nonché la quantità di acqua da prelevare nell'anno solare e la fonte di approvvigionamento, con le modalità prescritte nell'autorizzazione allo scarico e secondo l'apposita modulistica predisposta dal Gestore.

3. Le denunce del presente articolo devono essere presentate al Gestore entro il 31 gennaio di ogni anno. Nel caso di omessa trasmissione delle denunce nei termini previsti, il Gestore provvede ad inoltrare all'Utenza apposito avviso che obbliga alla presentazione della stessa entro il termine perentorio di 30 giorni; lo stesso termine è fissato anche per la comunicazione di eventuali dati ad integrazione delle informazioni rese nella dichiarazione incompleta.

#### **Art.76 - Modalità di fatturazione**

1. Per le Utenze che sono allacciate a reti idriche pubbliche in carico al Gestore l'addebito dei corrispettivi relativi al servizio di fognatura e di depurazione viene di norma effettuato nella stessa bolletta di consumo dell'acqua da parte del Gestore, salvo nel caso di Utenze industriali soggette alla presentazione della denuncia annuale.
2. Al di fuori dei casi di cui al c. 1, il Gestore addebita alle singole Utenze, con emissione della relativa fattura, gli importi dovuti per l'anno solare trascorso entro il mese di marzo dell'anno successivo al quale si riferisce la fatturazione.
3. Il Gestore, su richiesta motivata dell'Utente, può disporre la rateizzazione degli importi fissati ai commi precedenti, secondo specifiche pattuizioni con l'Utente.

#### **Art. 77 - Rimborso per rottura delle tubazioni**

1. Gli Utenti che, a causa di accidentali e documentate rotture delle tubazioni dell'acqua potabile, abbiano riscontrato abnormi corrispettivi di fognatura e depurazione, possono, dopo la presentazione di apposita istanza, ottenere il rimborso o lo storno dei maggiori corrispettivi conteggiati dal Gestore. A tale proposito il richiedente allega alla domanda una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale l'Utente dichiara la causa della rottura (o della perdita), la localizzazione della stessa ed il mancato recapito dell'acqua fuoriuscita nella rete fognaria, senza quindi usufruire dei pubblici servizi di fognatura e depurazione, unitamente a documentazione comprovante l'esecuzione dell'intervento di riparazione dell'impianto idrico.
2. Dalle fatture del servizio idrico integrato dei due anni precedenti viene calcolato il consumo medio giornaliero che sarà quindi rapportato al periodo in questione al fine di ottenere il volume d'acqua su cui applicare il corrispettivo di fognatura e depurazione (applicazione criterio "pro die"). Nel caso di nuove Utenze e/o in assenza di dati storici, verranno applicati i criteri di stima riportati al c. 1 dell'art. 78. All'Utente è rimborsata la differenza tra il maggior corrispettivo corrisposto e quello ricavato con il criterio sopra descritto. Il Gestore provvede a rimborsare l'Utente, anche con abbuono sulla fattura successiva, trattenendo le eventuali spese relative all'istruzione della pratica..

#### **Art. 78 - Richiesta di esenzione corrispettivi di fognatura e depurazione**

1. Tramite apposito modulo l'Utente può richiedere l'esonero dal pagamento dei corrispettivi di fognatura e depurazione, qualora ricorrano le condizioni di legge previste. Alla richiesta di esenzione dovrà essere allegata da parte dell'Utente copia dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali / suolo ovvero autocertificazione nella quale l'Utente dichiara di aver presentato all'Autorità competente (Comune / Provincia) l'istanza di autorizzazione con contestuale impegno, a seguito del rilascio, a produrne copia su semplice richiesta del Gestore.
2. Il Gestore, verificata la situazione della zona nella quale è ubicato l'insediamento, accerta preliminarmente l'eventuale esistenza di collegamento fognario, la presenza di rete fognaria e la fattibilità tecnica dell'allaccio, disponendo per il seguito di competenza (pratica rimborso, avviso di allacciamento, segnalazione al Comune, ecc.).
3. In ogni caso, l'Utente esentato dal pagamento dei corrispettivi di fognatura e depurazione è obbligato a disporre della prevista autorizzazione allo scarico per il corpo ricettore diverso dalla rete fognaria nel quale è recapitato lo scarico.

#### **Art. 79-Casi particolari**

Per gli scarichi recapitati in reti fognarie prive di depuratore terminale o con impianto temporaneamente inattivo, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 8-sexies Legge 27.02.2009, n. 13, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

## **CAPO VII – Disposizioni transitorie e finali**

### **Art. 80 - Interruzioni temporanee dei servizi di fognatura e/o depurazione**

1. Qualora intervengano eventi di forza maggiore, guasti o siano in corso di esecuzione manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio, adeguatamente e tempestivamente comunicato all'Utenza, il Gestore potrà ridurre o sospendere il servizio di fognatura e/o depurazione temporaneamente, senza obbligo di risarcimento alcuno.

### **Art. 81 - Disposizioni transitorie**

1. Le pratiche non perfezionate alla data di entrata in vigore del Regolamento saranno regolate dalle disposizioni quivi contenute.

2. Nel caso di nuovi insediamenti, le modalità di esecuzione delle opere di fognatura privata (canalizzazioni interne) e di allacciamento alla rete fognaria dovranno risultare conformi alle norme tecniche fin dalla loro prima esecuzione.

3. L'obbligo di adeguamento alle norme tecniche del Regolamento, con specifico riferimento alle modalità di realizzazione delle fognature interne e degli allacciamenti, decorre dall'esecuzione di lavori di ristrutturazione degli insediamenti esistenti che comportano modifiche alle canalizzazioni interne ed alle opere di allacciamento rete fognaria o che, comunque, determinino variazioni qualitative significative dei reflui scaricati (es. quelle che potrebbero determinarsi a seguito di modifica di destinazione d'uso). In caso di interventi parziali, l'obbligo di adeguamento interesserà unicamente la parte delle canalizzazioni interne oggetto degli interventi di ristrutturazione sopra descritti. Eventuali deroghe potranno essere approvate dal Gestore sulla base di adeguate motivazioni tecniche rese dall'Utente e/o dal Professionista incaricato.

4. Gli insediamenti esistenti, diversi da quelli di cui al c. 3, conservano il diritto a mantenere le opere di allacciamento in essere, salvo diverse prescrizioni degli organi di tutela sanitaria e ambientale competenti e salva diversa prescrizione del Gestore.

5. Nel caso di Utenze con scarichi di acque reflue industriali per i quali il Regolamento preveda limiti di emissione più restrittivi, i nuovi limiti troveranno applicazione dal rilascio del nuovo atto di autorizzazione, salva la possibilità dell'Utente di richiedere, con istanza motivata, tempi di adeguamento diversi, comunque non superiori a 18 mesi rispetto alla naturale scadenza del vigente atto di autorizzazione.

6. Nelle more dell'adozione delle disposizioni regionali di attuazione dell'art. 113, c. 3, del D.Lgs n. 152/2006, per l'adeguamento delle situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento, l'autorizzazione allo scarico prescrive tempi di esecuzione dei lavori non inferiori a sei mesi dalla data di rilascio del provvedimento.

7. Per circostanze particolari, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento, il Gestore, su specifica richiesta dell'interessato, può concedere, nel rispetto delle normative regionali e nazionali vigenti, speciali norme transitorie, anche in parziale deroga alle disposizioni del Regolamento. Tali norme transitorie avranno durata limitata nel tempo e decadranno comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati. Esse tuttavia potranno essere rinnovate, per periodi successivi, sempre previa richiesta degli interessati e sulla base di adeguate motivazioni di carattere tecnico.

### **Art. 82 - Entrata in vigore**

1. Il Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione effettuata dall'AATO, trascorso il previsto periodo di affissione all'Albo pretorio dell'Ente. Ogni modificazione o integrazione del Regolamento deve essere adottata e pubblicizzata nelle medesime forme.

2. Con la firma della domanda di autorizzazione/nulla osta l'Utente riconosce e accetta il Regolamento e si obbliga al rispetto dello stesso.

### **Art. 83 - Abrogazioni**

1. Il Regolamento sostituisce eventuali precedenti regolamenti in uso presso i Comuni indicati all'art. 2, relativi alla stessa materia che fossero stati ad oggi applicati dal Gestore, i quali cessano pertanto di avere efficacia all'atto dell'entrata in vigore del Regolamento, ad eccezione delle parti riguardanti gli scarichi di acque reflue domestiche non recapitati in reti fognarie. Si intendono altresì superate tutte le precedenti disposizioni comunali, attinenti la stessa materia del Regolamento, contrarie o incompatibili con quelle in esso contenute.

### **Art. 84 - Pubblicità**

1. Il Gestore, assicura la divulgazione del Regolamento e si impegna a rendere disponibile agli Utenti, presso i propri uffici e sul proprio sito internet istituzionale, copia del Regolamento, degli allegati tecnici e della modulistica connessa con gli adempimenti in esso contemplati.

### **Art. 85-Documenti gestionali di attuazione**

1. Il Gestore può adottare norme gestionali di attuazione del Regolamento, che pure vincolano l'Utente, concernenti gli aspetti tecnici connessi alla fruizione del servizio.

2. Le norme gestionali di attuazione, come anche le modifiche o integrazioni ad esse apportate, hanno efficacia dal trentesimo giorno successivo alla loro comunicazione all'AATO senza che questa abbia espresso parere contrario.

### **Art. 86-Foro competente**

1. Il Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione del Regolamento è quello della giurisdizione dove il Gestore svolge il servizio di fognatura e depurazione per l'Utente.

### **Art. 87-Rinvio**

1. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel Regolamento, si rinvia alla legislazione e alla normativa statale e regionale in materia di Igiene e Sanità Pubblica, Edilizia e di Tutela della qualità delle acque, nonché alle determinazioni ministeriali, regionali, dell'AATO ed ai Regolamenti locali, per quanto compatibili.

## **ALLEGATO 1: LIMITI DI EMISSIONE PER ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**

### **A. Tabella 1**

**1.** La tabella riporta limiti di emissione differenziati in funzione dell'impianto di depurazione al servizio della rete fognaria che riceve lo scarico ed in relazione all'esistenza dello scarico.

**2.** I limiti di colonna "A" trovano applicazione:

a) per gli scarichi di acque reflue industriali esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, c. 3;

b) per i nuovi scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie servite da impianti di depurazione di tipo biologico con più di 2.000 a.e. che rispettano i limiti di emissione fissati dalla vigente normativa.

c) per gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in reti fognarie confluenti all'impianto di depurazione consortile dell'area industriale del Comune di Tolmezzo.

**3.** I limiti di colonna "B" sono applicabili ai seguenti scarichi non compresi al punto 2:

a) nuovi scarichi di acque reflue industriali che sono recapitati in reti fognarie dotate di impianti di depurazione di tipo primario, salva diversa valutazione tecnica del Gestore;

b) scarichi di acque reflue industriali con portata media è superiore al 20% della portata media dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane al servizio della rete fognaria ricettrice, indipendentemente dal tipo di impianto (biologico / primario);

c) per gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in reti fognarie servite da impianti di trattamento delle acque reflue urbane soggetti alle procedure di adeguamento di cui all'art. 15 della L.R. 16/2008 e per i depuratori nei quali la capacità depurativa residua calcolata dal Gestore risulta inferiore al 10 % rispetto alla capacità depurativa di progetto.

**4.** Per gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze biodegradabili i limiti di emissione dei parametri solidi sospesi totali, COD, BOD<sub>5</sub>, azoto ammoniacale, grassi e oli animali e vegetali, tensioattivi e fosforo totale possono essere adeguatamente ridotti in sede di autorizzazione in funzione dell'effettiva capacità di trattamento residua destinata dal Gestore per le attività industriali e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni fissate nell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane.

**5. (\*)** Il parametro "temperatura" riportato nella tabella 1 è da considerare un "valore guida". In relazione alle caratteristiche dello scarico (composizione, portata, periodi di attività, ecc...) e della condotta fognaria che riceve lo scarico stesso, potranno essere stabiliti limiti diversi, fermo restando il rispetto del valore massimo indicato in colonna "A".

**6. (\*)** Il Saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre ai saggi previsti dal D.Lgs. 152/2006 (Daphnia magna, Cerodaphnia Dubia, Selenastrum Capricorutum, batteri bioluminescenti, ecc.) e dai successivi aggiornamenti dell'I.S.P.R.A., possono essere eseguite prove di fitotossicità (Lepidium sativum) nonché test con eventuali altri organismi individuati dal "Gestore" anche con il supporto dell'A.R.P.A. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche sullo scarico, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione (ove possibile), nonché lo studio dell'impatto dello scarico sui processi di depurazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e sullo scarico terminale della fognatura.

### **B. Deroghe**

**1.** L'autorizzazione allo scarico può stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto nonché per gli ulteriori periodi transitori

necessari per il ritorno alle condizioni di regime, a condizione che l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane rispetti i valori limiti di emissione fissati dalla Provincia allo scarico terminale.

2. Per gli scarichi recapitati nella rete fognaria afferente all'impianto di depurazione consortile del Comune di Tolmezzo, cui afferiscono anche gli scarichi dello stabilimento di cartiera, possono essere concesse specifiche deroghe ai limiti di emissione di tabella 1, colonna "A", per scarichi contenenti sostanze biodegradabili, previa acquisizione del parere della Società che gestisce l'impianto consortile.

3. Per i parametri riportati nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006 (tabella 2 del Regolamento) non possono essere comunque concesse deroghe ai limiti massimi fissati in colonna "A" della tabella 1.

4. Sono fatte salve le deroghe già concesse o in istruttoria alla data di entrata in vigore del Regolamento, a condizione che l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane che riceve lo scarico "derogato" rispetti i valori limite di emissione stabiliti dalla vigente normativa e/o dall'autorizzazione allo scarico. In caso contrario, il Gestore comunica le tempistiche per l'allineamento ai limiti previsti al paragrafo "A" al titolare dello scarico o, nel caso di deroghe non ancora concesse, procede a comunicare il diniego dell'autorizzazione con limiti "in deroga" secondo le modalità riportate nell'art. 54, comma 5, del Regolamento.

### **C. Casi particolari**

1. Possono essere stabiliti in sede di autorizzazione allo scarico anche limiti di emissione più restrittivi di quelli indicati nella tabella 1, anche in funzione di particolari prescrizioni imposte nelle autorizzazioni allo scarico della rete fognaria, ovvero in relazione alla futura disciplina regionale di cui all'art. 101, commi 1 e 2 del D.Lgs 152/2006.

2. Nel caso di scarichi di acque reflue urbane recapitanti su suolo e per quelle recapitanti in rete fognaria priva di depuratore terminale trovano applicazione le specifiche disposizioni fissate dalla vigente disciplina regionale (art. 17, L.R. 16/2008), fermi restando gli specifici divieti di scarico fissati dalla normativa nazionale, ove previsti (par. 1.2 allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006).

### **D. Modalità di verifica sul rispetto dei limiti di emissione**

1. Il punto di prelievo per i controlli deve essere sempre il medesimo e deve essere posto immediatamente a monte del punto di immissione nella fognatura (punto di misura), salvo nei casi di scarichi contenenti sostanze pericolose o diversa individuazione del punto di misura all'interno dell'atto di autorizzazione.

2. I parametri che devono essere controllati sono solo quelli che l'attività industriale, in relazione al proprio ciclo produttivo, può scaricare in fognatura.

3. Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, etc...). Per gli accertamenti conoscitivi di routine effettuati dal Gestore possono essere presi in considerazione anche campionamenti istantanei.

4. Le determinazioni analitiche sono effettuate secondo le metodiche CNR-IRSA, le metodiche messe a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006, nonché quelle EPA, ISO, UNICHIM, ASTM, ecc. riconosciute a livello nazionale ed internazionale.

## **E. Obbligo di autocontrollo**

**1.** Fermi restando gli specifici piani di monitoraggio degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, e fatta salva diversa prescrizione contenuta nell'autorizzazione allo scarico, per le acque reflue industriali il numero minimo di autocontrolli annuali a carico dell'Utente è quello individuato nello schema sottostante.

- |                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| a) scarichi volume fino a 1.000 mc/anno:                                          | 1 analisi |
| b) scarichi con volume tra 1.000 e 3.000 mc/anno:                                 | 2 analisi |
| c) scarichi con volume superiore a 3.000 mc/anno:                                 | 3 analisi |
| d) scarichi ex art. 108 D.Lgs 152/2006 e sm con volume fino a 1.000 mc/anno:      | 2 analisi |
| e) scarichi ex art. 108 D.Lgs 152/2006 e sm con volume superiore a 1.000 mc/anno: | 3 analisi |

**2.** Nel caso di acque meteoriche di dilavamento il numero di analisi è stabilito nell'autorizzazione in relazione all'entità dello scarico, delle caratteristiche delle superfici scolanti dalle quali è originato, in funzione dell'attività svolta sulle predette superfici e delle sostanze presenti (lavorazioni, movimentazione materiali, depositi, transito, ecc.).

TABELLA 1: LIMITI DI EMISSIONE

| Nr parametro | PARAMETRI                                        | unità di misura | COLONNA A                                                                                                                  | COLONNA B                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | pH                                               |                 | 5,5-9,5                                                                                                                    | 5,5 – 9,0                                                                                                                  |
| 2            | Temperatura (2)                                  | °C              | 45° (*)                                                                                                                    | 40° (*)                                                                                                                    |
| 3            | Colore                                           |                 | Non percettibile con diluizione 1:40                                                                                       | Non percettibile con diluizione 1:20                                                                                       |
| 4            | Odore                                            |                 | Non deve essere causa di molestie                                                                                          | Non deve essere causa di molestie                                                                                          |
| 5            | materiali grossolani                             |                 | Assenti                                                                                                                    | Assenti                                                                                                                    |
| 6            | Solidi sospesi totali                            | mg/L            | ≤ 200                                                                                                                      | ≤ 150                                                                                                                      |
| 7            | BOD <sub>5</sub> (come O <sub>2</sub> )          | mg/L            | ≤250                                                                                                                       | ≤200                                                                                                                       |
| 8            | COD (come O <sub>2</sub> )                       | mg/L            | ≤500                                                                                                                       | ≤400                                                                                                                       |
| 9            | Alluminio                                        | mg/L            | ≤2                                                                                                                         | ≤1                                                                                                                         |
| 10           | Arsenico                                         | mg/L            | ≤0,5                                                                                                                       | ≤0,5                                                                                                                       |
| 11           | Bario                                            | mg/L            | ---                                                                                                                        | ---                                                                                                                        |
| 12           | Boro                                             | mg/L            | ≤4                                                                                                                         | ≤ 2                                                                                                                        |
| 13           | Cadmio                                           | mg/L            | ≤0,02                                                                                                                      | ≤0,02                                                                                                                      |
| 14           | Cromo totale                                     | mg/L            | ≤4                                                                                                                         | ≤2                                                                                                                         |
| 15           | Cromo VI                                         | mg/L            | ≤0,20                                                                                                                      | ≤0,20                                                                                                                      |
| 16           | Ferro                                            | mg/L            | ≤4                                                                                                                         | ≤ 4                                                                                                                        |
| 17           | Manganese                                        | mg/L            | ≤4                                                                                                                         | ≤ 2                                                                                                                        |
| 18           | Mercurio                                         | mg/L            | ≤0,005                                                                                                                     | ≤0,005                                                                                                                     |
| 19           | Nichel                                           | mg/L            | ≤4                                                                                                                         | ≤ 2                                                                                                                        |
| 20           | Piombo                                           | mg/L            | ≤0,3                                                                                                                       | ≤ 0,2                                                                                                                      |
| 21           | Rame                                             | mg/L            | ≤0,4                                                                                                                       | ≤ 0,1                                                                                                                      |
| 22           | Selenio                                          | mg/L            | ≤0,03                                                                                                                      | ≤0,03                                                                                                                      |
| 23           | Stagno                                           | mg/L            | ---                                                                                                                        | ---                                                                                                                        |
| 24           | Zinco                                            | mg/L            | ≤1,0                                                                                                                       | ≤ 0,5                                                                                                                      |
| 25           | Cianuri totali (come CN <sup>-</sup> )           | mg/L            | ≤1,0                                                                                                                       | ≤1,0                                                                                                                       |
| 26           | Cloro attivo libero                              | mg/L            | ≤0,3                                                                                                                       | ≤0,3                                                                                                                       |
| 27           | Solfuri (come H <sub>2</sub> S)                  | mg/L            | ≤2                                                                                                                         | ≤2                                                                                                                         |
| 28           | Solfiti (come SO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )     | mg/L            | ≤2                                                                                                                         | ≤2                                                                                                                         |
| 29           | Solfati (come SO <sub>4</sub> <sup>-</sup> )     | mg/L            | ≤1000                                                                                                                      | ≤1000                                                                                                                      |
| 30           | Cloruri                                          | mg/L            | ≤1200                                                                                                                      | ≤1200                                                                                                                      |
| 31           | Fluoruri                                         | mg/L            | ≤12                                                                                                                        | ≤6                                                                                                                         |
| 32           | Fosforo totale (come P)                          | mg/L            | ≤10                                                                                                                        | ≤10                                                                                                                        |
| 33           | Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )        | mg /L           | ≤30                                                                                                                        | ≤30                                                                                                                        |
| 34           | Azoto nitroso (come N)                           | mg/L            | ≤0,6                                                                                                                       | ≤0,6                                                                                                                       |
| 35           | Azoto nitrico (come N)                           | mg /L           | ≤30                                                                                                                        | ≤30                                                                                                                        |
| 36           | Grassi e olii animali/vegetali                   | mg/L            | ≤40                                                                                                                        | ≤40                                                                                                                        |
| 37           | Idrocarburi totali                               | mg/L            | ≤10                                                                                                                        | ≤10                                                                                                                        |
| 38           | Fenoli                                           | mg/L            | ≤1                                                                                                                         | ≤1                                                                                                                         |
| 39           | Aldeidi                                          | mg/L            | ≤2                                                                                                                         | ≤1                                                                                                                         |
| 40           | Solventi organici aromatici                      | mg/L            | ≤0,4                                                                                                                       | ≤0,2                                                                                                                       |
| 41           | Solventi organici azotati                        | mg/L            | ≤0,2                                                                                                                       | ≤0,2                                                                                                                       |
| 42           | Tensioattivi totali                              | mg/L            | ≤4                                                                                                                         | ≤4                                                                                                                         |
| 43           | Pesticidi fosforati                              | mg/L            | ≤0,10                                                                                                                      | ≤0,10                                                                                                                      |
| 44           | Pesticidi totali (esclusi i fosforati), tra cui: | mg/L            | ≤0,05                                                                                                                      | ≤0,05                                                                                                                      |
| 45           | - aldrin                                         | mg/L            | ≤0,01                                                                                                                      | ≤0,01                                                                                                                      |
| 46           | - dieldrin                                       | mg/L            | ≤0,01                                                                                                                      | ≤0,01                                                                                                                      |
| 47           | - endrin                                         | mg/L            | ≤0,002                                                                                                                     | ≤0,002                                                                                                                     |
| 48           | - isodrin                                        | mg/L            | ≤0,002                                                                                                                     | ≤0,002                                                                                                                     |
| 49           | Solventi clorurati                               | mg/L            | ≤2                                                                                                                         | ≤ 1                                                                                                                        |
| 51           | Saggio di tossicità acuta (*)                    |                 | Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale | Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale |

**Tabella 2** – elenco delle sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del DLgs 152/06 e successive modifiche

| <b>Progr.</b> | <b>Sostanza</b>                                                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Arsenico                                                                                                                                                                                           |
| 2             | Cadmio                                                                                                                                                                                             |
| 3             | Cromo totale                                                                                                                                                                                       |
| 4             | Cromo esavalente                                                                                                                                                                                   |
| 5             | Mercurio                                                                                                                                                                                           |
| 6             | Nichel                                                                                                                                                                                             |
|               |                                                                                                                                                                                                    |
| 7             | Piombo                                                                                                                                                                                             |
| 8             | Rame                                                                                                                                                                                               |
| 9             | Selenio                                                                                                                                                                                            |
| 10            | Zinco                                                                                                                                                                                              |
| 11            | Fenoli                                                                                                                                                                                             |
| 12            | Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti                                                                                                                          |
| 13            | Solventi organici aromatici                                                                                                                                                                        |
| 14            | Solventi organici azotati                                                                                                                                                                          |
| 15            | Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)                                                                                                                                       |
| 16            | Pesticidi fosforiti                                                                                                                                                                                |
| 17            | Composti organici dello stagno                                                                                                                                                                     |
| 18            | Sostanze classificate contemporaneamente “cancerogene” (R45) e “pericolose per l’ambiente acquatico (R50 e R51/R53) ai sensi del decreto legislativo 03.02.1997, n. 52, e successive modificazioni |

## **ALLEGATO 2: NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO**

Il presente allegato riporta, a titolo di riferimento, l'elencazione (non esaustiva) delle normative applicabili per la realizzazione e la gestione degli impianti di scarico previsti dal Regolamento.

### ***I PARTE: PROGETTAZIONE E GESTIONE***

|                            |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UNI EN 1085:2007</b>    | Trattamento delle acque di scarico - Vocabolario                                                                                                                                                                         |
| <b>UNI EN 752:2008</b>     | Connessioni di scarico e collettori di fognatura all'esterno degli edifici                                                                                                                                               |
| <b>UNI EN 1671:1999</b>    | Reti di fognatura a pressione all'esterno degli edifici                                                                                                                                                                  |
| <b>UNI EN 1610:1999</b>    | Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura                                                                                                                                               |
| <b>UNI EN 12056-1:2001</b> | Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici – Requisiti generali e prestazioni                                                                                                                    |
| <b>UNI EN 12056-2:2001</b> | Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici – Impianti per acque reflue, progettazione e calcolo                                                                                                  |
| <b>UNI EN 12056-3:2001</b> | Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici - Sistemi per l'evacuazione delle acque meteoriche, progettazione e calcolo                                                                           |
| <b>UNI EN 12056-4:2001</b> | Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici - Stazioni di pompaggio di acque reflue - Progettazione e calcolo                                                                                     |
| <b>UNI EN 12056-5:2001</b> | Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici - Installazione e prove, istruzioni per l'esercizio, la manutenzione e l'uso.                                                                         |
| <b>UNI EN 13508-1:2004</b> | Condizioni degli impianti di raccolta e smaltimento di acque reflue all'esterno di edifici - Requisiti generali                                                                                                          |
| <b>UNI EN 13508-2:2004</b> | Condizioni degli impianti di raccolta e smaltimento di acque reflue all'esterno di edifici - Sistema di codifica per ispezione visiva                                                                                    |
| <b>UNI EN 14654-1:2006</b> | Gestione e controllo delle operazioni di pulizia in connessioni di scarico e collettori di fognatura - Parte 1: Pulizia dei collettori di fognatura                                                                      |
| <b>UNI EN 1671:1999</b>    | Reti di fognatura a pressione all'esterno degli edifici                                                                                                                                                                  |
| <b>UNI EN 773:2002</b>     | Requisiti generali per i componenti utilizzati nelle reti di scarico, tubazioni, connessioni e collettori di fognatura, funzionanti sotto pressione idraulica                                                            |
| <b>UNI EN 12050-1:2003</b> | Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri – Principi per costruzione e prove - Impianti di sollevamento per acque reflue contenenti materiale fecale                                            |
| <b>UNI EN 12050-3:2001</b> | Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri – Principi per costruzione e prove - Impianti di sollevamento per acque reflue contenenti materiale fecale ad applicazione limitata                   |
| <b>UNI EN 12050-4:2001</b> | Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri - Principi per costruzione e prove - Valvole di non-ritorno per acque reflue prive di materiale fecale e per acque reflue contenenti materiale fecale |
| <b>UNI EN 858-2:2004</b>   | Impianti di separazione per liquidi leggeri (ad esempio benzina e petrolio) – Scelta delle dimensioni nominali, installazione, esercizio e manutenzione                                                                  |
| <b>UNI EN 12566-1:2004</b> | Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT-<br>Parte I: fosse settiche prefabbricate                                                                                                                 |

## ***II PARTE: CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI***

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UNI EN 1401</b>     | Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U):<br><i>Parte 1:</i> Specificazioni per i tubi, i raccordi ed il sistema<br><i>Parte 2:</i> Guida per la valutazione della conformità<br><i>Parte 3:</i> Guida per l'installazione |
| <b>UNI EN 1329</b>     | Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all'interno dei fabbricati - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)<br><i>Parte 1:</i> Specifiche per tubi, raccordi e per il sistema<br><i>Parte 2:</i> Guida per la valutazione della conformità                                  |
| <b>UNI 10972:2006</b>  | Tubi di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) per ventilazione e trasporto interrato di acque piovane                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>UNI EN 1451</b>     | Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all'interno dei fabbricati - Polipropilene (PP)<br><i>Parte 1:</i> Specifiche per tubi, raccordi e per il sistema<br><i>Parte 2:</i> Guida per la valutazione della conformità                                                              |
| <b>UNI EN 1519</b>     | Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all'interno dei fabbricati - Polietilene (PE)<br><i>Parte 1:</i> Specificazioni per tubi, i raccordi ed il sistema<br><i>Parte 2:</i> Guida per la valutazione della conformità                                                             |
| <b>UN EN 13244</b>     | Sistemi di tubazioni di materia plastica in pressione interrati e non per il trasporto di acqua per usi generali, per fognature e scarichi - Polietilene (PE) – <i>Parti 1-6:</i> Generalità – Tubi – Raccordi – Valvole - Idoneità all'impiego del sistema - Guida per la valutazione                                          |
| <b>UNI EN 1456</b>     | Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi in pressione interrati e fuori terra - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) -<br><i>Parte 1:</i> Specifiche per i componenti della tubazione e per il sistema<br><i>Parte 2:</i> Guida per la valutazione della conformità                          |
| <b>UNI EN 681</b>      | Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di EN tenuta nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell'acqua<br><i>Parte 2:</i> Elastomeri termoplastici<br><i>Parte 3:</i> Materiali cellulari di gomma vulcanizzata                                                                       |
| <b>UNI EN 124:1995</b> | Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli - Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo di qualità                                                                                                                                                   |

## ***III PARTE: ALTRE NORMATIVE***

Circolare Ministeriale LLPP n.° 11633/74 *"Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto"*

*Delibera C.I.T.A.I. 04.02.1977 - Allegato 4 "Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione"*

Decreto Ministeriale LL.PP. 12/12/1985 *"Norme tecniche relative alle tubazioni"*

Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 27291 del 20.03.1986 - *"Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni"*

### ALLEGATO N. 3 - SCHEMI “TIPO”

| n. | Descrizione schema tipo (1)                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pozzetto di ispezione per utenze domestiche (punto di consegna) (2)                                                                                 |
| 2  | Pozzetto di ispezione per utenze industriali (punto di misurazione) (2)                                                                             |
| 3  | Modalità di allacciamento su condotta stradale                                                                                                      |
| 4  | Modalità di allacciamento su pozzetto stradale                                                                                                      |
| 5  | Sezione di scavo per posa allacciamento su strada asfaltata (3)                                                                                     |
| 6  | Sezione di scavo per posa allacciamento su strada sterrata o area verde (3)                                                                         |
| 7  | Canalizzazioni interne insediamento residenziale                                                                                                    |
| 8  | Canalizzazioni interne insediamenti con cucine, mense e simili                                                                                      |
| 9  | Canalizzazione interne di stabilimento industriale (4)                                                                                              |
| 10 | Canalizzazioni interne di stabilimento industriale con scarico di sostanze pericolose di tabella 5 dell'allegato 5 parte III del D.Lgs 152/2006 (4) |
| 11 | Canalizzazioni interne insediamento con applicazione di specifiche cautele per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (5)   |
| 12 | Modalità gestione acque meteoriche di dilavamento (5)                                                                                               |
|    | 12A – Sistema di trattamento in continuo                                                                                                            |
|    | 12B – Sistema di separazione e trattamento acque di prima pioggia                                                                                   |

#### Note

(1) Gli schemi del Regolamento sono indicativi e di carattere generale, quindi suscettibili di modifica/adattamento in funzione del caso specifico. Il Gestore, valutata la singola situazione (posizione insediamento, caratteristiche degli impianti, condizioni ambientali), può prescrivere l'adozione di diverse soluzioni tecniche.

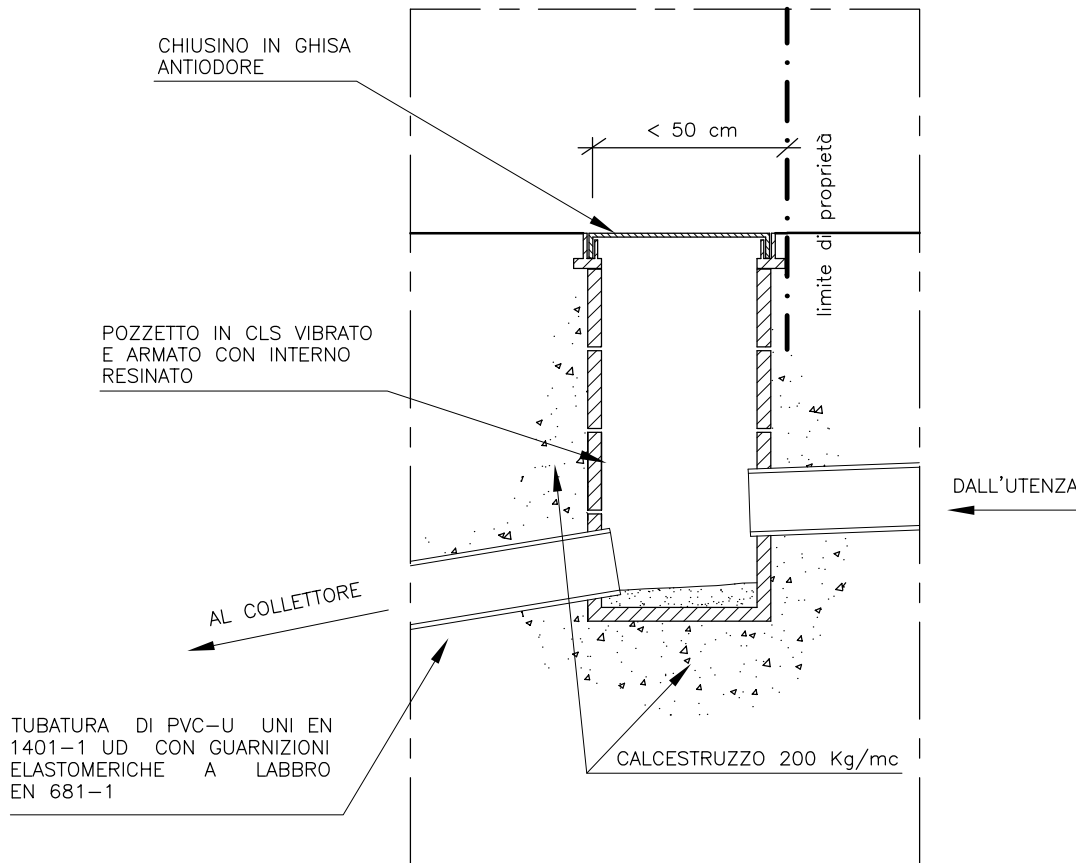
(2) In relazione al tipo di reflu, della collocazione dei manufatti e della situazione locale possono essere utilizzati o prescritti dal gestore anche manufatti diversi (es. prefabbricati in PEAD e simili).

(3) Per le modalità di ripristino si farà riferimento alle prescrizioni dell'Ente competente al rilascio alle autorizzazioni per la manomissione del manto stradale. Sono in ogni caso fatte salve le eventuali diverse norme fissate dai regolamenti comunali.

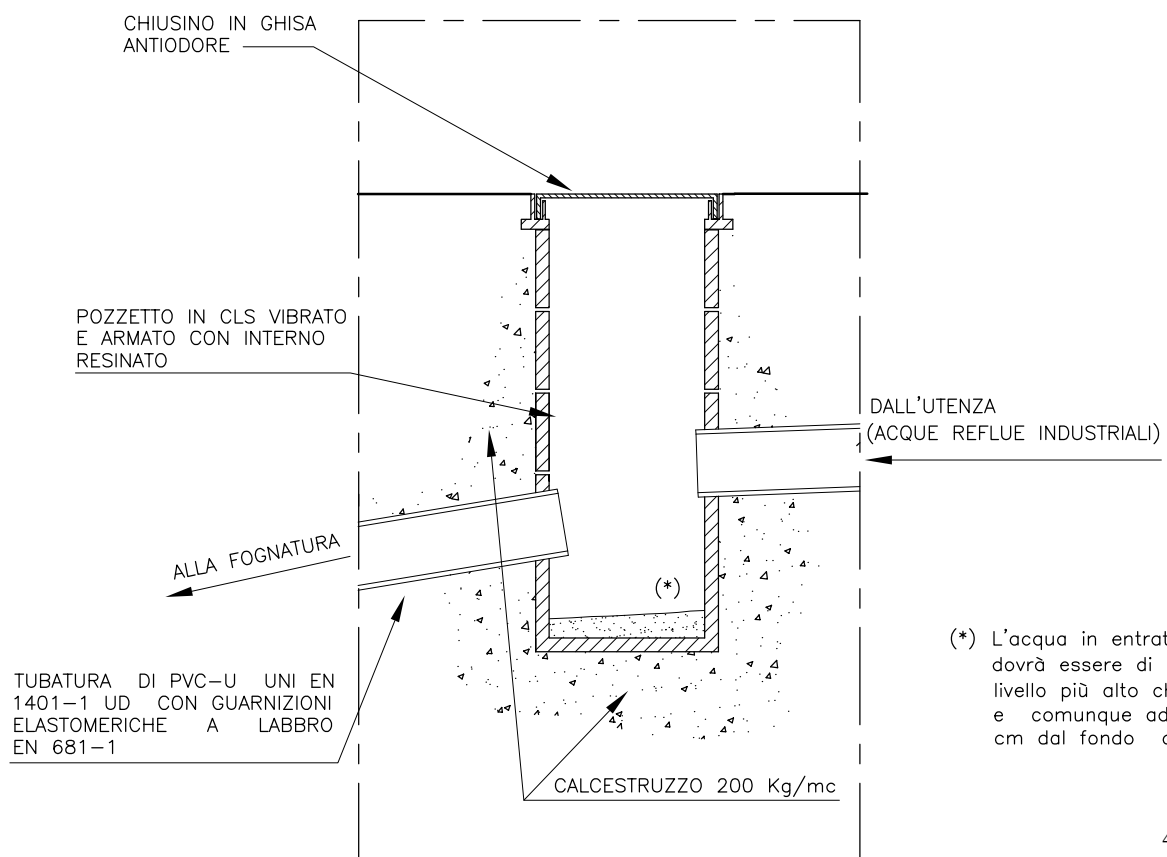
(4) Per gli stabilimenti soggetti al titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs 152/2006 il punto di misura è quello fissato nel decreto regionale di autorizzazione integrata ambientale.

(5) Gli schemi riportano dei possibili layout in funzione delle casistiche più comuni. Caso per caso l'assetto degli impianti di raccolta, accumulo, trattamento e scarico dovrà essere studiato in relazione alle caratteristiche dei materiali soggetti a dilavamento ed ai ricettori finali delle acque.

## 1) SCHEMA TIPO DI POZZETTO D'ISPEZIONE PER UTENZE DOMESTICHE

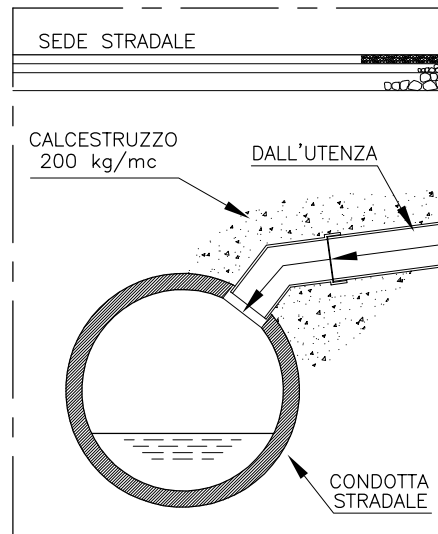


## 2) SCHEMA TIPO DI POZZETTO D'ISPEZIONE PER UTENZE INDUSTRIALI

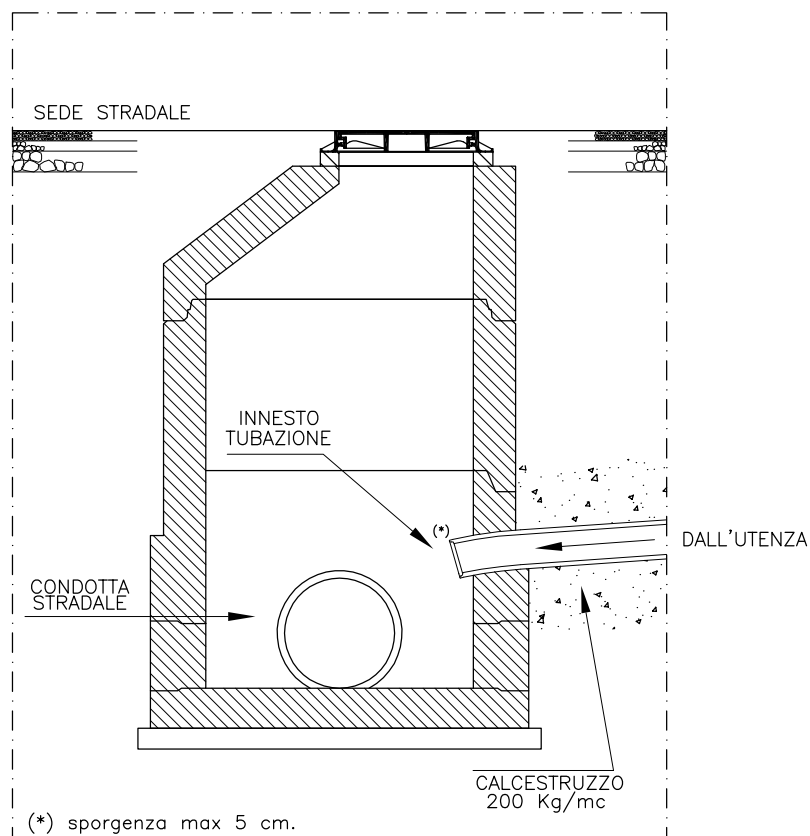


(\*) L'acqua in entrata al pozzetto dovrà essere di norma ad un livello più alto che in uscita, e comunque ad almeno 40 cm dal fondo del manufatto

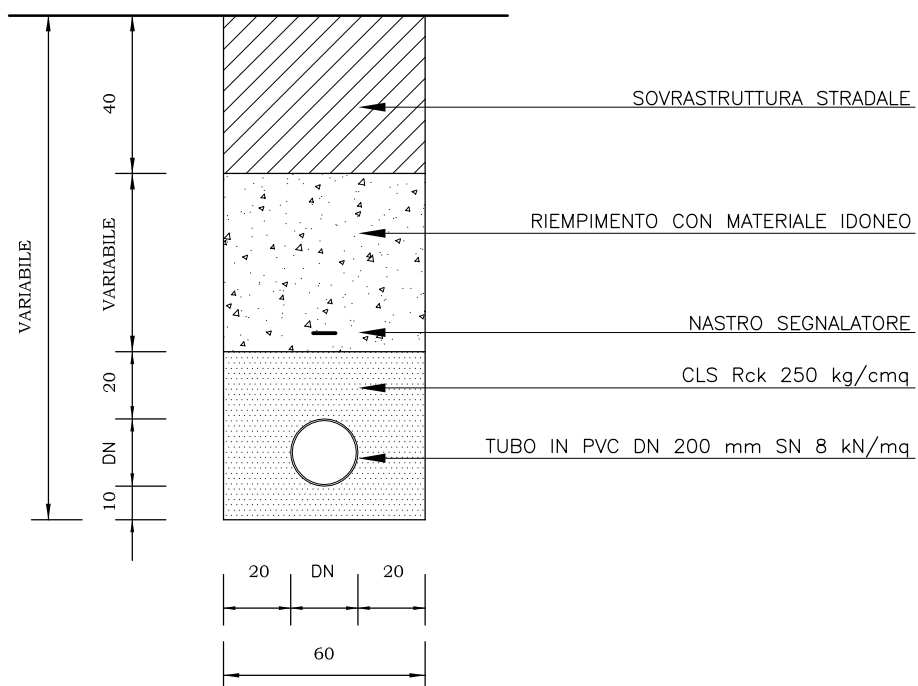
### 3) SCHEMA TIPO MODALITA' DI ALLACCIAMENTO SU CONDOTTA STRADALE



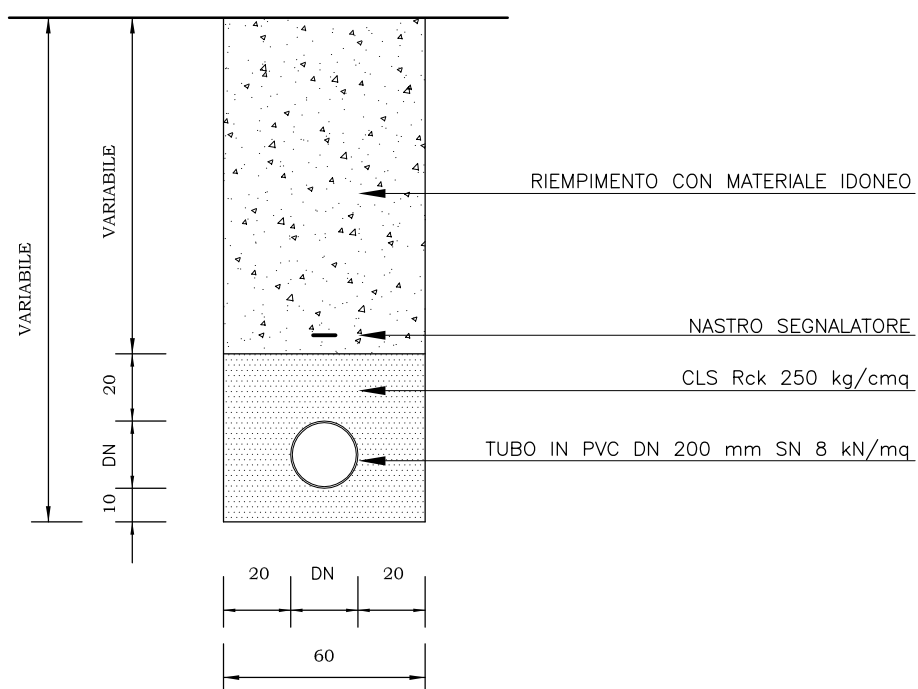
### 4) SCHEMA TIPO MODALITA' DI ALLACCIAMENTO SU POZZETTO STRADALE



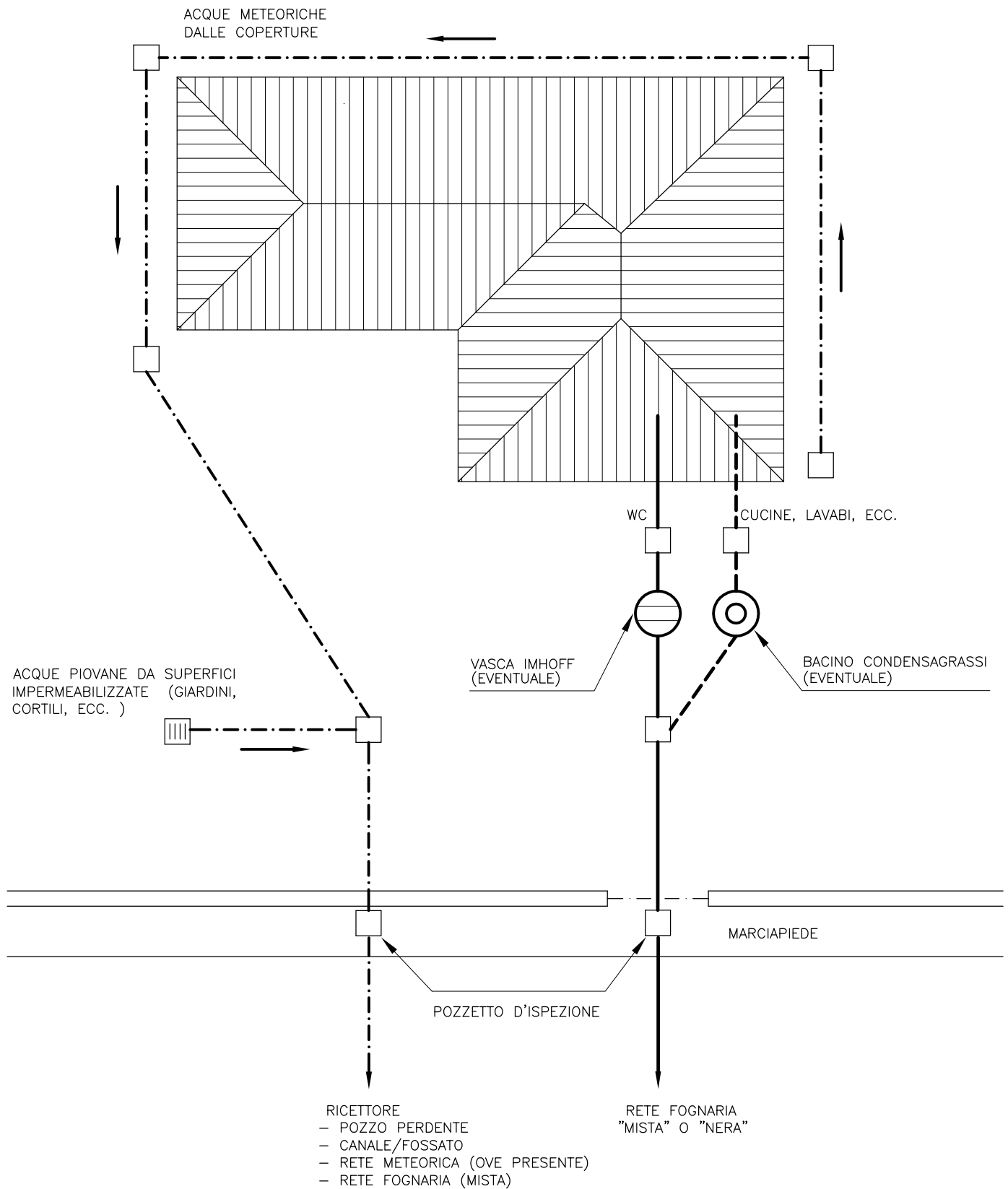
## 5) SCHEMA TIPO SEZIONE SCAVO PER POSA ALLACCIAMENTO SU STRADA ASFALTATA



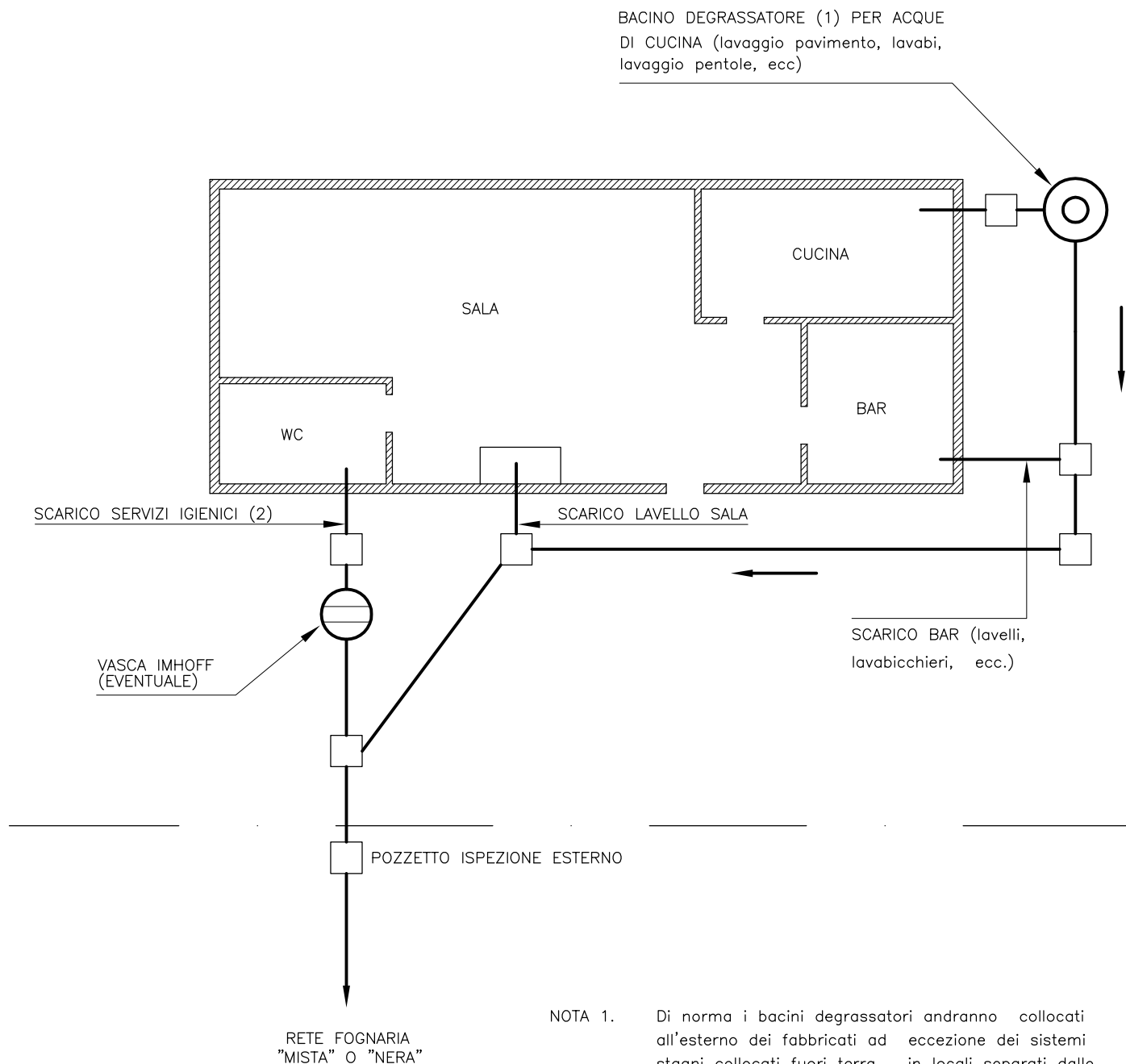
## 6) SCHEMA TIPO SEZIONE SCAVO PER POSA ALLACCIAMENTO SU STRADA STERRATA O SU AREA VERDE



## 7) SCHEMA TIPO CANALIZZAZIONI INTERNE DI INSEDIAMENTO RESIDENZIALE



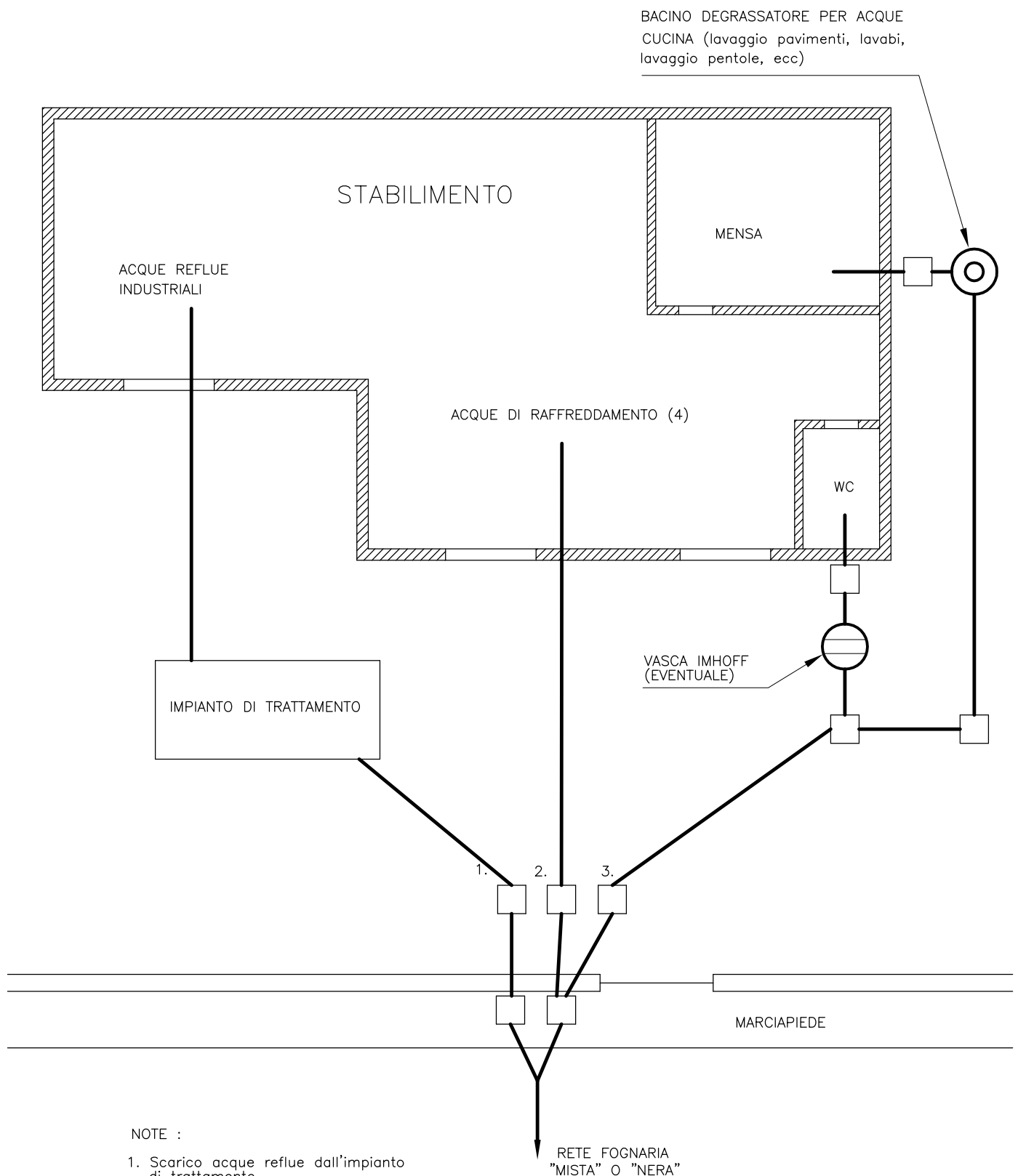
## 8) SCHEMA TIPO CANALIZZAZIONI PER INSEDIAMENTI CON CUCINE, MENSE RISTORANTI E SIMILI



NOTA 1. Di norma i bacini degrassatori andranno collocati all'esterno dei fabbricati ad eccezione dei sistemi stagni collocati fuori terra in locali separati dalle cucine (fatte salve diverse prescrizioni dell'Autorità Sanitaria). In ogni caso il loro posizionamento ne' dovrà rendere facile l'espurgo senza emissioni di odori molesti o spargimento di liquami. Per il dimensionamento dei manufatti si potrà fare riferimento alla norma DIN 4040. L'adozione dei sistemi di pretrattamento verrà prescritta caso per caso dal Gestore.

NOTA 2. Gli scarichi "non igienici" dovranno essere sempre ispezionabili separatamente prima della miscelazione con le acque sanitarie (W.C.).

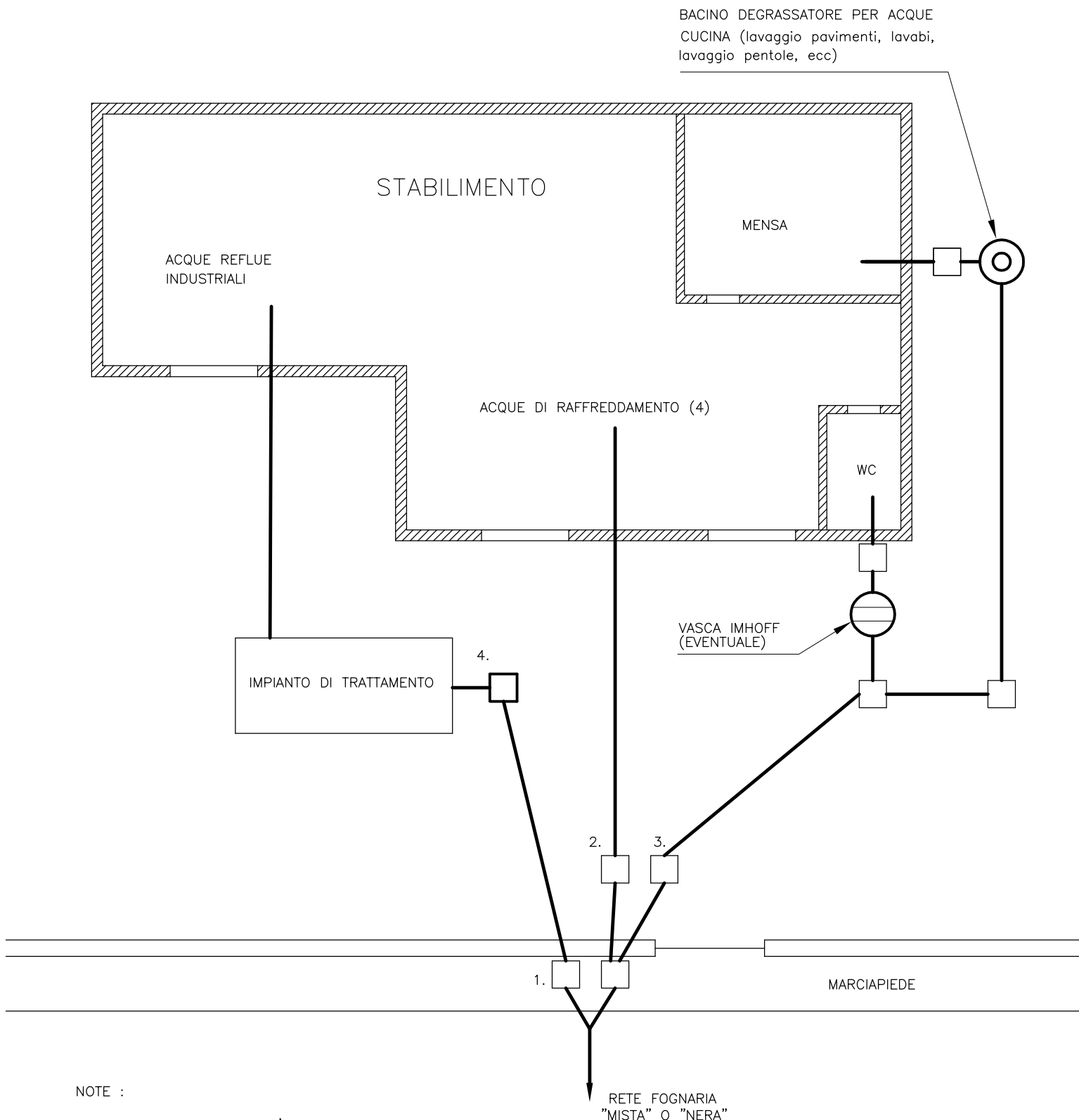
## 9) SCHEMA TIPO CANALIZZAZIONI INTERNE DI STABILIMENTO INDUSTRIALE



NOTE :

1. Scarico acque reflue dall'impianto di trattamento
2. Scarico acque di raffreddamento
3. Scarico acque reflue assimilabili alle domestiche
4. L'immissione delle acque di raffreddamento è ammessa nel caso che la capacità ricettiva della rete fognaria risulti adeguata ed il refluo scaricato non alteri l'efficienza del sistema di trattamento delle acque reflue urbane.

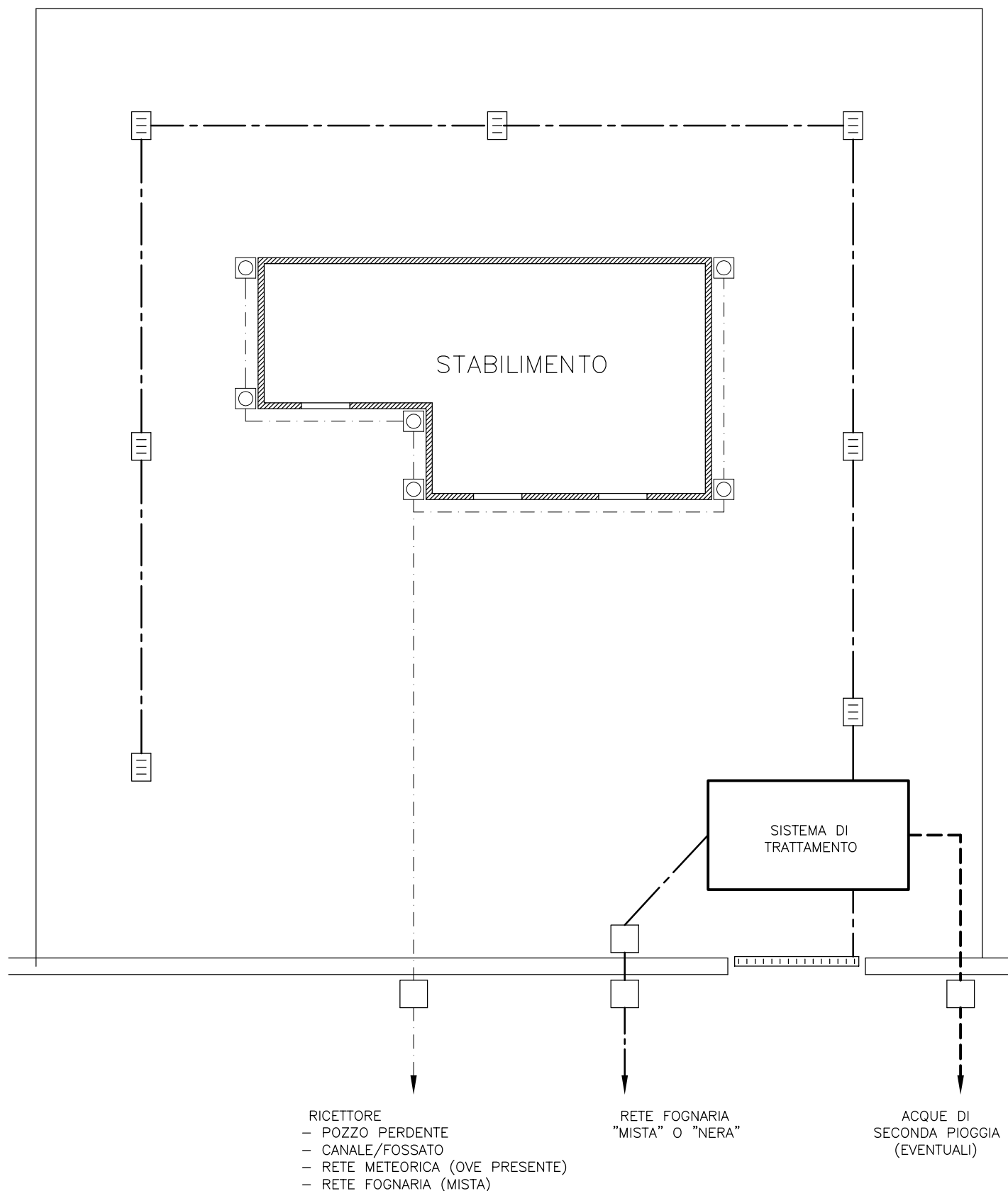
10) SCHEMA TIPO CANALIZZAZIONI INTERNE DI STABILIMENTO INDUSTRIALE CON SCARICO DI SOSTANZE PERICOLOSE  
DI TABELLA 5 ALLEGATO 5 PARTE III DEL D.LGS. 152/2006



NOTE :

1. Scarico acque reflue dall'impianto di trattamento
2. Scarico acque di raffreddamento
3. Scarico acque reflue assimilabili alle domestiche
4. Pozzetto d'ispezione in uscita impianto da installare nel caso di scarichi di acque reflue contenenti le sostanze di tabella 3/A e 5 dlgs n. 152/2006 p. III
5. L'immissione delle acque di raffreddamento è ammessa nel caso che la capacità ricettiva della rete fognaria risulti adeguata ed il reflu scaricato non alteri l'efficienza del sistema di trattamento delle acque reflue urbane.

# 11) SCHEMA TIPO CANALIZZAZIONI INTERNE DI INSEDIAMENTO CON SPECIFICHE CAUTELE PER LA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO PIAZZALI

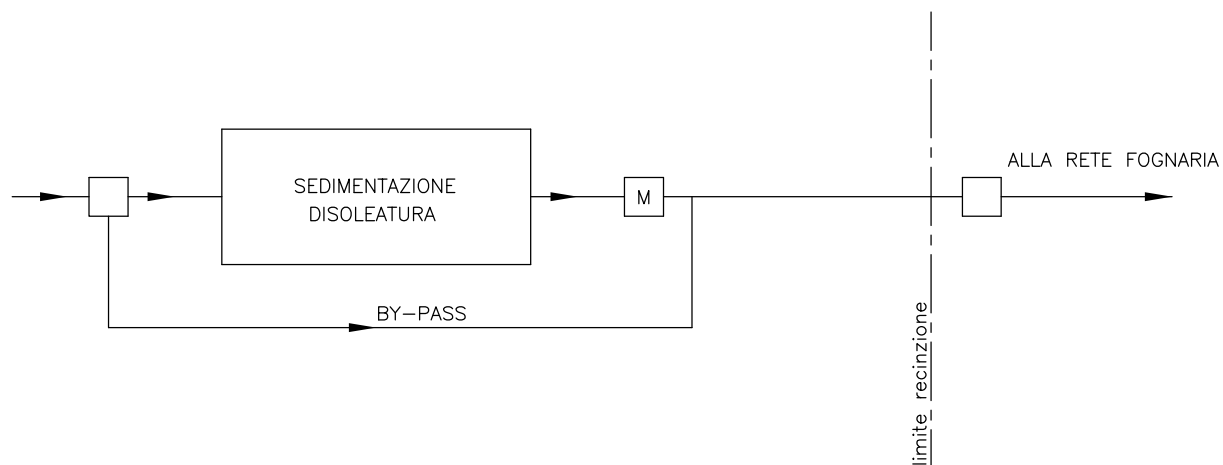


SISTEMA DI TRATTAMENTO:

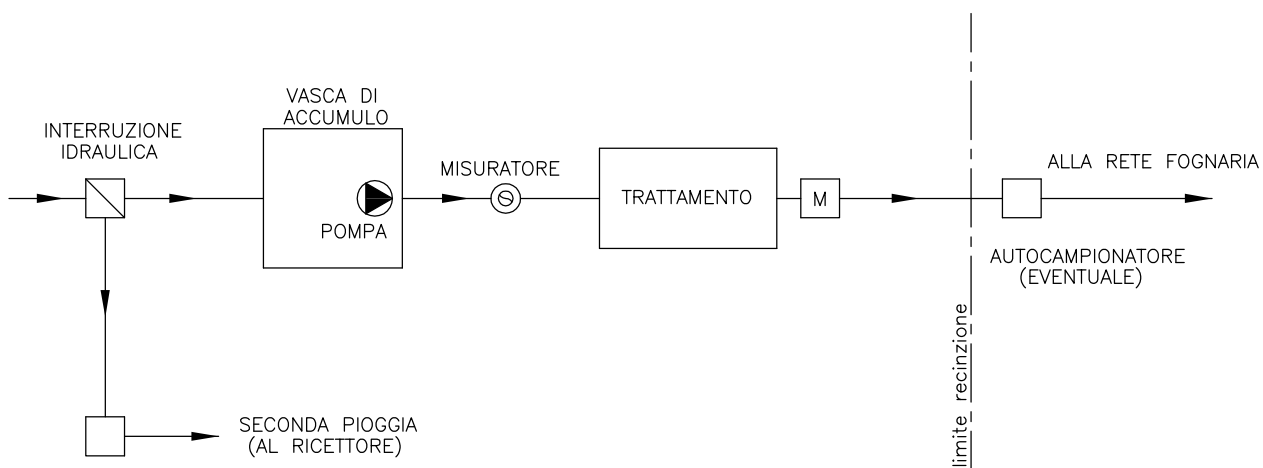
1. disoleatore in continuo secondo UNI EN 858
2. sistema di separazione ed eventuale trattamento acque di prima pioggia

## 12) SCHEMA TIPO MODALITA' GESTIONE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

### 12A – SISTEMA DI TRATTAMENTO IN CONTINUO



### 12B – SISTEMA DI SEPARAZIONE E TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA



M: POZZETTO DI MISURA

## **ALLEGATO 4**

### **MODULISTICA ED ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Modello domanda– 1 (allacciamenti e scarichi domestici e assimilati)
2. Modello domanda– 2 (allacciamenti scarichi industriali)
3. Modello domanda -3 (scarichi industriali)
4. Modello - 4 (scheda tecnica per acque reflue assimilate con scarichi diversi da servizi igienici ed acque reflue industriali)
5. Modello domanda -5 (scarichi industriali: rinnovi, volture e modifiche)
6. Modello – 6 (Elenco allegati alle domande di autorizzazione allo scarico di acque industriali)
7. Istruzioni per la redazione degli allegati alle domande

**AVVERTENZA:** i modelli fac simile allegati al Regolamento sono da ritenersi indicativi e potranno subire in qualsiasi momento variazioni senza preavviso, in relazione a nuove normative applicabili ed alle esigenze del Gestore. Il Gestore si impegna ad accettare comunque le istanze presentate con i fac simile del presente allegato e a rendere sempre disponibile la modulistica aggiornata.

**Modello domanda- 1 (allacciamenti e scarichi domestici e assimilati)**

Spettabile Carniacque SpA  
Via Aita, 2/H  
33018 TOLMEZZO

**Oggetto:** Richiesta di nulla osta.

..... sottoscritto/a ..... nato a ..... il  
..... residente a ..... in via ..... n° ....  
.....

codice fiscale .....

in qualità di ..... della ditta ..... con sede  
legale nel Comune di ..... via ..... n. .... e sede attività  
in....., via ..... n. ....,

codice fiscale .....

partita IVA n. ....

**C H I E D E**

ai sensi del regolamento di fognatura, il rilascio del nulla osta per *(fare una crocetta sulla/e voce/i di interesse)*:

- ☐ realizzazione nuovo allacciamento fognario
- ☐ riparazione/modifica allacciamento esistente
- ☐ scarico di:
  - ☐ acque reflue domestiche
  - ☐ acque reflue assimilate alle domestiche

relativamente all'insediamento sito in Comune di .....in via .....  
..... n. .... (immobile censito al N.C.T. al foglio ..... mappale/i .....  
.....), nel quale si svolge l'attività di .....

Le informazioni sull'insediamento e sul relativo scarico sono riportate nell'allegato prospetto "DATI TECNICI DELL'INSEDIAMENTO" e negli elaborati allegati, come da "ELENCO ALLEGATI"

Per eventuali esigenze in ordine alla presente richiesta contattare il referente sig. ....

ai seguenti numeri: tel ...../..... Fax ...../.....

cell ..... e-mail .....

**Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 30.06.2003 (Codice della Privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione resa.**

data .....

Firma

## DATI TECNICI DELL'INSEDIAMENTO

### a. - TIPOLOGIA DI INSEDIAMENTO

☐ civile abitazione (specificare il numero di unità abitative)

.....

☐ insediamento di tipo artigianale / commerciale / direzionale (specificare il tipo di attività. Es: negozio, ufficio, ecc...)

.....

.....

### b. - RICETTIVITÀ

N. massimo di residenti previsti (in caso di civile abitazione) .....

N. massimo di persone presenti (in caso di insediamento assimilato al residenziale) .....

### c. - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E UTILIZZO DELL'ACQUA

☐ acquedotto ..... mc/anno n. utenza/e ...../ .....

### d. - CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

Numero totale degli scarichi dell'insediamento n. ....

Scarico 1 ☐ rete fognaria di via ..... ☐ altro ricettore

Scarico 2 ☐ rete fognaria di via ..... ☐ altro ricettore

Trattamenti depurativi:

Scarico di servizi igienici, cucine, altri scarichi assimilabili:

☐ nessuno ☐ fossa imhoff ☐ fossa settica ☐ bacino degrassatore

Altre informazioni:

☐ presenza locali interrati o posti al di sotto del piano stradale;

☐ presenza impianto sollevamento acque reflue;

☐ diametro allacciamento se diverso da 160 / 200 mm (DN160/ DN 200) DN \_\_\_\_\_;

☐ pendenza allacciamento di progetto \_\_\_\_\_ %

### e. - ACQUE METEORICHE

provenienza: .....

☐ assieme alle acque reflue (in fogna)

☐ separate delle acque nere ricettore: .....

### f. - ALTRE NOTIZIE

.....

.....

.....

.....

.....

**g. – ELENCO ALLEGATI**

Si trasmette in allegato la seguente documentazione (evidenziare con una crocetta la documentazione allegata all'istanza):

- ☐ pianta generale dell'area a servire in scala 1:1000 o 1:2000 (estratto di mappa in carta semplice); (\*)
- ☐ corografia 1:5000 (es. da C.T.R.) o 1:10000 / 1:25000 con l'indicazione della posizione dell'immobile interessato dai lavori; (\*)
- ☐ planimetria in idonea scala (es. 1:100) riportante le canalizzazioni interne dalla quale risulti: (\*)
  - tracciato delle condotte fognarie distinte nei tracciati delle acque di ogni tipologia;
  - indicazione di tutti i manufatti presenti (pozzetti, sifoni, vasche di accumulo, depuratore, ecc...);
  - posizione del punto o dei punti di allacciamento alla fognatura;
  - ubicazione del punto o dei punti assunti per la misurazione dello scarico;
  - ubicazione del punto di approvvigionamento idrico (contatore acquedotto o posizione pozzo);
- ☐ dichiarazione di assimilabilità delle acque reflue (solo in caso di scarico diverso dal residenziale);
- ☐ copia concessione edilizia / DIA / permesso di costruire;
- ☐ documentazione fotografica;
- ☐ 2 marche da bollo da 14,62 € .....
- ☐ altro .....

**(\*): Allegati obbligatori**

**Modello domanda– 2 (allacciamenti scarichi industriali)**

Spettabile Carniacque SpA  
Via Aita, 2/H  
33018 TOLMEZZO

**Oggetto:** Richiesta di nulla osta allacciamento insediamento industriale.

..... sottoscritto/a ..... nato a ..... il  
..... residente a ..... in via ..... n° ....  
.....

codice fiscale .....

in qualità di ..... della ditta ..... con sede  
legale nel Comune di ..... via ..... n. .... e sede attività  
in....., via ..... n. ....,

codice fiscale .....

partita IVA n. ....

**C H I E D E**

ai sensi del regolamento di fognatura, il rilascio del nulla osta per la realizzazione di un nuovo allacciamento alla rete fognaria per di via ....., delle canalizzazioni interne relative all'insediamento di tipo industriale, sito in Comune di .....in via ..... n. .... (immobile censito al N.C.T. al foglio ..... mappale/i .....), nel quale si svolge l'attività di .....

Per eventuali esigenze in ordine alla presente richiesta contattare il referente sig. ....

ai seguenti numeri: tel ...../..... Fax ...../.....

cell ..... e-mail .....

Comunica che le caratteristiche tecniche e dimensionali riferite all'allacciamento sono descritte negli allegati alla presente domanda.

**Allega la seguente documentazione:**

1. Estratto di mappa catastale (in carta semplice) con evidenziata l'area da servire;
2. Planimetria scala 1:100 o in idonea scala dalla quale risultano:

- ☐ il tracciato delle condutture fognarie distinto per tipologie di acque (2) e relativa pendenza (%);
- ☐ il diametro e le dimensioni delle condutture e dei manufatti previsti (pozzetti, vasche, etc.);
- ☐ il punto assunto per la misurazione degli scarichi;
- ☐ il punto di approvvigionamento idrico;
- ☐ il punto di immissione nella rete fognaria;

3. Relazione tecnico descrittiva del fabbricato, degli interventi da eseguire (fognature ed impianti) e del ciclo produttivo;
4. Planimetria (Lay-out) con evidenziati gli impianti produttivi presenti nell'insediamento;
5. (eventuale) Relazione dettagliata e schemi funzionali dell'impianto di trattamento delle acque di scarico;
6. (eventuale) Particolari costruttivi dei vari impianti e schemi funzionali.

**Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 30.06.2003 (Codice della Privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione resa.**

data .....

Firma

**Modello domanda 03 (scarichi industriali)**

Spettabile Carniacque SpA  
Via Aita, 2/H  
33018 TOLMEZZO

**Oggetto:** Richiesta di autorizzazione allo scarico per:

- ☐ scarico in rete fognaria di acque reflue industriali e:
  - ☐ acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche
  - ☐ acque meteoriche di dilavamento contaminate
  - ☐ acque meteoriche non contaminate
- ☐ modifica sostanziale scarico industriale preesistente  
(fare una crocetta sulla/e voce/i di interesse)

..... sottoscritto/a ..... nato a ..... il  
..... residente a ..... in via ..... n° ....  
.....

codice fiscale .....

in qualità di ..... della ditta ..... con sede  
legale nel Comune di ..... via ..... n. .... e sede attività  
in....., via ..... n. ....,

codice fiscale .....

partita IVA n. ....

**C H I E D E**

ai sensi del regolamento di fognatura, il rilascio dell'autorizzazione richiamata in oggetto relativamente all'insediamento sito in Comune di .....in via ..... n. .... (immobile censito al N.C.T. al foglio ..... mappale/i .....), nel quale si svolge l'attività di .....

I dati riguardanti lo scarico, l'attività dalla quale è originato e le caratteristiche dello stabilimento sono riportati nella scheda tecnica e negli altri elaborati allegati alla presente istanza come da elenco che segue.

Per eventuali esigenze in ordine alla presente richiesta contattare il referente sig. ....

ai seguenti numeri: tel ...../..... Fax ...../.....

cell ..... e-mail .....

**Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 30.06.2003 (Codice della Privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione resa.**

data, .....

Firma

## **SCHEDA DI RILEVAMENTO SCARICHI**

### **1. IDENTIFICAZIONE DELL'UTENZA**

Ragione sociale \_\_\_\_\_  
 sede legale in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
 N°iscrizione C.C.I.A.A. \_\_\_\_\_ Codice ISTAT \_\_\_\_\_  
 C.F. \_\_\_\_\_ partita I.V.A. \_\_\_\_\_  
 Legale rappresentante \_\_\_\_\_  
 Tecnico Incaricato \_\_\_\_\_  
 recapito in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
 Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

### **2. DATI GENERALI DELL'INSEDIAMENTO**

Denominazione \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
 foglio \_\_\_\_\_ mappali \_\_\_\_\_ foglio \_\_\_\_\_ mappali \_\_\_\_\_  
 Responsabile / Referente stabilimento \_\_\_\_\_  
 Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
 Proprietario dell'immobile \_\_\_\_\_  
 Superficie totale dell'insediamento mq: \_\_\_\_\_  
 Superficie coperta mq: \_\_\_\_\_ superficie scoperta mq: \_\_\_\_\_ di cui pavimentata mq: \_\_\_\_\_

### **3. ATTIVITA' DELL'INSEDIAMENTO**

**L'insediamento è di tipo:** ☐ industriale ☐ artigianale ☐ servizi ☐ misto

descrizione dell'attività \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 numero di addetti fissi (valore medio annuo) \_\_\_\_\_ stagionali \_\_\_\_\_ collaboratori esterni \_\_\_\_\_  
 turni lavorativi giornalieri \_\_\_\_\_ della durata di \_\_\_\_\_ ore ciascuno  
 giorni lavorativi settimanali \_\_\_\_\_ mensili \_\_\_\_\_ annuali \_\_\_\_\_

#### **Approvvigionamento idrico**

| Fonte      | Specifiche fonte | Q.tà max prelevata |         | Utilizzazione |           |            | Q.tà riciclata |
|------------|------------------|--------------------|---------|---------------|-----------|------------|----------------|
|            |                  | mc/giorno          | mc/anno | processo %    | servizi % | raffred. % | mc/anno        |
| Acquedotto |                  |                    |         |               |           |            |                |
| pozzo      |                  |                    |         |               |           |            |                |
| altro      |                  |                    |         |               |           |            |                |

**Materie prime lavorate, prodotte, utilizzate**

| Denominazione | Unità di misura | Q.tà max giornaliera utilizzata o prodotta | Q.tà annuale utilizzata o prodotta | Tipo di prodotto <sup>1</sup> |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|               |                 |                                            |                                    |                               |
|               |                 |                                            |                                    |                               |
|               |                 |                                            |                                    |                               |
|               |                 |                                            |                                    |                               |
|               |                 |                                            |                                    |                               |
|               |                 |                                            |                                    |                               |

<sup>1</sup> Indicare se si tratta di materie prime, additivo, catalizzatore, prodotto intermedio, prodotto finito o altro.

**4. CARATTERISTICHE DELLO SCARICO**

**Lo scarico/gli scarichi oggetto di richiesta di autorizzazione nulla osta è/sono formato/i:**

- ☐ solo da acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche di n. \_\_\_\_\_ servizi e n. \_\_\_\_\_ altri usi;
- ☐ solo da acque di raffreddamento;
- ☐ solo da acque reflue industriali di un unico processo produttivo;
- ☐ solo da acque reflue industriali di cui all'art. 108 del D.Lgs 152/2005 e sm;
- ☐ solo da acque meteoriche di dilavamento contaminate (m prima pioggia; m bacino laminazione);
- ☐ dall'unione delle seguenti acque reflue provenienti dall'interno dello stabilimento:
- ☐ acque reflue assimilate alle a.r. domestiche da servizi igienici;
  - ☐ acque reflue assimilate alle a.r. domestiche da mense / refettori
  - ☐ acque di raffreddamento;
  - ☐ acque reflue industriali di un unico processo produttivo;
  - ☐ acque reflue industriali di cui all'art. 108 del D.Lgs 152/2005 e sm;
  - ☐ scarichi parziali di acque reflue industriali di cui all'art. 101, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e sm;
  - ☐ acque meteoriche di dilavamento contaminate (m prima pioggia; m bacino laminazione).

**N.B.** Nel caso di più scarichi dovrà essere compilato un paragrafo n. 4 per ogni scarico terminale.

**Presenza / previsione di ulteriori punti terminali di scarico originati dall'insediamento non collegati alla fognatura consortile:** ☐ NO ☐ SI', precisare:

- |                                                                                     |                                    |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> altri scarichi di acque reflue industriali:                | <input type="checkbox"/> sul suolo | <input type="checkbox"/> acque superficiali |
| <input type="checkbox"/> altri scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche: | <input type="checkbox"/> sul suolo | <input type="checkbox"/> acque superficiali |
| <input type="checkbox"/> altri scarichi acque meteoriche contaminate:               | <input type="checkbox"/> sul suolo | <input type="checkbox"/> acque superficiali |
| <input type="checkbox"/> immissioni di acque meteoriche non contaminate:            | <input type="checkbox"/> sul suolo | <input type="checkbox"/> acque superficiali |

E' stata richiesta l'autorizzazione per gli scarichi **non** recapitati in fognatura: ☐ NO ☐ SI'

**Variabilità dello scarico:**

lo scarico è nel tempo: ☐ continuo ☐ saltuario  
lo scarico è nelle portate: ☐ costante ☐ variabile

**Quantità di acqua prevista allo scarico**

☐ da processi mc/anno \_\_\_\_\_ portata mc/h \_\_\_\_\_ (massima mc/h \_\_\_\_\_)  
☐ di raffreddamento mc/anno \_\_\_\_\_ portata mc/h \_\_\_\_\_ temperatura °C \_\_\_\_\_  
☐ di lavaggio mc/anno \_\_\_\_\_ portata mc/h \_\_\_\_\_  
☐ da servizi igienici mc/anno \_\_\_\_\_ ☐ per mense, cucine e simili mc/anno \_\_\_\_\_

**Tipo di trattamento delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche**

☐ nessuno ☐ fossa imhoff ☐ fossa settica tradizionale ☐ bacino condensagrassi

**Tipo di trattamento delle acque reflue industriali**

☐ nessuno ☐ dissabbiatura ☐ disoleatura ☐ filtrazione  
☐ biologico ☐ chimico-fisico ☐ carboni attivi ☐ altro \_\_\_\_\_

**Tipo di trattamento delle meteoriche di dilavamento**

☐ nessuno ☐ dissabbiatura ☐ disoleatura ☐ altro \_\_\_\_\_

**Suddivisione delle aree scolanti dell'insediamento**

superfici coperture mq \_\_\_\_\_  
superfici impermeabili (parcheggi e simili) mq \_\_\_\_\_  
superfici impermeabili (piazzi con depositi, lavorazioni, ecc.) mq \_\_\_\_\_  
superfici permeabili (aree verdi, piazzali in ghiaia, ecc...) mq \_\_\_\_\_

**5. ALTRE INFORMAZIONI****Presenza di apparecchiature e strumentazione**

☐ impianto di sollevamento  
☐ misuratore prelievo idrico: ☐ acquedotto ☐ pozzo ☐ altra fonte  
☐ misuratore di portata allo scarico ☐ magnetico ☐ ultrasuoni ☐ altro  
☐ campionatore automatico ☐ refrigerato ☐ autosvuotante  
☐ analizzatore in continuo per i parametri: \_\_\_\_\_  
☐ altro \_\_\_\_\_

**Rifiuti liquidi prodotti presso l'insediamento**

Descrizione: \_\_\_\_\_ CER: \_\_\_\_\_ quantità: \_\_\_\_\_ kg/anno  
Descrizione: \_\_\_\_\_ CER: \_\_\_\_\_ quantità: \_\_\_\_\_ kg/anno  
Descrizione: \_\_\_\_\_ CER: \_\_\_\_\_ quantità: \_\_\_\_\_ kg/anno  
Descrizione: \_\_\_\_\_ CER: \_\_\_\_\_ quantità: \_\_\_\_\_ kg/anno  
Descrizione: \_\_\_\_\_ CER: \_\_\_\_\_ quantità: \_\_\_\_\_ kg/anno

Luogo di deposito temporaneo: \_\_\_\_\_

Modalità di smaltimento/recupero: \_\_\_\_\_

### Caratteristiche chimiche dello scarico (acque reflue industriali)

| parametro                                                        | Range concentrazione | parametro                | Range concentrazione |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> temperatura                             | ..... - ..... °C     | <input type="checkbox"/> | ..... - ..... mg/L   |
| <input type="checkbox"/> pH                                      | ..... - .....        | <input type="checkbox"/> | ..... - ..... mg/L   |
| <input type="checkbox"/> COD (come O <sub>2</sub> )              | ..... - ..... mg/L   | <input type="checkbox"/> | ..... - ..... mg/L   |
| <input type="checkbox"/> BOD <sub>5</sub> (come O <sub>2</sub> ) | ..... - ..... mg/L   | <input type="checkbox"/> | ..... - ..... mg/L   |
| <input type="checkbox"/> solidi sospesi totali                   | ..... - ..... mg/L   | <input type="checkbox"/> | ..... - ..... mg/L   |
| <input type="checkbox"/> azoto ammoniacale (NH <sub>4</sub> )    | ..... - ..... mg/L   | <input type="checkbox"/> | ..... - ..... mg/L   |
| <input type="checkbox"/> azoto nitrico (N)                       | ..... - ..... mg/L   | <input type="checkbox"/> | ..... - ..... mg/L   |
| <input type="checkbox"/> azoto nitroso (N)                       | ..... - ..... mg/L   | <input type="checkbox"/> | ..... - ..... mg/L   |
| <input type="checkbox"/> fosforo totale (P)                      | ..... - ..... mg/L   | <input type="checkbox"/> | ..... - ..... mg/L   |
| <input type="checkbox"/> solfati (SO <sub>4</sub> =)             | ..... - ..... mg/L   | <input type="checkbox"/> | ..... - ..... mg/L   |
| <input type="checkbox"/> solfiti (SO <sub>3</sub> =)             | ..... - ..... mg/L   | <input type="checkbox"/> | ..... - ..... mg/L   |
| <input type="checkbox"/> cloruri                                 | ..... - ..... mg/L   | <input type="checkbox"/> | ..... - ..... mg/L   |
| <input type="checkbox"/> oli e grassi anim/veget.                | ..... - ..... mg/L   | <input type="checkbox"/> | ..... - ..... mg/L   |
| <input type="checkbox"/> idrocarburi totali                      | ..... - ..... mg/L   | <input type="checkbox"/> | ..... - ..... mg/L   |
| <input type="checkbox"/> tensioattivi totali                     | ..... - ..... mg/L   | <input type="checkbox"/> | ..... - ..... mg/L   |
| <input type="checkbox"/> fenoli                                  | ..... - ..... mg/L   | <input type="checkbox"/> | ..... - ..... mg/L   |

**Ulteriori informazioni relative all'attività svolta utili alla caratterizzazione delle acque reflue per le quali è previsto lo scarico nella fognatura consortile:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Documento compilato da:** \_\_\_\_\_

**Documento verificato da:** \_\_\_\_\_

**Documento approvato da:** \_\_\_\_\_

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma del legale rappresentante**

\_\_\_\_\_

**Modello domanda -5 (scarichi industriali: rinnovi, volture e modifiche)**

Spettabile Carniacque SpA  
Via Aita, 2/H  
33018 TOLMEZZO

**Oggetto:** Richiesta di:

- ☐ rinnovo autorizzazione allo scarico;
- ☐ voltura autorizzazione allo scarico;
- ☐ modifica NON sostanziale scarico preesistente.

..... sottoscritto/a ..... nato a ..... il  
..... residente a ..... in via ..... n° .....

codice fiscale .....

in qualità di ..... della ditta ..... con sede  
legale nel Comune di ..... via ..... n. .... e sede attività  
in....., via ..... n. ....,

codice fiscale .....

partita IVA n. ....

**C H I E D E**

ai sensi del regolamento di fognatura, relativamente all'insediamento sito in Comune di .....  
.....in via ..... n. .... (immobile censito al N.C.T. al foglio .....  
mappale/i .....), nel quale si svolge l'attività di  
..... (compilare di seguito solo la voce che interessa)

- ☐ il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico prot. .... del ..... rilasciata a questa  
Ditta relativamente agli scarichi di acque reflue industriali dell'insediamento succitato, specificando  
che:
  - ☐ NON sono intervenute modifiche alla situazione autorizzata; oppure
  - ☐ sono intervenute le modifiche non sostanziali (senza modificazione dello scarico) riportate nella  
documentazione allegata;
- ☐ la voltura autorizzazione allo scarico prot. .... del ..... relativa alle acque reflue  
industriali dell'insediamento succitato, rilasciata alla ditta .....  
con sede legale in ..... via ..... n. .... e sede attività in .....,  
via ..... n. ...., partita IVA n. ....;
- ☐ il nulla osta per modificare in modo NON sostanziale scarico preesistente, come descritto nella  
documentazione allegata.

Per eventuali esigenze in ordine alla presente richiesta contattare il referente sig. ....

ai seguenti numeri: tel ...../..... Fax ...../.....

cell ..... e-mail .....

**Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 30.06.2003 (Codice della Privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione resa.**

data .....

Firma

**Modello 6 - Elenco allegati alle domande di autorizzazione allo scarico di acque industriali**

| <b>sì/no</b>             | <b>n.</b> | <b>Descrizione allegato</b>                                                                                                                                     | <b>obbligatorio</b>                                                                                    |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>1</b>  | <b>Copia documento identità firmatario istanza</b>                                                                                                              | Sempre                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2</b>  | <b>Estratto di mappa catastale (sc. 1:1000 o 1:2000)</b>                                                                                                        | Sempre (esclusi rinnovi e volture)                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | <b>3</b>  | <b>Corografia 1:5000 o 1:10000</b>                                                                                                                              | Sempre (esclusi rinnovi e volture)                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | <b>4</b>  | <b>Planimetria scarichi (sc. 1:100; 1:250 o 1:500)</b>                                                                                                          | Sempre (esclusi rinnovi e volture)                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | <b>5</b>  | <b>Scheda tecnica scarichi</b>                                                                                                                                  | Sempre (esclusi rinnovi e volture)                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | <b>6</b>  | <b>Relazione illustrativa modalità esecuzione allacciamento</b>                                                                                                 | Solo per autorizzazione esecuzione nuovi allacciamenti                                                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>7</b>  | <b>Dichiarazione assimilabilità acque reflue</b>                                                                                                                | Solo in caso di compresenza di acque reflue assimilate                                                 |
|                          | <b>8</b>  | <b>Relazione tecnica sul processo produttivo</b>                                                                                                                | Solo per acque reflue industriali ed acque meteoriche contaminate                                      |
| <input type="checkbox"/> | <b>9</b>  | <b>Relazione tecnica impianto di depurazione</b>                                                                                                                | Solo per acque reflue industriali ed acque meteoriche contaminate                                      |
| <input type="checkbox"/> | <b>10</b> | <b>Relazione tecnica utilizzo delle superfici impermeabilizzate</b>                                                                                             | Solo per acque meteoriche contaminate                                                                  |
| <input type="checkbox"/> | <b>11</b> | <b>Planimetria destinazioni d'uso superfici impermeabilizzate</b>                                                                                               | Solo per acque meteoriche contaminate                                                                  |
| <input type="checkbox"/> | <b>12</b> | <b>Schede tecniche e particolari costruttivi</b>                                                                                                                | Solo per acque reflue industriali ed acque meteoriche contaminate                                      |
| <input type="checkbox"/> | <b>13</b> | <b>Schede tecniche e schemi funzionali</b> autocampionatore, misuratore di portata e sistemi di controllo automatici, sonde, ecc.                               | Solo se richieste                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | <b>14</b> | <b>schede di sicurezza</b> delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo e nelle operazioni che originano lo scarico                                            | Solo per acque reflue industriali                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | <b>15</b> | <b>Relazione tecnica stazione di sollevamento acque reflue (con particolari costruttivi)</b>                                                                    | Sempre nel caso sia presente impianto di sollevamento acque                                            |
| <input type="checkbox"/> | <b>16</b> | <b>Dichiarazione assenza modifiche allo scarico</b>                                                                                                             | Rinnovo autorizzazioni                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>17</b> | <b>Visura C.C.I.A.A. / atto notarile / contratto</b>                                                                                                            | Solo per voltura                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | <b>18</b> | <b>Planimetria scarichi “stato di fatto VS stato di progetto”</b>                                                                                               | Richieste di modifica impianti o variazione dell'autorizzazione                                        |
| <input type="checkbox"/> | <b>19</b> | <b>Relazione illustrativa “di raffronto”</b>                                                                                                                    | Richieste di modifica impianti o variazione dell'autorizzazione                                        |
| <input type="checkbox"/> | <b>20</b> | <b>Deleghe e Procure speciali</b> (deve essere allegato lo stralcio della procura speciale con la quale sono attribuiti al richiedente poteri e responsabilità) | Nel caso il firmatario o il responsabile dello scarico sia diverso dal legale rappresentante l'Impresa |
| <input type="checkbox"/> | <b>21</b> | <b>n. 2 marche da bollo da 14,62 €</b>                                                                                                                          | Sempre (una da apporre sulla domanda)                                                                  |
| <input type="checkbox"/> | <b>22</b> | <b>Altro</b> (specificare) .....                                                                                                                                |                                                                                                        |

## ISTRUZIONI E SPECIFICHE PER LA REDAZIONE DEGLI ALLEGATI

### 1. Compilazione degli elaborati

Tutti i documenti allegati alla domanda dovranno obbligatoriamente:

- riportare la data di estensione;
- riportare il riferimento della versione (nel caso di aggiornamenti o di modifiche, es. “rev. 1”, “as built”, “variante” e simili);
- essere sottoscritti dal tecnico abilitato estensore della stessa (con timbro di iscrizione all’ordine/collegio professionale). Ciò vale anche per tabelle, relazioni, tavole, rapporti di analisi, calcoli e schemi a blocchi.

Per la predisposizione delle tavole grafiche delle fognature interne dell'insediamento si potrà fare riferimento, anche a titolo esemplificativo, alla norma UNI 9511 parte 5a “*Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per i sistemi di drenaggio e scarico delle acque usate*”. Le tavole dovranno in ogni caso riportare l'orientamento rispetto ai punti cardinali. Le indicazioni sopra richiamate valgono anche per le istanze relative a scarichi domestici/assimilati.

Le relazioni tecniche sul processo produttivo/scarico, sui trattamenti depurativi e quella relativa all'utilizzazione delle superfici impermeabilizzate potranno essere anche redatte all'interno di un unico documento, fermi restando i contenuti indicati in ogni singolo punto.

### 2. Planimetria scarichi (voce n. 4 dell'elenco)

La planimetria predisposta in idonea scala (es. 1:100; 1:250 o 1:500) in relazione all'estensione dell'insediamento deve riportare almeno:

- a) il tracciato di tutte le canalizzazioni interne distinte per tipologia delle acque ed il tracciato delle condotte idriche (i tracciati saranno indicati con colori o tratti diversi tra di loro. I tracciati dovranno comprendere tutto il percorso delle condotte dall'origine dello scarico, anche internamente all'edificio, sino al punto di consegna);
- b) l'indicazione di tutti i manufatti e gli impianti connessi con la formazione delle acque di scarico (pozzetti, sifoni, vasche di accumulo, impianti di pretrattamento, depuratore, campionatori, pozzi perdenti, ecc...);
- c) la posizione del punto o dei punti di allacciamento alla fognatura e l'ubicazione del pozzetto assunto per la misurazione dello scarico (punto di misurazione) e del pozzetto di allacciamento (punto di consegna): nel caso di più punti di misura/consegna i pozzetti dovranno essere numerati;
- d) l'ubicazione del punto di approvvigionamento idrico (contatore acquedotto o posizione pozzo);
- e) le sagome di tutti i fabbricati e delle aree di lavorazione esistenti o di progetto, specificando il loro utilizzo (per esempio reparto verniciatura, magazzino, laboratorio, abitazione custode, ecc.);
- f) le aree pavimentate servite da drenaggi (compresi i relativi bacini scolanti di pertinenza, includendo sia le superfici che le coperture);
- g) la posizione di eventuali scarichi non recapitati nella fognatura comunale (su suolo, corsi d'acqua, ecc.).

### 3. Relazione illustrativa modalità esecuzione allacciamento (voce n. 6 dell'elenco)

La relazione dovrà contenere almeno:

- a) una descrizione di massima dei lavori per l'esecuzione dell'allacciamento e dei materiali impiegati, con evidenza di eventuali opere preesistenti da dismettere (può essere allegato particolare sc. 1:25 o 1:50 dell'area interessata);
- b) i dati caratteristici della rete di scarico (diametri, pendenze, quote di allaccio);
- c) i tempi di realizzazione;
- d) calcoli idraulici (solo se espressamente richiesti dal Gestore).

### 4. Relazione tecnica sul processo produttivo e sullo scarico (voce n. 8 dell'elenco)

La relazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) materie prime utilizzate, i reagenti impiegati nel ciclo produttivo ed i prodotti finiti derivanti dal processo da cui hanno origine le acque reflue industriali;
- b) la descrizione di dettaglio del ciclo produttivo, indicando le diverse fasi in sequenza del processo, ed i

macchinari impiegati;

c) le ragioni e le modalità di utilizzo dell'acqua all'interno del processo produttivo (allegare uno schema a blocchi del processo);

d) tutti i flussi distinti di acque reflue che si originano dal processo (associandone i dati quali-quantitativi), precisando nel dettaglio quali vengono convogliati allo scarico e quelli riciclati all'interno del medesimo o di altri processi produttivi presso lo stesso sito;

e) il periodo di attivazione dello scarico, specificando se si tratta di uno scarico continuo (ed in tal caso dovrà essere specificato l'arco di tempo all'interno della giornata, della settimana e dell'anno durante il quale lo scarico risulta attivo e la **portata media giornaliera**), o discontinuo (in tal caso dovrà essere specificato se l'attivazione è saltuaria o se avviene con una precisa periodicità, programmata preventivamente dall'impresa e la sua **portata massima giornaliera**);

f) deve essere specificato il pozzetto o il punto di campionamento previsto per il prelievo da parte degli organi di controllo di un campione delle acque scaricate, precisandone le caratteristiche tecniche;

g) proposta di piano di autocontrollo analitico dello scarico per le fasi di avviamento/messa a regime e per il successivo esercizio degli impianti;

h) modalità di gestione di eventuali rifiuti liquidi.

## 5. Relazione tecnica impianto di trattamento (voce n. 9 dell'elenco)

La relazione dovrà riportare almeno:

a) tipologia impiantistica e layout d'impianto;

b) descrizione delle fasi di trattamento (linea acque e linea fanghi);

c) caratteristiche delle apparecchiature installate (pompe, misuratori, sensori, dosatori, by-pass, sistemi di allarme, ecc.);

d) illustrazione dettagliata delle fasi di trattamento;

e) dati di dimensionamento in relazione ai carichi idraulici ed inquinanti previsti con evidenza delle rese di abbattimento;

f) descrizione delle modalità di gestione dell'impianto in fase di avviamento e a regime (illustrare le operazioni previste per l'avviamento dell'impianto, indicando anche un cronoprogramma relativo a tali operazioni; precisare le analisi effettuate nelle diverse fasi di trattamento durante il periodo di avviamento);

g) proposta di registro di gestione e manutenzione dell'impianto, riportante le operazioni di manutenzione periodiche previste e la relativa frequenza;

h) procedure di emergenza da adottare in caso di guasto.

## 6. Relazione tecnica utilizzo delle superfici impermeabilizzate (voce n. 10 dell'elenco)

La relazione deve indicare:

a) le attività svolte sulle superfici esterne impermeabilizzate esposte al dilavamento meteorico (si farà riferimento alla planimetria indicata al punto 7);

b) l'eventuale presenza di aree di stoccaggio di sostanze solide e/o liquide o di rifiuti; la presenza di punti di emissione in atmosfera collocati sulle coperture dell'immobile ed una valutazione sugli eventuali fenomeni di dilavamento connessi alla ricaduta degli inquinanti;

c) le relative zone di carico/scarico degli stessi;

d) le aree dedicate a lavorazioni all'aperto (comprese eventuali aree di lavaggio, se presenti) e le aree di parcheggio (distinte tra quelle per automobili e quelle destinate allo stazionamento dei mezzi pesanti e macchine operatrici);

e) eventuali zone di rifornimento carburanti;

f) le modalità di gestione dei piazzali e le cautele adottate per evitare/contenere i fenomeni di dilavamento da parte delle acque meteoriche (cordoli, coperture mobili, bacini di contenimento, ecc.);

g) il computo delle superfici impermeabili;

h) il calcolo delle portate di pioggia;

i) la descrizione dei sistemi di trattamento impiegati (da compilarsi secondo il punto 5);

l) le procedure da adottarsi nel caso di sversamento accidentale di fluidi sui piazzali scoperti.

## **7. Planimetria destinazioni d'uso superfici impermeabilizzate (voce n. 11 dell'elenco)**

Sulla planimetria (sc. 1:200), da presentarsi a corredo della relazione indicata al punto 6 devono essere chiaramente delimitate ed individuabili le aree adibite a ciascun tipo di attività (evidenziate graficamente con tratti o colori diversi): depositi; serbatoi, aree di lavorazione esterne; zone carico/scarico; parcheggi, ecc. Nel caso le acque meteoriche delle aree impermeabilizzate affluiscano a più di un sistema di trattamento o a più di un punto di scarico, la tavola dovrà riportare anche la delimitazione dei singoli bacini scolanti. In ogni caso, la tavola dovrà indicare anche le pendenze dei piazzali e la direzione dei flussi d'acqua (**N.B.:** le informazioni di cui al presente punto potranno essere riportate direttamente nella tavola “Planimetria scarichi”, qualora ciò risulti possibile, *ovvero su distinto elaborato*).

## **8. Schede tecniche (voci n. 12, 13, 14 dell'elenco)**

Nel caso di apparecchiature e manufatti particolari quali impianto di depurazione, vasche di accumulo, disoleatori, apparecchiature speciali (autocampionatore, misuratore di portata, sistemi di controllo automatici, sonde, ecc.) possono essere prodotte le **schede tecniche** e gli schemi funzionali forniti dal produttore purché contengano tutte le informazioni ed i dati tecnici per attestarne l'idoneità rispetto all'utilizzo previsto.

Per le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e nelle operazioni che originano lo scarico (es. reagenti per la depurazione delle acque, detergenti, coadiuvanti, additivi, solventi, antialghe, lubrificanti, disinfettanti, ecc.) devono essere allegate le **schede di sicurezza** dei prodotti ovvero altra schede specifiche fornite dal produttore, dalle quali si possa ricavare la composizione chimica del prodotto e le caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità.

## **9. Relazione tecnica stazione di sollevamento acque reflue (voce n. 15 dell'elenco)**

La relazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) calcolo analitico delle portate da avviare allo scarico nella fognatura consortile;
- b) dimensionamento dell'impianto in funzione delle portate calcolate;
- c) descrizione delle apparecchiature e dei manufatti (pompe, vasche, quadri elettrici, ecc.);
- d) particolari costruttivi (vasca raccolta, pozzetto di calma, ecc.);
- e) accorgimenti impiantistici adottati nel caso di interruzione dell'alimentazione elettrica al sistema di pompaggio (invasi, gruppo di continuità, ecc.).

**N.B.** Nel caso di impianti preassemblati la relazione può essere sostituita dalla scheda tecnica dell'apparecchiatura e da un'asseverazione del progettista che ne attesti l'adeguatezza nel caso specifico.

## **10. Planimetria scarichi “stato di fatto VS stato di progetto” (voce n. 18 dell'elenco)**

La tavola allegato 18 viene presentata nel caso il titolare dello scarico intenda apportare modifiche alla situazione autorizzata. L'elaborato, da predisporre secondo quanto indicato al punto 2, deve riportare ed individuare chiaramente le eventuali opere, edifici, manufatti, impianti, canalizzazioni, apparecchiature, ecc. che si intendono dismettere/rimuovere e quelli che si intende realizzare “ex novo”, anche nel caso di nuovi piazzali impermeabilizzati le cui acque meteoriche sono convogliate nella fognatura comunale. In tal caso, anche la variazione di destinazione d'uso di superfici impermeabilizzate (es. da parcheggio a deposito) ovvero l'asfaltatura di superfici originariamente inghiaiate deve essere evidenziata nell'elaborato. Le modifiche che si intendono apportare rispetto alla situazione esistente vanno riportate con colori / tratti diversi ed eventuali annotazioni in modo da averne chiara evidenza all'interno dell'elaborato.

## **11. Relazione “di raffronto” (voce n. 19 dell'elenco)**

La relazione tecnica, allegata alla tavola indicata al punto 10, deve contenere la descrizione di tutte le modifiche che l'Utente intende apportare alla situazione esistente, con espresso collegamento alla tavola grafica (voce n. 18).

In relazione al tipo di modifica che il titolare dello scarico intende apportare, la relazione conterrà le informazioni individuate nelle specifiche relazioni tecniche riguardanti i nuovi insediamenti (voci n. 8, 9, 10 e 11 dell'elenco), comprensive di eventuali particolari costruttivi dei nuovi manufatti /apparecchiature.

**ALLEGATO N. 5: CRITERI DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI PER IL  
SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER LE UTENZE INDUSTRIALI**

**A) SCARICHI ENTRO I LIMITI TABELLARI**

Formula tipo:

$$T_2 = F_2 + \left[ f_2 + d_v + K_2 \cdot \left( \frac{O_i}{O_f} \cdot d_b + \frac{S_i}{S_f} \cdot d_f \right) + d_a \right] \cdot V$$

$T_2$ : tariffa (€/anno);

$F_2$  : da valutare sulla base della tabella che segue per ogni singolo scarico dello stabilimento ovvero per ogni singola autorizzazione rilasciata dal gestore oppure, per le utenze che non dispongono di autorizzazione rilasciata dal gestore (es. stabilimenti soggetti al titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs 152/2006, autorizzazione integrata ambientale), sulla base della convenzione.

| <b>Volume annuo scaricato</b>       | <b>Importo (€/anno)</b> |
|-------------------------------------|-------------------------|
| fino a 1.500 m <sup>3</sup>         | 60,00                   |
| da 1.501 a 5.000 m <sup>3</sup>     | 120,00                  |
| da 5.001 a 20.000 m <sup>3</sup>    | 240,00                  |
| da 20.001 a 100.000 m <sup>3</sup>  | 300,00                  |
| da 100.001 a 500.000 m <sup>3</sup> | 450,00                  |
| oltre 500.000 m <sup>3</sup>        | 600,00                  |

$f_2$ : tariffa di fognatura;

$d$ : tariffa di depurazione;

$K_2$ : sulla base della tabella che segue:

| <b>Condizione</b>                                                                                        | <b>Valore di K2</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Scarico conforme ai valori limite di emissione previsti allo scarico finale dell'impianto di depurazione | 0                   |
| Rapporto COD/BOD <sub>5</sub> inferiore o uguale a 2,2                                                   | 1                   |
| Rapporto COD/BOD <sub>5</sub> compreso tra 2,2 e 3                                                       | 1,1                 |
| Rapporto COD/BOD <sub>5</sub> compreso tra 3 e 4                                                         | 1,2                 |
| Rapporto COD/BOD <sub>5</sub> superiore a 4                                                              | 1,3                 |

$O_i/O_f$ : rapporto tra COD dell'effluente industriale (dopo un'ora di sedimentazione e pH 7) in mg/L e COD del liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria in mg/L. Devono essere desunti dai valori delle analisi di autocontrollo ovvero dai controlli del gestore e/o ARPA, mentre i dati relativi all'impianto di depurazione devono essere desunti da quelli storici rilevati. Per gli scarichi che presentano (o dichiarano) valori di concentrazione inferiori alle

corrispondenti concentrazioni in ingresso al depuratore, il rapporto viene assunto pari a 1.

$S_i/S_f$ : rapporto fra i materiali in sospensione totale dell'effluente industriale (pH7) in mg/L e i materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all'impianto in mg/L. Devono essere desunti dai valori delle analisi di autocontrollo ovvero dai controlli del gestore e/o ARPA, mentre i dati relativi all'impianto di depurazione devono essere desunti da quelli storici rilevati. Per gli scarichi che presentano (o dichiarano) valori di concentrazione inferiori alle corrispondenti concentrazioni in ingresso al depuratore, il rapporto viene assunto pari a 1.

$dv$ : 03 x d;                       $db$ : 0,5 x d;                       $df$ : 0,2 x d

$da$ : viene calcolato dal "Gestore" a consuntivo in relazione ai costi sostenuti annualmente per trattamenti specifici (es. chiariflocculazione), riferendo il valore a m<sup>3</sup> di liquame trattato annualmente (costo annuo sostenuto/m<sup>3</sup> anno trattati).

$V$ : il volume d'acqua scaricata è quello dichiarato dal titolare dello scarico in sede di denuncia annuale ovvero quello effettivamente accertato dal "Gestore" dalla lettura dei misuratori. In ogni caso qualora risultino assenti specifici strumenti di misura e registrazione delle portate di scarico, autorizzati e controllati dal gestore, il Volume verrà assunto convenzionalmente pari al valore registrato dagli strumenti di misura posti sulle fonti di prelievo della risorsa idrica utilizzata per il processo industriale che dà luogo alla produzione del reflu (contatore su pozzo o acquedotto). Per gli insediamenti caratterizzati da scarichi misti di acque reflue domestiche/assimilabili e acque reflue industriali qualora non sia possibile determinare in modo certo (es. a mezzo di separati misuratori) le quantità di acqua scaricata per ogni singolo utilizzo si applicherà il "corrispettivo" più elevato sull'intero volume scaricato.

## B) SCARICHI VALORI IN DEROGA (\*)

Formula tipo:

$$T_2 = F_2 + \left[ f_2 + d_v + K_2 \cdot \left( \frac{O_i}{O_f} \cdot d_b + \frac{S_i}{S_f} \cdot d_f + \frac{\sum PD_i \cdot d_1}{PD_f} \right) + d_a \right] \cdot V$$

$T_2$ : tariffa (€/anno);

$F_2$ : da valutare sulla base della tabella che segue per ogni singolo scarico dello stabilimento ovvero per ogni singola autorizzazione rilasciata dal gestore oppure, per le utenze che non dispongono di autorizzazione rilasciata dal gestore (es. stabilimenti soggetti al titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs 152/2006, autorizzazione integrata ambientale), sulla base della convenzione.

| Volume annuo scaricato              | Importo (€/anno) |
|-------------------------------------|------------------|
| fino a 1.500 m <sup>3</sup>         | 60,00            |
| da 1.501 a 5.000 m <sup>3</sup>     | 120,00           |
| da 5.001 a 20.000 m <sup>3</sup>    | 240,00           |
| da 20.001 a 100.000 m <sup>3</sup>  | 300,00           |
| da 100.001 a 500.000 m <sup>3</sup> | 450,00           |
| oltre 500.000 m <sup>3</sup>        | 600,00           |

$f_2$ : tariffa di fognatura;

$d$ : tariffa di depurazione;

$K_2$ : sulla base della tabella che segue:

| Condizione                                                                                               | Valore di K2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Scarico conforme ai valori limite di emissione previsti allo scarico finale dell'impianto di depurazione | 0            |
| Rapporto COD/BOD <sub>5</sub> inferiore o uguale a 2,2                                                   | 1            |
| Rapporto COD/BOD <sub>5</sub> compreso tra 2,2 e 3                                                       | 1,1          |
| Rapporto COD/BOD <sub>5</sub> compreso tra 3 e 4                                                         | 1,2          |
| Rapporto COD/BOD <sub>5</sub> superiore a 4                                                              | 1,3          |

*(\*) Il presente paragrafo trova applicazione unicamente nel caso di scarichi autorizzati in deroga ai limiti tabellari nei casi previsti dal Regolamento e ferma restando l'inderogabilità dei parametri previsti dalla tabella 5 dell'allegato alla parte III del D.Lgs 152/06.*

*Oi/Of*: rapporto tra COD dell'effluente industriale (dopo un'ora di sedimentazione e pH 7) in mg/L e COD del liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria in mg/L. Devono essere desunti dai valori delle analisi di autocontrollo ovvero dai controlli del gestore e/o ARPA, mentre i dati relativi all'impianto di depurazione devono essere desunti da quelli storici rilevati. Per gli scarichi che presentano (o dichiarano) valori di concentrazione inferiori alle corrispondenti concentrazioni in ingresso al depuratore, il rapporto viene assunto pari a 1.

*Si/Sf*: rapporto fra i materiali in sospensione totale dell'effluente industriale (pH7) in mg/L e i materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all'impianto in mg/L. Devono essere desunti dai valori delle analisi di autocontrollo ovvero dai controlli del gestore e/o ARPA, mentre i dati relativi all'impianto di depurazione devono essere desunti da quelli storici rilevati. Per gli scarichi che presentano (o dichiarano) valori di concentrazione inferiori alle corrispondenti concentrazioni in ingresso al depuratore, il rapporto viene assunto pari a 1.

$\sum PD i \times d_i / Pd_f$ : sommatoria dei rapporti tra le concentrazioni dei parametri ammessi in deroga allo scarico e le corrispondenti concentrazioni dei parametri in ingresso all'impianto centralizzato (dopo sedimentazione a pH7) moltiplicati per il coefficiente La formula non si applica ai parametri "colore", "temperatura" e "pH" (in quest'ultimo caso l'importo verrà fissato caso per caso).

*dv*: 0,3 x d;                      *db*: 0,5 x d;                      *df*: 0,2 x d;                      *d<sub>i</sub>*: 0,15 x d

*da*: viene calcolato dal "Gestore" a consuntivo in relazione ai costi sostenuti annualmente per trattamenti specifici (es. chiariflocculazione), riferendo il valore a m<sup>3</sup> di liquame trattato annualmente (costo annuo sostenuto/m<sup>3</sup> anno trattati).

*V*: il volume d'acqua scaricata è quello dichiarato dal titolare dello scarico in sede di denuncia annuale ovvero quello effettivamente accertato dal "Gestore" dalla lettura dei misuratori. In ogni caso qualora risultino assenti specifici strumenti di misura e registrazione delle portate di scarico, autorizzati e controllati dal gestore, il Volume verrà assunto convenzionalmente pari al valore registrato dagli strumenti di misura posti sulle fonti di prelievo della risorsa idrica utilizzata per il processo industriale che dà luogo alla produzione del refluo (contatore su pozzo o acquedotto). Per gli insediamenti caratterizzati da scarichi misti di acque reflue domestiche/assimilabili e acque reflue industriali qualora non sia possibile determinare in modo certo (es. a mezzo di separati misuratori) le quantità di acqua scaricata per ogni singolo utilizzo si applicherà il "corrispettivo" più elevato sull'intero volume scaricato.